

PARERI MiSE Legge 122/1992



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Versione aggiornata al 10 APRILE 2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCVNT

DIVISIONE VI – REGISTRO DELLE IMPRESE,
REGOLAZIONE E SERVIZI DIGITALI ALL'IMPRESA
DR. MARCO MACERONI – RAG. P. MAIOZZI

Si ringrazia la Dr.ssa **ELENA GRAZI**
della CCIAA di Mantova (Ufficio del
Registro delle Imprese) per aver fornito
l'idea e il primo nucleo della raccolta, utili
per la redazione del presente documento.

IMPRESSE DI AUTORIPARAZIONE

Indice generale ipertestuale (per argomenti)


1. Campo di applicazione	pag. 3
2. Soggetti	pag.17
3. Requisiti morali	pag.22
4 Immedesimazione	pag.23
5 Univocità - Officine contigue	pag.31
6 Associazione in partecipazione * (vedi a piè di pagina)	pag.36
7. Variazione legale rappresentante	pag.40
8. Titoli di studio	pag.40
9. Esperienza professionale maturata	pag.42
10. Irretroattività data inizio attività e data nomina preposto	pag.55
11. Trasferimento/conferimento d'azienda	pag.56
12. Legge n. 25 del 5 gennaio 1996	pag.58
13. Meccatronica (Legge n. 224/2012)	pag.64
14. Sanzioni	pag.101
15. Ricorsi	pag.102
16. Officine presso Enti Pubblici	pag.105
17. Incompatibilità	pag.106
18. Impresa iscritta al RIA	pag.110

** con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, non è più possibile procedere alla nomina di un terzo - associato in partecipazione - a responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione o di un'impresa di installazione di impianti tecnologici o di un'impresa operante nel settore delle pulizie, per effetto di quanto previsto all'art.53 ("Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro"); è stato tuttavia previsto nel decreto legislativo medesimo che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore*

del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Circolare n.3653/C del 2 luglio 2012, prot.148904 (con parere Ministero Infrastrutture e Trasporti) Autoriparazione svolta in forma itinerante


Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
Internazionalizzazione
Strada: IXI-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Tel. 0148904 - 02/972012 - USCTA

CIRCOLARE N. 3653

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO
Alla c.a. del dott. Luca Trentinaglia
(trasmissione via pec)

A TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO
(trasmissione via pec)

e.p.c.: AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
e-mail: maurizio.vitelli@mit.gov.it

UNIONCAMERE
(trasmissione via pec)

Oggetto: Richiesta parere su attività di autoriparazione – L.122/92 – Quesito su attività di autoriparazione (installazione di cristalli per autoveicoli) in forma itinerante.

Si fa riferimento all'e-mail trasmessa il 6 marzo 2012 con la quale la Camera di commercio di Trento ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di autoriparazione.

In particolare è stato chiesto di conoscere se anche alla luce delle recentissime novità normative in materia di semplificazioni e di attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (recepita con D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59), questa Amministrazione riteneva opportuno confermare l'orientamento tenuto fino ad oggi in materia di attività di autoriparazione esercitata in forma itinerante (ovvero che l'esercizio dell'attività medesima in forma itinerante fosse consentita solo nel caso di interventi di emergenza atti a consentire la riparazione in loco dei veicoli che, per le loro caratteristiche e dimensioni, risultino difficilmente trainabili ovvero comunque arrechino grave disagio alla viabilità).

In proposito, tenuto conto della problematica sollevata, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere un parere al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in data 12 giugno 2012 ha puntualmente fornito con nota n.16784, pervenuta alla Scrivente il 21 giugno 2012.

Si ritiene, in ogni caso, opportuno sottolineare i presupposti che rendono possibile un intervento di ripristino della funzionalità di un autoveicolo *in luoghi diversi dai locali di officina,*

Via Salustiana, 55 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5322/5307 - fax +39 06 480891
e-mail marco.maccioni@sviluppoeconomico.gov.it
DPO:01.MACI@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



nonché gli obblighi che discendono a carico delle imprese di autoriparazioni abilitate (inerenti la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, eccetera.), rappresentati con la nota del 12 giugno che di seguito si riporta:

"Limitatamente ai profili della questione di propria competenza e in aderenza ai principi informativi della legge 122/1992, e successive modifiche e integrazioni, questa Direzione ritiene, in linea generale, che gli interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedano per la loro esecuzione l'uso di attrezzature complesse possano essere effettuati in luoghi diversi dai locali di officina.

Rimangono tuttavia ineludibili, a parere della scrivente, gli obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Conseguentemente, gli interventi compiuti al di fuori dei locali di officina, da eseguirsi, quale ne sia la loro natura, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la tutela dell'ambiente con riguardo particolare allo smaltimento dei rifiuti."

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Richiesta parere al Ministero Infrastrutture e Trasporti
su L.122-92 per quesito CCAA TN datato 6-3-2012

Via Salustiana, 53 - 00187 Roma
tel +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.madonisi@sviluppoeconomico.gov.it
paola.maiorzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Segreteria del Direttore Generale
Via S. Caracè, 36 - 00157 Roma

Roma, 12/06/2012

prot. n. 15734

al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Div. XXI-Registro delle imprese
rif. prot. n. 0068661 del 19.03.2012

OGGETTO: richiesta parere su attività di autoriparazione: L. 122/92. Quesito su attività di autoriparazione (installazione di cristalli per autoveicoli) in forma itinerante.

In esito a quanto richiesto con la pari oggetto a riferimento, si comunica quanto segue.

Limitatamente ai profili della questione di propria competenza e in aderenza ai principi informativi della legge 122/92, e successive modifiche e integrazioni, questa Direzione ritiene, in linea generale, che gli interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedano per la loro esecuzione l'uso di attrezzature complesse possano essere effettuati in luoghi diversi dai locali di officina.

Rimangono tuttavia ineludibili, a parere della scrivente, gli obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Conseguentemente, gli interventi compiuti al di fuori dei locali di officina, da eseguirsi, quale ne sia la loro natura, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la tutela dell'ambiente con riguardo particolare allo smaltimento dei rifiuti.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Sottoufficio DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 9142979 - 21/06/2012 - INGRESSO

FP

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

1.2 Lettera circolare del 18 novembre 2005, prot.10556 (testo in versione integrale)

Costruzioni di veicoli speciali

Oggetto: Esercizio dell'attività di «costruzione di veicoli speciali» - Assoggettabilità alle disposizioni della legge n.122/1992, in materia di autoriparazione.

Pervengono a questa Amministrazione frequenti richieste di chiarimenti da parte delle Camere di commercio, in merito all'assoggettabilità alle disposizioni della legge n. 122 del 1992, delle attività di «costruzione di veicoli speciali», quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc., e di «costruzione di autocarrozzerie».

L'articolo 1, comma 2. della legge citata specifica che «rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi».

Le attività di costruzione veicoli (seppure «speciali») e quella di costruzione di «autocarrozzerie» sembrano pertanto esulare completamente dal suo ambito di applicazione, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che legge per conoscenza, con nota prot. 1489 del 10 novembre 2005, ha precisato che l'attività di "costruzione di veicoli" si sostanzia in attività di ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti industriali assoggettati a speciale normativa, riferibile alle Direttive Comunitarie in materia e soggette alle verifiche relative ai controlli di conformità al tipo omologato (art. 77 C.d.S.) ed alle norme relative alla sicurezza del prodotto, in relazione ai contenuti della direttiva 2001/95CE recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 21.5.2004, n.172.

A tale attività appare del tutto assimilabile quella di trasformazione di veicoli.

Dette attività pertanto sono assoggettate a norme proprie e si differenziano profondamente da quella di autoriparazione così come individuata e regolamentata dalla legge 122/92.



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

M. Maccioni

Direzione Generale per la Motorizzazione

7 0 NOV. 2005

Prot. n. 1489/Segr

Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il
Commercio, le Associazioni ed i Servizi
Servizio Centrale Camere di Commercio
Via Sallustiana, 53
00187 R O M A
(rif. Telefax privo di riferimento)

OGGETTO: Attività di "costruzione di veicoli speciali".

In esito a quanto richiesto con la nota a riferimento si evidenzia che l'attività di "costruzione di veicoli" si sostanzia in attività di ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti industriali assoggettati a speciale normativa, riferibile alle Direttive Comunitarie in materia ed assoggettate alle verifiche relative ai controlli di conformità al tipo omologato (art. 77 C.d.S.) ed alle norme relative alla sicurezza del prodotto, in relazione ai contenuti della direttiva 2001/95CE recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 21.5.2004 n. 172.

A tale attività è del tutto assimilabile quella di trasformazione di veicoli.

Dette attività pertanto sono assoggettate a norme proprie e si differenziano profondamente da quella di autoriparazione così come individuata e regolamentata dalla legge 122/92.

FP/ps



MAP
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
ENTRATA - 17/11/2005 - 0010517



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

MAC

1.3 Lettera circolare del 24 novembre 2005, prot.10711 (testo in versione integrale)

Macchine per il movimento terra provviste di targa

Oggetto: Assoggettabilità delle imprese esercenti attività di riparazione e manutenzione di macchine per il movimento di terra alla disciplina recata dalla legge n.122/92 ("Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione").

La Camera di commercio di Novara ha posto alla scrivente un quesito circa l'assoggettabilità, alle disposizioni della legge richiamata in oggetto, delle imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, terne, ecc., probabilmente riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del codice della strada).

La Scrivente, sentito il parere del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale della motorizzazione, rileva quanto segue.

L'articolo 1 della legge 122/92, al fine dichiarato di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, introduce la disciplina dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose, denominata appunto "attività di autoriparazione".

Oggetto di interpretazione, ai fini di ciò che qui rileva, è l'inciso *adibiti al trasporto su strada di persone e cose*: si tratta cioè di capire se la condizione che il veicolo sia adibito al trasporto su strada di persone e cose sia scriminante ai fini dell'applicazione della legge in commento e, con particolare riferimento alla fattispecie sollevata dalla Camera di Commercio di Novara, ai fini della registrazione al Registro delle imprese per l'attività di autoriparazione.

Invero l'inciso sembra doversi leggere in stretta relazione con le finalità che la normativa in parola dichiara di voler soddisfare, ovvero un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale: ne deriverebbe che tale finalità ha rilevanza per il legislatore, in materia de qua, solo in quanto i veicoli ed i complessi di veicoli a motore siano adibiti al trasporto su strada di persone e cose, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione.

Nel caso prospettato, l'attività di riparazione o manutenzione sarebbe relativa a macchine per movimento di terra provviste di targa: per quanto è dato di intendere dal riferimento ad escavatori, pale meccaniche, ruspe e terne potrebbe trattarsi di macchine operatrici disciplinate dall'articolo 58 CdS.



Attesa la irrilevanza, per quanto su esposto, della disciplina inerente a condizioni e limitazioni alla circolazione di tali veicoli, occorre valutare se gli stessi possano ritenersi come adibiti al trasporto di persone o cose.

In particolare, sotto il primo profilo il comma 3 del citato articolo 58 prescrive che le macchine operatrici semoventi in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre compreso quello del conducente.

Quanto invece al trasporto di cose, l'articolo 58 comma 1, prescrive, tra l'altro, che le stesse possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Dalla normativa su riportata sembra doversi concludere che a norma dell'articolo 58 le macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose: invero, la previsione di un numero di posti, si sottolinea "per i soli addetti", non superiore a tre, incluso il conducente, nonché la possibilità di movimentare solo le cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, sembrano essere profili strettamente inerenti alla funzionalità stessa della macchina, senza i quali la medesima non sarebbe operativa.

Il che sembra essere concetto diverso ed ultroneo rispetto a quello di trasporto di persone o di cose.

<p>Ministero Trasporti 2007701000</p>  <p><i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</p> <p>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI <i>Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre</i></p> <p>Prot. n. 4294/M360</p>	<p>MOD. 1/05</p> <p>MAP Dir. Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi ENTRATA - 22/11/2001 - 0019001</p>  <p>Roma li 14 NOV. 2005</p> <p>Al Ministero delle Attività produttive DG per il commercio, le assicurazioni E i servizi Ufficio B4 Via Sallustiana, 53 00187 ROMA (rif. 7762 del 16 agosto 2005)</p> <p>E, p.c.: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 28100 NOVARA</p> <p>OGGETTO: Assoggettabilità delle imprese esercenti attività di riparazione e manutenzione di macchine per movimenti di terra alla disciplina recata dalla legge n. 122/92 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".</p> <p>Si riscontra la nota in riferimento, recante in allegato nota prot. n.9652 del 21 luglio 2005, con la quale la Camera di Commercio di Novara ha sottoposto all'attenzione di codesta Amministrazione la problematica di cui all'oggetto.</p> <p>Al riguardo si rappresenta quanto segue.</p> <p>L'articolo 1 della legge 122/92, al fine dichiarato di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, introduce la disciplina dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose, denominata appunto "attività di autoriparazione".</p> <p>Oggetto di interpretazione, ai fini di ciò che qui rileva, è l'inciso <i>adibiti al trasporto su strada di persone e cose</i>: si tratta cioè di capire se la condizione che il veicolo sia adibito al trasporto su strada di persone e cose sia scriminante ai fini dell'applicazione della legge in commento e, con particolare riferimento alla controversia insorta con l'Impresa rivoltasi alla</p> <p><i>p. 1/05</i></p>
---	--

Camera di Commercio di Novara, ai fini della registrazione al Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazioni di cui all'articolo 2 della citata legge.

Invero l'inciso sembra doversi leggere in stretta relazione con le finalità che la normativa in parola dichiara di voler soddisfare, ovvero un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale: ne deriverebbe che tale finalità ha rilevanza per il legislatore, in materia de qua, solo in quanto i veicoli ed i complessi di veicoli a motore siano adibiti al trasporto su strada di persone e cose, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione.

Nel caso prospettato dalla summenzionata Camera di Commercio, l'attività di riparazione o manutenzione sarebbe relativa a macchine per movimento di terra provviste di targa: per quanto è data di intendere dal riferimento ad escavatori, pale meccaniche, ruspe e terne potrebbe trattarsi di macchine operatrici disciplinate dall'articolo 58 CdS.

Attesa la irrilevanza, per quanto su esposto, della disciplina inerente a condizioni e limitazioni alla circolazione di tali veicoli, occorre valutare se gli stessi possano ritenersi come adibiti al trasporto di persone o cose.

In particolare, sotto il primo profilo, il comma 3 del citato articolo 58 prescrive che le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre compreso quello del conducente.

Quanto invece al trasporto di cose, l'articolo 58 comma 1 prescrive, tra l'altro, che le stesse possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Dalla normativa su riportata sembra doversi concludere che a norma dell'articolo 58 le macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose: invero, la previsione di un numero di posti, si sottolinea "per i soli addetti", non superiore a tre, incluso il conducente, nonché la possibilità di movimentare solo le cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, sembrano essere profili strettamente inerenti alla funzionalità stessa della macchina, senza i quali la medesima non sarebbe operativa.

Il che sembra essere concetto diverso ed ultroneo rispetto a quello di trasporto di persone o di cose.

In quanto su esposto è il parere dello scrivente.

Ministero delle Infrastrutture e della Navigazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA NAVIGAZIONE - 4

CF 474/474

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dot. ing. *M. Fumero*)

1.4 Lettera circolare del 31 marzo 2008, prot.2688 (testo in versione integrale)

Attività di riparazione pneumatici

Pervengono a questa Amministrazione numerosi quesiti da parte di Camere di commercio circa l'assoggettabilità alla disciplina recata dalla legge richiamata in oggetto dell'attività di "riparazione pneumatici".

Al riguardo la Scrivente, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge in parola, ovverosia che rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, esprime l'avviso che ai quesiti in parola debba essere data risposta positiva, e che, pertanto, per esercitare l'attività citata sia necessario possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge all'articolo 7, per l'attività di gommista di cui al comma 3, lettera d, dell'articolo 1*

Quanto indicato al paragrafo che precede è da riferire, a parere di questa Amministrazione, sia al caso in cui l'attività di riparazione pneumatici si inserisca in un ciclo di servizio completo (l'impresa X smonta il pneumatico danneggiato, lo ripara e quindi lo rimonta), sia nel caso in cui rappresenti una fase soltanto di detto ciclo di servizio (il pneumatico danneggiato viene smontato da un'impresa X, che lo porta a riparare presso un'impresa Y, che lo riconsegna all'impresa X a riparazione eseguita), in quanto si tratterebbe in ambedue i casi di una riparazione riferita ad uno specifico veicolo e tale da potere influire sulla sicurezza di marcia dello stesso.

Diverso è, invece, sempre ad avviso della Scrivente, il caso in cui l'attività di riparazione pneumatici si inserisca in un vero e proprio ciclo produttivo ("rigenerazione"), in cui una certa quantità di pneumatici usurati (di proprietà dell'impresa) viene rigenerata per essere successivamente commercializzata, in quanto l'attività in questione è sottoposta a propri e stringenti controlli amministrativi (omologazioni e quant'altro previsto dalla legge), e non riguarda, in ogni caso, il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo.

** ora lettera "c", per effetto delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore della L.224/2012*

1.5 Parere a privato (e p.c. alle Camere di commercio di Lecce e Bari) del 31 marzo 2014, prot.52372

Attività di installazione di apparecchiature ricetrasmittenti

Facendo seguito ad una precedente nota il Mi.S.E. ha ribadito che l'attività oggetto del quesito "*installazione apparecchiature ricetrasmittenti su autoveicoli*", così come descritta dal richiedente quesito, ancorché se avente ad oggetto attrezzature removibili, riguardando interventi che ricomprendono installazioni fisse all'interno e all'esterno dell'abitacolo (anche ai fini della sua sicurezza) e collegamenti fissi con l'impianto elettrico dei veicoli medesimi, rientrano nella tipologia di interventi soggetti all'applicazione della L.122/1992 e dunque possono essere effettuati solamente da imprese "abilitate" nel settore dell'autoriparazione ai sensi della legge medesima.

A supporto di tali considerazioni il Mi.S.E. ha ricordato quanto fatto conoscere dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.9921-RU del 28 marzo 2011 (all.2), nella quale in sostanza è stato affermato che qualsivoglia intervento su veicoli o complessi di veicoli a motore, ancorché se marginali o addirittura neanche richiedenti specifica e mirata professionalità, debbano essere effettuati esclusivamente da soggetti abilitati, fatto salvo quanto previsto dal secondo paragrafo dell'art.1, comma 2, laddove è specificato che "*Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri*

liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è dunque preclusa a chiunque non sia effettivamente abilitato ai sensi della legge 122/92. Nulla cambia - in termini di abilitazione - nel caso in cui l'impresa fosse abilitata ai sensi del d.m.37/2008, poiché tale abilitazione non avrebbe alcun effetto sulla possibilità di poter legittimamente svolgere attività in autoriparazione, concernendo il dm 37/2008 altra tipo di attività (installazione impianti tecnologici su edifici).

1.6 Parere a privato del 12 maggio 2014, prot.78415

Sostituzione di cristalli

È stato chiesto al Mi.S.E. quanto qui di seguito riportato:

“Diverse nostre Associazioni Territoriali ci segnalano che alcune Compagnie di assicurazione, contestano alla categoria dei carrozzieri i rimborsi per la sostituzione di cristalli, eseguita a regola d'arte, in un veicolo incidentato.

Dette imprese assicuratrici sostengono infatti che i carrozzieri dovrebbero procedere alla sostituzione dei cristalli solo se risultassero abilitati con specifica voce "sostituzione cristalli" annotata nelle rispettive iscrizioni camerali.

Questa interpretazione, da parte delle Compagnie di assicurazione, di gran lunga restrittiva nei confronti della categoria, potrebbe fra qualche tempo essere esercitata anche per altri interventi dovuti a sostituzione di fanaleria, specchietti retrovisori, tergicristalli ed altri interventi ancora.

Noi riteniamo, invece, che il comma 2) dell'art. 1 della legge 122/92 e successive modificazioni, non lasci alcun dubbio sul fatto che l'intervento in questione (così come altre tipologie di interventi non espressamente escluse dal suddetto comma) rientri nell'attività di autoriparazione. Un'impresa di carrozzeria abilitata ed iscritta nel registro di cui all'art. 2 della stessa Legge 122/92 non deve, pertanto, essere sottoposta ad ulteriori abilitazioni.

Chiediamo che il Suo Dicastero si pronunci formalmente in ordine a questa problematica per fugare ogni dubbio al riguardo”.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che le disposizioni previste all'art.1 non lascino adito a dubbi circa una qualsivoglia diversa interpretazione che non sia quella da sempre sostenuta dall'Amministrazione. È cioè indubbio che l'attività di montaggio/sostituzione dei cristalli debba essere esercitata solo da imprese abilitate nel settore carrozzeria, così come è altrettanto certo che non sia possibile procedere ad un'ulteriore frammentazione abilitativa del settore carrozzeria, non essendo ciò previsto dalla norma in parola. Dunque ogni eventuale limitazione imposta nel settore carrozzeria sarebbe contro norma e dunque - a parere del Mi.S.E. - illegittima.

A giustificazione di ciò ha infatti fatto presente che a differenza della normativa in materia di installazione di impianti dove, già vigente la legge 46/90, il DPR 558/99 aveva consentito la limitazione in voci all'interno di ogni singola lettera, lo stesso DPR nulla ha previsto riguardo alla disciplina della autoriparazione, e conseguentemente l'unica classificazione possibile è ora quella della divisione nelle tre sezioni espressamente previste dalla legge 122 stessa (fatto salvo quanto previsto - in via transitoria - dalla Legge 11 dicembre 2012, n.224 e dalla circolare n.3659/C dell'11.3.2013 per il solo settore meccatronica).

1.7 Parere alla CCIAA di Rieti del 27 marzo 2008, prot.2580
Costruzione di motori industriali

È stato chiesto al Mi.S.E. se sia possibile procedere al riconoscimento del requisito tecnico professionale di cui all'art.7, comma 2, lettera a) qualora l'interessato dichiari di aver maturato la propria esperienza professionale in qualità di operaio qualificato *presso industrie meccaniche operanti nel settore della costruzione di motori industriali.*

Il MI.S.E. in proposito ha rappresentato che l'art.7, comma 2, lettera a), abbia espressamente stabilito che l'esperienza professionale debba essere conseguita presso imprese operanti nel settore dell'autoriparazione disciplinato per l'appunto dalla L.122/1992, che all'art.1, comma 2 circoscrive l'ambito di operatività a quanto segue: *“Rientrano nell'attivit  di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonch  l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi”.*

Ne consegue, a parere del Mi.S.E., che sono dunque sottratte dall'applicazione della normativa in parola le attivit  di tipo industriale, quali l'attivit  di costruzione di automobili o di parti delle stesse, e che pertanto le esperienze professionali maturate presso siffatte imprese non possano essere ritenute idonee a soddisfare le condizioni previste dal succitato art.7 della Legge in parola.

1.8 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 3 giugno 2016, prot.157733
Impresa abilitata – manutenzione dei propri autoveicoli

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora un'impresa fosse legittimamente abilitata all'esercizio dell'attivit  di autoriparazione verso terzi, la stessa pu , indubbiamente, liberamente esercitare l'attivit  in parola anche rispetto ai propri autoveicoli.

Il Mi.S.E. ha inoltre precisato che quanto previsto dal D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558 *“Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivit  di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivit  di autoriparazione nonch  ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivit  di autoriparazione per esclusivo uso interno”* non trova, in questo caso, corretta applicazione poich  l'articolo disciplina una diversa situazione, esattamente contraria, ovverosia l'ipotesi di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attivit  ai soli fini interni; in tal caso l'impresa non potrebbe esercitare l'attivit  verso terzi (a meno che non presenti un'ulteriore SCIA che giustifichi tale cambiamento di attivit , che la Camera di commercio o l'organismo della Regione allo scopo deputato, se trattasi di impresa artigiana, dovr  puntualmente verificare, in quanto responsabile del procedimento autorizzatorio).

1.9 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Alessandria) del 23 ottobre 2015, prot.212139
Attivit  di autoriparazione svolta in occasione di competizioni automobilistiche

Con il suindicato parere il Mi.S.E. ha rappresentato circa l'esperienza professionale maturata dall'interessato come titolare di impresa di motoriparazione (dal 2009 al 2012) - impresa mai abilitata allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla L.122/92 - che la stessa non potrà essere presa validamente in considerazione ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7 della legge in parola.

L'impresa in parola risulta iscritta al Registro delle Imprese al solo fine di svolgere attività di *"autoriparazione meccanica motoristica per motocicli, in occasione di competizioni non su circuito e comunque non autorizzati a circolare su strada, con officina mobile in maniera itinerante"*.

A parere del Mi.S.E. la Camera di commercio di Alessandria, a suo tempo, a fronte di un'istanza di iscrizione datata aprile 2009 presentata dall'interessato per lo svolgimento dell'attività sopra riportata, non poteva in ogni caso procedere alla verifica - ai sensi della Legge 122/92 - del possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.7, *non potendo considerare l'attività dichiarata come rientrante nella Legge n.122/92.*

A supporto di ciò ha riportato quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 della Legge 122/92, laddove si precisa il contesto di applicazione della normativa in discorso:

"Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

Ha chiarito il Mi.S.E. che la legge in parola disciplina pertanto la sola attività di autoriparazione svolta *sui **veicoli sopraindicati autorizzati alla ordinaria circolazione stradale** e non dunque anche quella svolta su veicoli, ancorché su 2 ruote, non autorizzati a circolare su strada* (essendo la loro circolazione su strada consentita limitatamente al solo svolgersi delle competizioni sportive).

1.10 Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.9921-RU del 28 marzo 2011 in risposta a quesiti Mi.S.E. concernenti:

"attività di levabollì";

"oscuramento vetri auto con applicazione di pellicole omologate su vetri di autovetture";

"installazione apparecchi frigoriferi (a bordo di automezzi tipo camper, caravan, ecc..) e di celle frigorifere (su automezzi adibiti al trasporto di prodotti surgelati)";

"sbavatura e carteggiatura di carene motociclistiche";

"installazione di navigatori (impianti) satellitari e di ricerca persone, impianti stereo (autoradio) e impianti/sistemi di antifurto";

"installazione di scaffalature all'interno di un furgone"; "montaggio di ganci traino";

"montaggio accessori vari, paraurti, minigonne, spoiler vari, prese d'aria sui cofani, sostituzione fanali con altri omologati";

"installazione , ripristino e aggiornamento airbag".



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. 492/ RJ

Rif. n. 19643 del 03.02.2011

Roma, 18 marzo 2011

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE MERCATO
DIVISIONE XXI – REGISTRO IMPRESE
VIA SALLUSTIANA 53
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0067871 - 11/04/2011 - INGRESSO

Oggetto: richiesta parere Legge 122/1992 (Autoriparatori)

Codesto Dipartimento con ministeriale 19643 del 3 febbraio (comprensiva di quesiti progressi) chiede alla Scrivente di esprimere il proprio avviso su questioni inerenti la corretta applicazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 con precipuo riferimento alla assoggettabilità ad essa di talune specifiche categorie di Operatori meccanici.

Questa Direzione generale ben comprende l'esigenza che le domande di iscrizione agli Albi delle Camere di commercio siano sottoposte a vaglio rigoroso, e che perciò codesta Amministrazione istituzionalmente tenuta a disporre in materia intenda prevenire diversità di comportamenti sul territorio ed abusi anche in considerazione del fatto che gli Operatori che hanno ottenuto l'iscrizione possono poi svolgere, in regime di autorizzazione, attività di rilevante e primaria incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale.

Sta però di fatto che l'articolo 1 della Legge in questione, alla stregua del cui contenuto il richiesto parere va articolato, sembra formulato in guisa tale da far ricomprendere nella categoria la più ampia gamma di Operatori; e che in linea di principio (fatte salve le eccezioni elencate nel secondo comma) chiunque a qualsiasi titolo metta mano su veicoli di qualsiasi categoria abbia diritto – beninteso, in vigenza di altri requisiti – a vedersi riconosciuta la qualifica di Autoriparatore. Anche, si direbbe, coloro che

operano su un veicolo attuando interventi del tutto marginali ed anzi talora neanche richiedenti specifica e mirata professionalità:

Né, si ritiene, possono essere statuite con normativa che non abbia il rango di Legge disposizioni in qualche misura limitative.

Per quanto attiene in particolare, nell'ambito della casistica proposta, alla attività di installazione di ganci di traino, ci si limita ad evidenziare che di fatto le connessioni elettriche tra un veicolo traente ed uno rimorchiato sono, nella quasi totalità dei casi, già predisposte.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone la propria disponibilità a collaborare alla eventuale revisione del Corpo normativo di cui si è trattato

Il DIRETTORE GENERALE
(VITELLI dr. arch. Maurizio)



Direzione Generale per la Motorizzazione

Segreteria
dgmot.segri@mit.gov.it
tel. 06 41586236 - 8290 - 8297
fax 06 41586203

C:\Documents and Settings\mazzagun\i\Deskto\datavama_dgmit\segreteria_attarefDC\c_svepco
motorize_0_legge133_1992.doc 24/09/2011 12:40



gli interessati presentino una DIA (oggi SCIA) «<unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1993, n. 581>> all'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

Il comma 3 dell'articolo in questione prevede, d'altra parte, che: «<Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione>>».

Il comma 5 dispone, altresì, che «<l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane>>».

Il comma 6, infine, detta: «<I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane>>».

Risulta evidente, dall'esame delle disposizioni richiamate, che lo svolgimento delle attività in questione, sia che esse siano svolte in via primaria, oppure in via secondaria, oppure, ancora, in via strumentale, accessoria o per esclusivo uso interno (art. 1, c. 1, del citato art. 10), è subordinato all'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane) per le attività medesime.

Risulta pertanto esclusa, ad avviso della Scrivente, la possibilità di svolgere le predette attività in presenza della sola iscrizione nel REA.

Ne discende che le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che intendano svolgere le attività in parola in una delle modalità previste dall'art. 10, c. 1, del D.P.R. n. 358, ivi compresa, pertanto, l'attività di riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura prevista per l'avvio dell'attività di riparazione veicoli, con la presentazione della SCIA e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) competente.

Sembra appena il caso di evidenziare che l'iscrizione in parola dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 2188 cod. civ., i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate.



Sembra altresì opportuno evidenziare che le considerazioni sopra esposte possono essere estese anche ad altre tipologie di attività sottoposte ad un regime amministrativo.

Si fa riferimento, in particolare:

- alle attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale 37/2008 (per cui v. art. 3, c. 1; art. 11, c. 3; art. 15, cc. 3 e 4);
- le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge 82/1994, al decreto ministeriale 274/1997, al D.P.R. 558/1999, artt. 7 e 8 (per le quali, v. art. 7, c. 2; art. 8, c. 1, del D.P.R. n. 558).

Le suddette indicazioni non possono trovare, invece, applicazione per quanto riguarda le attività di facchinaggio di cui al decreto ministeriale 221/2003, attesa la specifica previsione recata dall'art. 3, c. 2, dello stesso, per la quale: «<Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7>>.

Circa, invece, il secondo quesito posto da codesta Camera - e cioè se il responsabile tecnico dell'associazione sopra indicata possa esercitare nei medesimi locali analoghe attività come imprenditore individuale, risultando quindi anche responsabile tecnico dell'impresa individuale medesima - si ritiene che, dall'analisi dell'art. 10, c. 4, del D.P.R. n. 558/1999 («<[...] l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, [...] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. [...]>>»), non emergano elementi ostativi in tal senso.

Si sottolinea, tuttavia, che in ogni caso, nel rapporto intercorrente tra il responsabile tecnico e l'associazione proponente, dovrà essere rispettato il principio "di immediatezza", oggetto di chiarimenti in numerose note e circolari della Scrivente, tra cui la circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, le cui indicazioni si intendono qui richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vucchio)

94C/0001225/125-54399

2.2 Parere alla CCIAA di Napoli dell'8 luglio 2015, prot.112052

Consorzio di imprese

Con il presente parere destinato alla Camera di commercio di Napoli il Mi.S.E. ha innanzitutto richiamato un altro precedente avviso (prot. n.104096 del 3 maggio 2012) formulato alla medesima Camera di commercio (avente per oggetto altre attività: pulizie e facchinaggio) poiché per la questione oggetto di quesito potevano essere utilizzati gli stessi principi ivi enunciati. Qui di seguito si riporta integralmente il parere richiamato medesimo:

< Con nota prot. n.9896/12 dell'11 aprile 2012, codesta Camera di commercio espone la seguente problematica:

<<Questo Ufficio ha ricevuto, da parte di un consorzio senza attività esterna, denuncia di inizio della seguente attività:

“Assunzione, per conto dei consorziati, anche mediante la partecipazione a gare ed appalti, dei seguenti servizi da eseguire per enti pubblici e privati: servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; servizi di facchinaggio e movimentazione merci; (il consorzio gestisce, promuove, disciplina e coordina le attività delle imprese consorziate per l'assunzione di appalti pubblici e privati”.

Premesso che tale attività è prevista nell'oggetto sociale, si chiede se essa rientra tra le attività di pulizia e di facchinaggio disciplinate, rispettivamente, dalla legge 82/1994 e dal decreto ministeriale 221/03 e da norme successive.

In altri termini si chiede se tale attività è soggetta ai requisiti previsti dalla normativa suddetta, ovvero, se le attività soggette alla normativa suddetta non sono da intendersi esercitate direttamente, ma solo attraverso le consorziate, e pertanto non soggette a requisiti specifici.

Si chiede, inoltre, se, in entrambi i casi su esposti, l'attività suddetta è subordinata all'esercizio effettivo delle attività di pulizia e di facchinaggio da parte delle consorziate al momento della denuncia>>.

In merito a quanto sopra, ritiene la Scrivente di potere formulare le seguenti considerazioni.

Lo svolgimento delle attività in parola, così come di altre attività (autoriparazione, impiantistica) rimesse alla vigilanza di questa Amministrazione presuppone l'iscrizione nel registro delle imprese e/o nell'albo provinciale delle imprese artigiane (v, al riguardo, il parere ministeriale prot. n. 214354 del 14/11/2011, diramato a tutte le camere di commercio), salvo alcuni specifici casi espressamente previsti dalla legge (art. 3, c. 2, d.m. 221/03).

Suscita pertanto perplessità la richiesta presentata da codesta Camera, in quanto riferita ad un consorzio senza attività esterna (art. 2602 c.c.) che, come noto, non può essere iscritto nel registro delle imprese (argomentando ex art. 7, c. 2, n. 3, del D.P.R. 581/1995).

La perplessità aumenta, poi, valutando che l'oggetto sociale (e l'attività denunciata) del consorzio in questione contempla “l'assunzione, per conto dei consorziati, anche mediante la partecipazione a gare ed appalti, dei seguenti servizi [...]”; attività che, in quanto svolta con terzi, appare esercitabile solo da un consorzio con attività esterna ex art. 2612 c.c. o da una società consortile.

Si ritiene, pertanto, che debba essere prioritariamente espletato un attento controllo da parte di codesta Camera circa il corretto inquadramento del consorzio in questione.

Se esso è effettivamente, un consorzio senza attività esterna (deputato, cioè, a regolare e coordinare l'attività dei consorziati e non a svolgere attività con soggetti

esterni al consorzio stesso) non può essere iscritto al registro delle imprese e non può, conseguentemente, svolgere le attività in parola (partecipazione a gare d'appalto nelle materie in questione - pulizia e facchinaggio - per conto dei consorziati), dovendo, pertanto, la denuncia essere rigettata.

Ove, invece, risulti che si tratta di un consorzio con attività esterna (art. 2612 c.c.), si ritiene che si debba prendere spunto, in primo luogo, da quanto previsto dall'art. 3, c. 1, del ridetto decreto 221/03, che recita:

"I consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7".

I tre articoli in ultimo citati, rubricati, rispettivamente, "requisiti di capacità economico-finanziaria", "requisiti di capacità tecnico-organizzativa" e "requisiti di onorabilità", come modificati ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.L. 7/2007, individuano i requisiti che devono essere dichiarati nella SCIA dalle imprese intenzionate a svolgere le attività in questione.

Se ne deduce, ad avviso della Scrivente, che il consorzio ex art. 2612 c.c., intenzionato a partecipare alle gare d'appalto dei servizi in questione per conto delle imprese consorziate, non è tenuto, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività stesse: tali requisiti, infatti, sono già posseduti direttamente dalla imprese consorziate, alle quali verrà poi affidato il concreto svolgimento dei servizi in questione.

Sarà pertanto sufficiente che il consorzio ex art. 2612 c.c. specifichi, nell'ambito del modulo XX-note, da allegare al modulo S5 in sede di denuncia delle attività in questione, gli estremi (nome e CF) delle proprie consorziate i cui requisiti, ai fini dello svolgimento delle attività in parola, siano già stati positivamente valutati dalla camera di commercio o dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane in sede di avvio dell'attività.

Tali indicazioni appaiono estensibili, in via analogica, pur nel silenzio della specifica normativa, anche alle attività di pulizia e connesse.

Ovviamente - e con ciò si fornisce risposta all'ultima domanda posta da codesta Camera - l'elenco dovrà contemplare imprese consorziate che abbiano già presentato la DIA o SCIA (in quanto è in tale contesto che si verificano i requisiti di legge) e che, in ogni caso, siano attive.

Si coglie infine l'occasione per puntualizzare che, nel silenzio delle normative citate e considerata la modalità operativa dei consorzi in questione, ad avviso della Scrivente non sussiste attualmente la possibilità di riconoscere agli stessi una propria autonoma fascia di classificazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, salvo lo specifico caso in cui essi procedano all'erogazione dei servizi in parola mediante strutture aziendali di cui siano direttamente titolari; sussistendo in tale ipotesi il presupposto per il loro pieno assoggettamento, per tale profilo, alle normative in esame>.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha pertanto rappresentato che qualora un Consorzio di imprese possieda ed operi - nel settore dell'autoriparazione - attraverso una propria comune struttura di impresa, e dunque non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati, è indispensabile che il Consorzio stesso nomini, per le attività disciplinate dalla legge in oggetto, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali, ed ottenga pertanto la relativa abilitazione da parte della Camera di commercio.

Viceversa, in mancanza di una comune struttura operativa nel settore dell'autoriparazione, come sembrerebbe evidente dal quesito proposto, risulterebbe a carico del singolo consorziato delegato all'esecuzione dei lavori di autoriparazione l'onere del possesso dei requisiti tecnico professionali nel settore in parola, debitamente accertati dalla Camera di commercio. Il consorziato deve pertanto essere abilitato.

3. REQUISITI MORALI

3.1 Parere alla CCIAA di Frosinone del 25 maggio 2011, prot.98947

Requisito di onorabilità - violazione direttive comunitarie in materia di rifiuti

La Camera di commercio di Frosinone ha chiesto di conoscere se possa ritenersi sussistente il requisito di onorabilità di cui all'art.7, comma 1, lettera b) della legge in parola e, conseguentemente, possa essere legittimamente nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione (gommista) un soggetto che sia incorso nella condanna detentiva (definitiva nel 1997) per violazione delle direttive comunitarie relative ai rifiuti (art.25, comma 3 del DPR 10.9.1982, n.915), poiché realizzò di propria iniziativa una discarica non autorizzata di pneumatici usati.

Ha altresì chiesto se al caso in questione possa trovare attuazione quanto già stabilito dal Mi.S.E. con nota n.389878 del 30 novembre 1995, laddove è stato precisato che alla previsione normativa di cui all'art.7, comma 1, lettera b) debbono essere ricompresi anche i reati comunque connessi nell'esecuzione dell'attività di autoriparazione, cioè realizzati utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque commesse in occasione dell'attività di autoriparazione, anche tenuto conto della particolare delicatezza degli interessi che concernono la materia della circolazione stradale, sulla cui sicurezza il legislatore ha inteso prevedere idonee garanzie individuando nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività di autoriparazione.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto segue:

“In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali e morali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, responsabile del procedimento. Pur tuttavia, si ritiene utile nonché doveroso, per lo spirito di collaborazione che deve animare gli Enti pubblici, fornire risposta al quesito proposto rappresentando, al riguardo, di poter esprimere parere favorevole all'estensione del parere pronunciato da questa Amministrazione con nota n.389878/1995 al caso qui sopra prospettato, e pertanto di ritenere condivisibile non consentire al soggetto in parola di essere nominato - per i motivi sopraesposti - responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione”.

3.2 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 25 maggio 2011, prot.98416

Requisito di onorabilità - fallimento

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possa ritenersi sussistente il requisito di onorabilità di cui all'art.7, comma 1, lettera b) della legge in parola e, conseguentemente, possa essere legittimamente nominato responsabile tecnico di

un'impresa di autoriparazione un soggetto che sia stato dichiarato fallito in qualità di socio di una società di persone.

Il Dicastero ha risposto come qui di seguito riportato:

“In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali e morali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Napoli, in quanto responsabile del procedimento (la S.V. ha peraltro comunicato che codesta Camera, che legge per conoscenza, ha respinto l'istanza presentata dall'interessato).

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno fornire risposta al quesito proposto rappresentando, al riguardo, di poter esprimere parere favorevole alla possibilità che l'interessato (anche se dichiarato fallito) possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione, tenuto conto che l'art.7, comma 1, lettera b) in parola prevede unicamente che il responsabile tecnico non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.

Pertanto, in assenza di altre cause ostative come, ad esempio, la presenza di pene accessorie poste a carico dell'interessato (es.: inabilitazione a ricoprire cariche direttive o sociali), si ritiene che nulla osta alla predetta nomina”.

4. IMMEDESIMAZIONE

4.1 Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 (stralcio: punti 4b e 4c)

Immedesimazione e univocità: institore, titolare, dipendente, socio, familiare collaboratore

“.....4b) (univocità del rapporto) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alla prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (artt. 2203 e segg.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello Scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

4c) (natura del rapporto) Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di autoriparazione debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di titolare, di dipendente, di socio o di familiare collaboratore.....”.

4.2 Parere alla CCIAA di Padova del 26 gennaio 2018, prot.46058

Procura

Il Mi.S.E. ha ribadito in materia di “procura” i principi già affermati con precedenti pareri riguardanti sia la Legge 46/90 che il decreto ministeriale 37/2008 (installazione di impianti tecnologici), applicabili per analogia anche al settore dell'autoriparazione, che cioè possa essere nominato responsabile tecnico il solo soggetto dotato di una procura institoria, poiché solo con una procura institoria un soggetto può ritenersi immedesimato nell'impresa.

4.3 Parere alla CCIAA di Napoli del 17 dicembre 2015, prot.275655

Incompatibilità con lo svolgimento di altra attività

Con il quesito della Camera di commercio di Napoli è stato espressamente richiesto al Mi.S.E. quanto segue:

“Oggetto: L. 122/92 e L.82/94 - Responsabile tecnico/Preposto alla gestione tecnica e incompatibilità con altre attività.

Con riferimento a precedenti pareri con cui il MiSE si è espresso in merito alle incompatibilità della carica di R.T. (di cui al DM.37/2008) con altre attività, ritenendo appunto tale carica incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività subordinata o autonoma (parere Mi.S.E. a privato prot. n.14963 del 05/08/08), inclusa l'attività svolta come amm.re o liquidatore di società, anche non impiantistica (parere Mi.S.E. alla CCIAA di Firenze prot. 29404 del 01/10/08), l'ufficio scrivente chiede se tale principio di incompatibilità può essere esteso alle attività di autoriparazione e di pulizia con riferimento alle rispettive cariche di Resp.le Tecnico e Preposto alla gestione tecnica, vista l'analogia delle attività più volte richiamata dallo stesso MiSE”.

In proposito il Mi.S.E. ha espresso il proprio avviso, come qui di seguito riportato:
<Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera di commercio, se territorialmente interessata al procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame facendo presente quanto segue.

In passato questa Amministrazione ha ritenuto opportuno di dover fornire, in relazione alle attività regolamentate sopracitate (autoriparazione, pulizie, impiantistica nonché, seppur non incluso nel quesito in esame, facchinaggio, ormai da tempo attività non più regolamentata in quanto liberalizzata con l'entrata in vigore del decreto legge 31.1.2007, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40), delle direttive che disciplinassero – in maniera più o meno uniforme – le attività in parola, che avevano come comune denominatore quello di prevedere la nomina di un responsabile tecnico, ovvero di un soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali (e, per talune attività, anche di quelli morali) che rispondesse verso terzi per l'attività (regolamentata) svolta dall'impresa.

Si è dunque giunti nel tempo all'emanazione dell'ultima circolare n.3597/C del 27.1.2006, che seppur riguardante il facchinaggio ha assunto valenza anche per le altre attività regolamentate, con la quale è stato stabilito che “In merito, poi, alla possibilità che un medesimo soggetto venga nominato preposto alla gestione tecnica per conto di più imprese, è stata ribadita la preclusione già indicata con riferimento ad altre attività soggette ad analoga disciplina, tenuto conto delle caratteristiche di stabilità e continuità che connotano il rapporto del preposto con l'impresa.

Le indicazioni fornite in passato da questa Amministrazione tuttavia hanno sempre avuto carattere generale, dovendo poi tale indicazioni essere confrontate con la singola specifica disciplina prevista dalla varie attività sopraindicate, laddove prevedevano norme ancora più stringenti.

Premesso ciò, allo stato attuale l'orientamento ministeriale interpretativo della normativa vigente - ormai consolidato nel tempo - risulta essere il seguente.

*Relativamente all'attività di **autoriparazione** è stato affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico.*

Già con circolare n.3286/C del 19 giugno 1992, questa Amministrazione aveva fatto esplicito richiamo, in materia di responsabile tecnico, al principio dell'univocità del rapporto: "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa....".

Si rappresenta tuttavia che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto.

In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovverosia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica delle 2 distinte imprese di autoriparazioni e la "continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)", al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti.

Peraltro, già in precedenza questo Ministero aveva consentito, nel caso in cui due diverse officine fossero state contigue tra loro o comunque talmente prossime da consentire - nella realtà dei fatti - al responsabile tecnico di ambedue le sedi, di svolgere - con totale e piena responsabilità - la propria funzione, la possibilità di derogare dal principio di univocità summenzionato.

In generale è stato comunque rappresentato che l'attività di responsabile tecnico sia incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa, qualora la stessa ovviamente fosse esercitata nel corso dell'orario di apertura dell'officina, per le stesse motivazioni enunciate con la presente nota.

In merito invece all'attività di **pulizie** (limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) si rappresenta che la normativa non si discosta da quella dell'attività di autoriparazione se non per il fatto - comunque sostanziale - che non è prevista la nomina a responsabile tecnico per ciascuna unità locale; da questo punto di vista la regolamentazione dell'attività di pulizie (si ripete, limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) trova maggiore assonanza con l'attività di installazione impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008, laddove è prevista la nomina di un solo responsabile tecnico (ciò non toglie che possano esserne nominati più d'uno, ma tale possibilità rientra nella sfera decisionale della singola impresa operante, per l'appunto, in uno dei due settori in parola: impiantistica e pulizie).

Dal punto di vista dell'incompatibilità circa la nomina a responsabile tecnico presso più imprese operante nel settore di pulizia si ritiene di ribadire il concetto espresso con circolare n.3597-C del 27.1.2006 sopra evidenziato. Relativamente invece all'incompatibilità o meno della nomina a responsabile tecnico rispetto al contemporaneo esercizio di altra attività più o meno continuativa, si chiarisce che la normativa vigente nel settore - a differenza di quella prevista dal D.M. 37/2008 e dalla L.122/1992 - non prevede espressamente o implicitamente alcuna forma di limitazione. Si reputa tuttavia opportuno rappresentare, in linea generale, che proprio per le responsabilità che risultano in capo al responsabile tecnico dell'impresa di pulizie sarebbe da escludere o comunque limitare fortemente, valutando comunque caso per caso, ogni possibile svolgimento di altra attività continuativa - parallela a quella di responsabile tecnico del settore pulizie - ancorché se esercitata in altro settore produttivo>.

4.4 Parere alla CCIAA di Napoli del 5 dicembre 2012, prot.249624 Socio accomandante e Presidente del C.d.A.-Immedesimazione

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possano abilitare un'impresa di autoriparazione un socio accomandante (in una impresa strutturata nella forma di società in accomandita semplice o per azioni) o il Presidente del C.d.A. (in una impresa costituita nella forma di società di capitale).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato in merito al quesito relativo al socio accomandante, che questa Amministrazione conferma quanto già precisato con precedenti pareri ministeriali, che cioè qualora l'interessato fosse realmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali, possa abilitare l'impresa in parola, costituita nella forma giuridica di società in accomandita semplice (o per azioni), solo in qualità di **socio accomandatario/prestatore d'opera ovvero di socio accomandatario/legale rappresentante** dell'impresa di autoriparazione.

In merito al quesito relativo al Presidente del C.d.A. ha invece fatto presente che qualora la stessa carica non sia onoraria ma costituisca il presupposto dell'esercizio della legale rappresentanza, nulla osterebbe all'abilitazione dell'impresa di autoriparazione da parte del medesimo soggetto”.

4.5 Parere alla CCIAA di Frosinone del 4 luglio 2013, prot.113156 Socio di capitale e associato in partecipazione

Al Mi.S.E. è stato chiesto se - in linea di principio - un soggetto che fosse socio di capitale presso un impresa di autoriparazione o di installazione impianti possa abilitare la relativa impresa (qualora ovviamente possieda i requisiti prescritti dalla normativa vigente e non ricorrano eventuali cause ostative) attraverso la stipula di un contratto di *associazione in partecipazione mediante il quale assumerebbe il ruolo di “*associato in partecipazione*”.

In proposito è stata fornita la seguente risposta:

“.....Al riguardo si ritiene che le due cariche – socio di capitale e associato in partecipazione (responsabile tecnico) non siano pienamente compatibili in quanto l'associato in partecipazione, secondo quanto previsto dal Codice Civile, pur potendo partecipare, sotto varie forme, alla vita sociale dell'impresa (come, ad esempio: partecipazione agli utili d'esercizio; possibilità di svolgere attività di controllo sull'impresa; diritto a ricevere il rendiconto;eventuale partecipazione alle perdite d'esercizio) è però, di fatto, un soggetto esterno all'impresa. È ovvio che il “socio di capitale” è soggetto interno all'impresa, essendo uno dei proprietari della medesima.

L'interessato potrebbe dunque abilitare l'impresa solo in qualità di “socio prestatore d'opera”. Tale eventualità renderebbe peraltro inutile l'eventuale stipula del contratto di associazione in partecipazione. Il ruolo di associato in partecipazione/responsabile tecnico peraltro sarebbe anch'esso incompatibile con la figura di socio prestatore d'opera, eventualmente ricoperta dell'interessato nell'impresa”.

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

4.6 Parere a privato del 14 dicembre 2015, prot.271163 Coadiuvante

Da un privato è stato richiesto al Mi.S.E. il proprio avviso in merito a talune questioni, come qui di seguito riportato:

“... per quanto riguarda l'attività di autoriparazione ex L.122/92 sono a chiedere i seguenti quesiti:

1) premesso che sono considerati "immedesimati" al fine dell'assunzione della carica di Responsabile Tecnico i seguenti soggetti:

- il titolare;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d'opera;
- il familiare collaboratore;
- l'istitutore;
- l'associazione in partecipazione;

si chiede se possa essere assimilato al familiare collaboratore anche il familiare "coadiuvante"; a parere di chi scrive il DPR 558/1999 l'art.10 stabilisce solamente che "Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno", lasciando ampi spazi di interpretazione e consentendo quindi altre figure giuridiche "lavorative" quali il coadiuvante familiare;

2) in caso affermativo al quesito numero uno, si chiede come sia possibile dimostrare il rapporto di immedesimazione del coadiuvante familiare che non sia iscrivibile all'INPS (in quanto soggetto ad obbligo assicurativo INPS come lavoratore dipendente subordinato di altra impresa). Potrebbe essere sufficiente l'iscrizione all'INAIL? Si precisa infatti che, salvo errori (e a parere di chi scrive) secondo l'art. 2 L.463/1959 sono iscrivibili all'INPS, tra l'altro, i familiari coadiuvanti che svolgono l'attività con l'imprenditore in maniera abituale e prevalente. Nel caso oggetto di quesito, il coadiuvante svolgerebbe l'attività in maniera abituale garantendo la propria presenza ma non sarebbe la propria attività lavorativa prevalente...”.

In proposito il Mi.S.E. ha risposto secondo quanto appresso indicato:

“..... Si rappresenta innanzitutto che per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), entrato in vigore il 25/06/2015, non sia più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m. in oggetto. L'art.53 del decreto legislativo in parola ha infatti stabilito che <... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro>. Ha altresì stabilito che < I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione >.

Relativamente all'oggetto del quesito, overosia se la figura del coadiuvante familiare possa considerarsi < immedesimato > in un'impresa di autoriparazione di cui alla Legge 122/92, si rappresenta - nel caso specifico sopra descritto - al di là di qualsivoglia altra considerazione da fare sull'immedesimazione nell'impresa, che il fatto stesso che il soggetto < coadiuvante familiare > svolga, in caso di effettiva nomina, l'attività di Responsabile Tecnico < in maniera abituale, garantendo la propria presenza, ma non sarebbe la propria attività lavorativa prevalente >, essendo un lavoratore dipendente subordinato presso altra impresa, tale ipotesi apparirebbe in contrasto con le direttive da sempre impartite da questa

Amministrazione (in tema di rapporto di immedesimazione tra impresa e responsabile tecnico), avendo da sempre affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva, perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina.

Le stesse disposizioni di cui al D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558, art.10, prevedono espressamente che le imprese di settore debbono possedere i requisiti previsti dall'art.7 della legge in oggetto presso ciascuna unità locale sede di officina. Il comma 4 dell'art.10 del DPR 558/1999 stabilisce infatti quanto segue: < Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 >.

Ne consegue dunque, e sarebbe illogico ritenere altrimenti, che ci debba essere un responsabile tecnico diverso presso ciascuna officina unità locale, che lo stesso sia ovviamente ritenuto immedesimato con la relativa impresa di autoriparazione e che lo stesso intrattenga con l'impresa un rapporto di lavoro che sia di tipo continuativo, affinché possa esplicare < un costante controllo > sull'attività svolta dall'officina unità locale per la quale è stato nominato responsabile tecnico.

Se il Legislatore non avesse avuto l'intenzione di prevedere l'esercizio continuativo del controllo sull'attività svolta da ciascuna officina unità locale, non avrebbe dovuto vincolare l'apertura di una nuova officina unità locale (ovviamente nell'ambito di un'impresa già iscritta e abilitata) alla nomina di un altro responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionale (debitamente accertati e riconosciuti dalla Camera di commercio), avrebbe cioè potuto semplicemente prevedere un unico responsabile tecnico per ciascuna impresa di autoriparazione, al di là del numero delle unità locali eventualmente costituite da ciascuna impresa di autoriparazione, come invece avviene, ad esempio, nell'attività di installazione di impianti disciplinata dal dm 37/2008.

Ha invece in tal senso, ritenuto opportuna/necessaria la presenza del responsabile tecnico presso ciascuna officina unità locale il cui controllo deve inevitabilmente essere esercitato in maniera costante/continuativa, poiché altrimenti non avrebbe ragion d'essere”.

4.7 Parere a privato (e alla CCIAA di Cagliari) del 3 ottobre 2016, prot.307103

Livello di inquadramento nell'impresa del responsabile tecnico

Il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato - in relazione al livello di inquadramento del responsabile tecnico - di non essere competente in materia di lavoro e, pertanto, di non poter esprimere qualificati pareri al riguardo.

Premesso ciò ha tuttavia ritenuto opportuno precisare che la legge 122/92 non abbia espressamente stabilito il livello di inquadramento che debba possedere il lavoratore dipendente nel caso in cui lo stesso debba abilitare l'impresa di autoriparazione.

Ha tuttavia rappresentato che debba essere comunque un inquadramento che consenta al medesimo di esercitare effettivamente l'attività di **controllo** ed

eventualmente di **surrogamento** rispetto a quella esercitata dagli operai autoriparatori.

Ha altresì affermato che sia in ogni caso necessario che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico.

Ha citato in proposito la Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 laddove è previsto, in tema di univocità del rapporto del responsabile tecnico, che *"stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico"*.

Ha dunque ribadito la necessità primaria di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti, ovvero sia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica nell'impresa e la continuità e assiduità della prestazione presso l'officina per la quale l'interessato è nominato responsabile tecnico.

4.8 Parere a privato (e alla CCIAA di Perugia) del 21 marzo 2018, prot.116015

Apprendista - part-time - istitutore

Il Mi.S.E. ha rappresentato con proprio parere, a seguito di un quesito presentato da un privato, quanto segue:

1) ha fatto innanzitutto presente che, pur non sussistendo alcun elemento ostativo - a livello di previsione normativa di cui alla Legge 122/1992 - alla nomina di un apprendista a responsabile tecnico, la normativa che ha istituito l'apprendistato non possa oggettivamente essere considerata applicabile al caso prospettato dal proponente quesito, poiché il contratto d'apprendistato è previsto proprio ai fini di formare la professionalità base dell'apprendista, fargli acquisire competenze che gli consentano di entrare poi a pieno titolo nel mondo del lavoro, situazione che invece contrasta con l'attribuzione della funzione di responsabile tecnico che deve essere necessariamente già previamente formato con successivi step di esperienza, che gli consentono di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa in parola;

2) relativamente all'ipotesi che l'interessato sia part-time al 60% il Mi.S.E. ha rappresentato di aver più volte ribadito in passato, anche in materia di autoriparazione, che l'esercizio della funzione di responsabile tecnico in modalità part-time costituisca un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 122, nonché dall'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, che impongono, per le imprese svolgenti l'attività in questione, la preposizione all'attività tecnica in modo costante e continuativo, di un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; in tale sede ha pertanto confermato quanto in precedenza affermato;

3) circa la possibilità che l'interessato possa essere nominato responsabile tecnico mediante l'attribuzione di una procura institoria, il Mi.S.E. ha rappresentato che l'argomento "institore/responsabile tecnico" è già stato oggetto di apposito favorevole pronunciamento avvenuto con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, laddove è stato previsto che "considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge"; la predetta circolare concerneva le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, è stata da sempre considerata - a parere del Mi.S.E. - idonea a disciplinare casi simili connessi alla materia di autoriparazione; ha infine ricordato che la procura institoria debba necessariamente ricomprendere l'intera attività imprenditoriale (sia pure riferita alla localizzazione o al ramo d'azienda), in ossequio alle disposizioni previste nel codice civile; non può dunque avere un'efficacia giuridica ristretta ad un solo specifico settore aziendale, poiché in tal caso non avrebbe le caratteristiche e la valenza di una procura "institoria".

4.9 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Bolzano) del 27 marzo 2012, prot.78042
Part-time

È stato chiesto da un privato di far conoscere se un impresa di autoriparazione che svolga l'attività di gommista "a orario pieno" possa nominare responsabile tecnico un preposto assunto con contratto "part-time".

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto segue:

"Occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Bolzano, in quanto responsabile del procedimento.

In merito alla possibilità che il preposto possa essere nominato responsabile tecnico con rapporto di lavoro dipendente part-time si rappresenta che la situazione descritta configurerebbe un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 122, nonché dall'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, che impongono, per le imprese svolgenti l'attività in questione, la preposizione all'attività tecnica, in modo costante e continuativo, di un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Si rileva peraltro che tale situazione appare in contrasto con le indicazioni a più riprese fornite dalla scrivente Amministrazione in tema di rapporto di immedesimazione tra impresa e suo responsabile tecnico.

Appare possibile, sotto tale profilo, il rinvio alle indicazioni contenute nella circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, sulla sicurezza degli impianti che, per gli aspetti del rapporto di immedesimazione, come in più occasioni chiarito, può ritenersi applicabile anche alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 122/1992. Qui, ai punti 4c) e 4d), è detto quanto segue:

<< 4c) Il richiamo fatto alla figura dell'institore, nel punto 4°) della circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, è di tipo analogico e ha lo scopo di sottolineare la natura del rapporto di collaborazione, di natura sostitutiva che deve instaurarsi tra

il responsabile tecnico e il titolare dell'impresa per gli adempimenti e le responsabilità connessi alle attività di cui al 1° comma dell'articolo 2 della legge.

Al riguardo si precisa di ritenere che la < preposizione > non richieda specifica procura e che ai fini della necessaria pubblicità sia sufficiente quella effettuata dal Registro delle Ditte o dall'Albo delle Imprese Artigiane ove, nelle posizioni di iscrizione, relativamente a ciascuna impresa, risulterà il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali. [...];

4d) Si conferma che il termine "immedesimazione", che compare in precedenti circolari, va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

Resta inteso, pertanto, che nel caso della legge 46/90 [e, come sopra evidenziato, anche della legge n.122/1992] il < preposto (responsabile tecnico) > di cui all'art. 2 della stessa legge, è colui che surroga il titolare (privo dei necessari requisiti tecnico-professionali) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico >>.

Indicazioni chiare, in merito all'argomento in esame, sono rinvenibili, d'altra parte, anche nella circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998. Ivi viene richiesto, al responsabile tecnico, di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

<<Il sottoscritto _____, nominato responsabile tecnico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa>>.

Risulta illogico ritenere che un responsabile tecnico che intrattiene con l'impresa un rapporto di lavoro a tempo parziale, possa esplicare < un costante controllo > sull'attività dalla stessa svolta.

Una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra esposto appare desumibile, ad avviso della Scrivente, anche dalla circolare del Ministero dei trasporti e delle navigazione - Dipartimento trasporti terrestri del 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, si ribadisce che la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale".

5. UNIVOCITÀ - OFFICINE CONTIGUE

5.1 Parere a privato del 19 giugno 1995, prot.387550 (stralcio: punto e) Officine contigue - nomina del responsabile tecnico

“punto e) : di norma come precisato dallo Scrivente con la citata circolare 3286/C del 19 giugno 1992, al punto 4b), ogni officina deve avere un proprio responsabile tecnico anche se la stessa fa capo alla medesima impresa.

Peraltro, al verificarsi di tale ultima circostanza, ad avviso dello Scrivente, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locali (officine) che risultano tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale, piena responsabilità la propria funzione.

*La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che all'atto della *comunicazione di inizio attività dovrà darne esplicita notizia”.*

**(ora SCIA)*

5.2 Parere alla CCIAA di Asti del 9 dicembre 2009, prot.113217

Univocità - officine coinquiline

La Camera di commercio di Asti ha presentato un quesito al Mi.S.E. con il quale ha rappresentato che presso i suoi uffici è giunta una *dichiarazione di inizio attività da parte di una società a responsabilità limitata per l'esercizio dell'attività di autoriparazione in tutti e quattro i settori disciplinati dalla Legge 122/92.

Ha altresì fatto presente che l'impresa ha nominato due responsabili tecnici, entrambi amministratori della s.r.l., uno per il settore di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria, e l'altro per il settore elettrauto. Quest'ultimo è anche titolare di un'impresa individuale artigiana operante nel settore di meccanica-motoristica ed elettrauto, la cui sede legale e operativa coincide con quella della società in questione.

Premesso quanto sopra l'Ente camerale chiede di conoscere se il caso in questione rientra nella fattispecie di cui al parere Mi.S.E. prot. n.388195 del 2.8.1995, che faceva positivamente riferimento alla possibilità che due distinte officine della medesima impresa di autoriparazione avessero il medesimo responsabile tecnico purché le stesse risultassero tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire, nella realtà dei fatti, al responsabile tecnico in questione di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione”.

In proposito il Mi.S.E. ha formulato la seguente risposta:

“Al riguardo si rappresenta che la normativa vigente impone alle Camere di commercio la sola verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art.7 della L.122/92.

Dall'attenta lettura della normativa si evidenzia che non risultano previsti motivi di incompatibilità che non consentano, a una medesima persona, di essere nominato responsabile tecnico in 2 diverse imprese di autoriparazione qualora le imprese medesime siano < contigue > tra loro (la situazione prevista nel sopracitato parere ministeriale ben si adatta al caso in questione, in quanto trattasi di due imprese aventi la < medesima sede operativa >), o che, ad esempio, impediscano ad una medesima impresa di autoriparazione di nominare 2 diversi responsabili tecnici (in questo caso uno per il settore di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria, e l'altro per il settore elettrauto).

Pertanto, a parere dello Scrivente, nulla osta al riguardo, sempreché tale s.r.l. non sia costituita come impresa artigiana, al fine di non incorrere nel divieto di cui all'art.3, ultimo capoverso della L.443/85 (legge quadro per l'artigianato), che stabilisce: < In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana >.

Naturalmente, tenuto conto della presenza di un < socio-artigiano-responsabile tecnico > nell'impresa in esame, occorre verificare che non sussistano altre cause ostantive stabilite per l'artigianato dalla legislazione regionale".

* (ora SCIA)

5.3 Parere alla CCIAA di Taranto del 15 dicembre 2015, prot.273024 Incompatibilità con altre attività lavorative – officine limitrofe

La Camera di commercio di Taranto ha presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:
"La Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 prevede in tema di univocità del rapporto del responsabile tecnico che: "stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico".

Alla luce di quanto previsto dalla predetta circolare si chiede di voler chiarire/confermare:

- 1) se l'amministratore di una società possa assumere la qualifica di responsabile tecnico per le attività di autoriparazione, risultando questi già responsabile tecnico in un'altra società di autoriparazioni (rapporto di immedesimazione: socio dipendente), col presupposto che l'attività è esercitata nello stesso luogo (nel caso di specie la prima società risulta aver sublocato parzialmente in favore della seconda una porzione del locale commerciale);
- 2) se la qualifica di responsabile tecnico di impresa di autoriparazione, stante l'univocità del rapporto, sia incompatibile con altre attività lavorative ovvero altre qualifiche".

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato quanto segue:

<Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto responsabile esclusiva del procedimento in parola. Pur tuttavia, nello spirito di collaborazione tra Enti pubblici, si ritiene comunque opportuno rispondere al quesito proposto rappresentando che questa Amministrazione ha da sempre affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico.

Già con circolare n.3286/C del 19 giugno 1992, questa Amministrazione aveva fatto esplicito richiamo, in materia di responsabile tecnico, al principio dell'univocità del rapporto: < Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa.... >.

Si rappresenta tuttavia che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto.

In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovverosia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica delle 2 distinte imprese di autoriparazioni e la < continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa) > al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti.

Peraltro, già in passato, questo Ministero con nota n.388195 del 2 agosto 1995 aveva consentito, nel caso in cui due diverse officine fossero state contigue tra loro o comunque talmente prossime da consentire - nella realtà dei fatti - al responsabile tecnico di ambedue le sedi, di svolgere - con totale e piena responsabilità - la propria funzione, la possibilità di derogare dal principio di univocità summenzionato.

Ritornando al quesito in esame, proponendo il caso di due diverse imprese allocate nel medesimo locale commerciale si ripresenterebbe la medesima fattispecie sopra prevista, che dunque, rientrando pienamente nell'eccezione contemplata nei casi sopradescritti, consentirebbe al responsabile tecnico in parola di abilitare ambedue le imprese.

Resta inteso che l'attività di responsabile tecnico sia incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa, qualora la stessa ovviamente fosse esercitata nel corso dell'orario di apertura dell'officina, per le stesse motivazioni enunciate con la presente nota”.

5.4 Parere a privato del 18 marzo 2013, prot.44773

Responsabile tecnico in due diverse imprese distanti, l'una dall'altra, circa 10 metri

Con un quesito è stato tra l'altro richiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un socio elettrauto possa essere nominato responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazione qualora non cessasse la propria posizione come titolare di impresa individuale esercente attività di autoriparazione, nel caso che i locali delle due distinte imprese dove verrebbero svolte le due attività fossero distanti circa 10 metri.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto segue:

“In passato questa Amministrazione con nota n.388195 del 2.8.1995 ha già dato parere favorevole circa la possibilità che due distinte officine della medesima impresa di autoriparazione avessero il medesimo responsabile tecnico purché le stesse risultassero tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire, nella realtà dei fatti, al responsabile tecnico in questione di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione.

Dall'attenta lettura della normativa vigente si evidenzia infatti che non risultano previsti motivi di incompatibilità che non consentano, a una medesima persona, di essere nominato responsabile tecnico in 2 diverse imprese di autoriparazione qualora le imprese medesime siano < contigue > tra loro (la situazione prevista nel sopracitato parere ministeriale ben si adatta al caso in questione, in quanto trattasi di due imprese aventi officine < distanti tra loro solo 10 metri >). Pertanto, a parere della Scrivente, nulla osta al riguardo sempreché non si tratti di “imprese artigiane”, poiché questa Amministrazione non è in ogni caso competente ad esprimere pareri in materia di artigianato”.

5.5 Parere alla CCIAA di Campobasso del 6 maggio 2013, prot.74454

Responsabile tecnico sia nella sede che nell'unità locale, con rispettiva apertura a giorni alterni o comunque prestabiliti

In ordine alla possibilità che un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico in due officine a prescindere dalla distanza esistente tra le due (rispettivamente sede e unità locale della medesima impresa), stabilendo l'apertura delle officine a giorni stabiliti – il Mise ha fatto presente che tale eventualità, affinché possa essere presa in considerazione, debba essere soggetta alla preventiva verifica dell'insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali che impediscano l'apertura a giorni alterni o comunque prestabiliti delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Ha peraltro aggiunto che va anche verificato il rispetto di un'altra condizione imprescindibile affinché possa essere dato parere favorevole al caso in esame è cioè che l'apertura delle due officine in parola non sia simultanea, poiché va salvaguardato il principio che il responsabile tecnico (titolare dell'impresa individuale o preposto) possa svolgere la funzione in modo costante e continuativo poiché altrimenti la situazione si configurerebbe, a parere della Scrivente, come un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n.122, nonché dall'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, in quanto verrebbe meno, in tal caso, < l'esercizio continuativo delle sue funzioni > che costituisce principio cardine/fondamentale. Infatti il responsabile tecnico ha il precipuo compito di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti assicurando ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge attraverso la sua costante presenza in officina.

Una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra esposto appare desumibile, ad avviso della Scrivente, anche dalla circolare del Ministero dei trasporti e delle navigazione - Dipartimento trasporti terrestri del 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, si ribadisce che la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante.

Il Mi.S.E. ha infine rappresentato che spetta in ogni caso alla Camera di commercio proponente di procedere alle verifiche in parola, nell'ambito del procedimento di cui è istituzionalmente responsabile.

5.6 Parere alla CCIAA di Potenza del 5 giugno 2014, prot.105783

Responsabile tecnico in due diverse imprese distanti, l'una dall'altra, circa 150/200 metri

In relazione alla possibilità che un soggetto possa o meno essere legittimamente nominato responsabile tecnico di n.2 imprese di autoriparazione qualora i rispettivi locali (officine) siano tra loro distanti solo *150/200 metri circa*, il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

"In passato questa Amministrazione con nota n.388195 del 2.8.1995 ha dato parere favorevole circa la possibilità che due distinte officine della medesima impresa di autoriparazione avessero il medesimo responsabile tecnico purché le stesse risultassero tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire, nella realtà dei fatti, al responsabile tecnico in questione di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione.

Successivamente, sulla scorta di tale precedente, è stato conseguentemente dato parere favorevole in occasione di due distinte prospettate situazioni: in un caso due

diverse imprese convivevano nello stesso identico locale, nell'altro caso le 2 imprese erano distanti tra loro solo 10 metri.

Premesso ciò, è tuttavia necessario porre dei limiti alla situazione, al fine di evitare lo stravolgimento del dispositivo normativo e delle direttive ministeriali impartite al riguardo, che prevedono che ciascuna impresa e, in ogni caso, ciascuna unità locale dell'impresa (officina), abbia un proprio responsabile tecnico.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, si ritiene che la situazione prospettata con il quesito proposto non possa trovare accoglimento favorevole, tenuto conto che la distanza, a parere della Scrivente, debba essere necessariamente e indubitabilmente limitatissima, tale da oltrepassare - se non, ragionevolmente, per pochissimi metri - la distanza ammessa con il precedente parere (10 metri).

Si ricorda infatti che il parere favorevole a suo tempo dato da questa Amministrazione costituisce l'eccezione alla regola e nulla più, non potendosi applicare elasticamente a proprio piacimento. L'attività svolta dal responsabile tecnico deve essere vigile e costante e deve inderogabilmente trovarsi nell'impossibilità che egli possa eludere l'attività di verifica e controllo sull'attività svolta all'interno dell'impresa di autoriparazione, poiché ciò rientra tra le sue - non derogabili - prerogative”.

6 * ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

6.1 Parere alla CCIAA di Parma del 1° agosto 1995, prot.388177

*** Associazione in partecipazione**

Con il presente parere il Mi.S.E. ha ritenuto immedesimato all'impresa l'associato in partecipazione, al quale l'associante abbia delegato la funzione di responsabile tecnico, purché chiaramente l'associato sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

6.2 Parere alla CCIAA di Pistoia del 21 settembre 2011, prot.174861

*** Contratto di associazione in partecipazione ed esperienza acquisita in qualità di associato in partecipazione**

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che i responsabili tecnici “associati in partecipazione” debbono necessariamente aver stipulato con le imprese un contratto di associazione in partecipazione in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo si è fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; si è ricordato, in proposito, che il contratto debba essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

Si è ricordato che spetti alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare “caso per caso” l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa e che sia pertanto

consequentemente necessario che il contratto superi la verifica camerale in parola.

La Camera di commercio di Pistoia ha altresì chiesto di conoscere se un soggetto possa aver acquisito, in qualità di associato in partecipazione presso l'impresa artigiana di famiglia (durata rapporto: 10 anni), i requisiti tecnico professionali di cui all'art.7, comma 2 della legge 122/92.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che la posizione assunta in passato e ormai consolidata, *non è favorevole all'ipotesi di acquisizione dei requisiti da parte dell'associato*. Ha fatto rinvio, al riguardo, per le motivazioni, a quanto addotto da questa Amministrazione con nota n.24928 del 19.3.2009, con la quale è stata fornita risposta ad un quesito in materia di D.M. 37/2008. Con la nota citata, applicabile anche al quesito in esame, il Mi.S.E. ha infatti rappresentato che le caratteristiche della prestazione dell'associato dedotte nel contratto associativo siano di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione lavorativa svolta <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore>>, tipicamente caratterizzata dall'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, dalla sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore e dal vincolo dell'orario di lavoro. Da ciò ne ha conseguito che l'avviso non possa dunque che essere negativo.

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

6.3 Parere a privato (e alla CCIAA di Roma) dell'8 febbraio 2017, prot.43813

*** Esperienza professionale acquisita come associato in partecipazione**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'orientamento assunto in passato per casi analoghi, e ormai consolidato, non è favorevole all'ipotesi di acquisizione dei requisiti da parte dell'associato poiché, diversamente da quanto indicato dal proponente quesito, non risulta possibile applicare al caso in parola la fattispecie inerente la collaborazione tecnica continuativa all'impresa, che, come previsto dalla circolare n.3286-C del 19.6.1992, risulta legata ad un novero di soggetti ben delimitato (titolare, soci, collaboratori familiari).

Nella legge 122/92, art.7, comma 2, lettera a), è previsto che il soggetto interessato debba aver esercitato - ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali - l'attività di autoriparazione come operaio qualificato - alle dipendenze di imprese operanti nel settore - per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque.

Di contro, nel contratto di associazione in partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, tra il titolare dell'impresa e l'interessato si deve stabilire e pattuire che l'apporto dell'associato non potrà mai avere, né assumere, forma o sostanza di lavoro subordinato, non avendo l'associato alcun obbligo di orario e presenza, né deve soggiacere ad alcuna subordinazione gerarchica, funzionale o tecnica e pertanto l'associante risulta, dunque, sfornito di qualsivoglia potere disciplinare, di comando e di controllo nei confronti dell'associato, il quale ultimo dunque opererà usufruendo della più ampia autonomia ed autoregolamentazione della propria attività.

Ritenendo che le caratteristiche della prestazione dell'associato siano dunque di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione

lavorativa svolta <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore>>, tipicamente caratterizzata dall'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, dalla sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore, dal vincolo dell'orario di lavoro, il Mi.S.E. ha dunque confermato l'avviso negativo.

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

6.4 Parere alla CCIAA di Taranto del 18 aprile 2017, prot.150084 Contratto di associazione in partecipazione (con associato responsabile tecnico) – rinnovo tacito

È stato presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“... L'art. 53 del D.Lgs. 81/2015 ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione prevedendo che < nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro>. Inoltre, il predetto articolo ha previsto che < i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione>.

E' stato riscontrato dall'ufficio che numerosi contratti di associazione in partecipazione prevedono una durata determinata, nonché la previsione del rinnovo tacito dello stesso, salvo recesso di una delle parti (a titolo esemplificativo: < il contratto di associazione in partecipazione ha durata di anni uno a partire dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo ad ogni scadenza se nessuna delle parti ne darà disdetta con comunicazione scritta, all'altra parte con un preavviso di 30 giorni>).

Preso atto che, con l'entrata in vigore della predetta disposizione normativa, il contratto di associazione in partecipazione non può più essere ritenuto idoneo ai fini della dimostrazione del requisito dell'immedesimazione da parte del responsabile tecnico nominato per l'esercizio delle attività di autoriparazione, di impiantistica e di disinfezione, derattizzazione e sanificazione, si chiede di voler chiarire:

- se il contratto di associazione, in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, debba ritenersi cessato alla scadenza del termine di durata (uno o più anni), atteso che l'apporto della persona fisica non può più consistere in una prestazione di lavoro;*
- ovvero se la previsione della proroga tacita, di anno in anno o a tempo indeterminato, possa determinare la reviviscenza del contratto di associazione in partecipazione sino alla data di recesso/disdetta da parte di uno dei contraenti...”.*

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

“Al riguardo, nel confermare che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, non è più possibile procedere alla nomina di un terzo - associato in partecipazione - a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici o di un'impresa di autoriparazione o di un'impresa operante nel settore delle pulizie, per effetto di quanto previsto all'art.53, si ritiene opportuno rappresentare che, poiché nel contratto stipulato tra le parti, è stata prevista una precisa scadenza temporale (annuale) ai fini del rinnovo (ancorché automatico, con le modalità del silenzio/assenso) o cessazione (previa invio della lettera di disdetta) del contratto di associazione in partecipazione e che dunque attraverso il silenzio assenso le parti possono eventualmente rinnovare gli effetti del contratto per un

ulteriore anno, si ritiene di poter definitivamente chiarire che la previsione normativa di cui sopra trova puntuale applicazione anche al caso in esame. Pertanto, prima del compimento della scadenza annuale, il contratto deve essere disdetto dalle parti interessate in quanto in contrasto con le disposizioni normative vigenti. Dunque lo stesso non potrà più essere rinnovato (ancorché con il meccanismo del silenzio assenso) proprio perché l'art.53 del decreto legislativo in parola, stabilendo che <I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione>, ha previsto che quelli in essere debbano essere considerati cessati alla loro scadenza, senza possibilità di rinnovo”.

6.5 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Milano) del 16 ottobre 2017, prot.452084

*** Retribuzione del responsabile tecnico (associato in partecipazione)**

In ordine alla retribuzione del responsabile tecnico (associato in partecipazione) oggetto di quesito, il Mi.S.E. ha rappresentato che la questione non sia mai stata disciplinata.

La normativa vigente, mentre stabilisce per il responsabile tecnico il rispetto degli obblighi assicurativi, tenuto conto della necessità di coprire il rischio generato dall'esercizio dell'attività di responsabile tecnico (dovendo presidiare l'officina per controllare l'attività ivi svolta, ed eventualmente anche operare sui veicoli o surrogare i propri collaboratori o il titolare dell'impresa), nulla prevede in ordine al compenso di cui il responsabile tecnico avrebbe diritto.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha ritenuto di dover precisare quanto segue:

1) qualora il responsabile tecnico sia un dipendente dell'impresa (caso non previsto dal quesito in esame) lo stesso deve necessariamente essere stato assunto con regolare contratto di settore e pertanto essere retribuito con quanto ivi risultante;

2) se il responsabile tecnico invece dovesse rivestire la figura di socio lavoratore o collaboratore familiare nell'impresa di autoriparazione in parola, il Mi.S.E. ha rappresentato che, fatto salvo quanto previsto in termini di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività svolta, nulla sia potenzialmente dovuto dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa; spetta infatti allo stesso responsabile tecnico il compito di far valere le proprie ragioni prima dell'accettazione dell'incarico medesimo, in termini di definizione di un equo compenso, che viene pertanto stabilito tra le parti in causa attraverso la contrattazione e che, teoricamente, ferma l'applicazione del CCNL di settore, può dunque anche essere pari a zero; nulla infatti vieta che il responsabile tecnico possa svolgere a titolo gratuito l'attività nel caso che lo stesso sia un socio lavoratore o un collaboratore familiare, nel precipuo rispetto della libertà delle parti di disciplinare economicamente, anche con questa soluzione, il rapporti giuridici sottintesi.

In relazione al quesito proposto il Mi.S.E. ha in ogni caso fatto salvo il diverso avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente in materia di normativa sul lavoro, che eventualmente potrà dare al riguardo, su istanza del proponente.

* (per l'associazione in partecipazione vedere quanto riportato nell'indice generale alle pagg.2 e 3)

7. VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

7 Parere alla CCIAA di Terni del 29 dicembre 2015, prot.289723

Variatione del legale rappresentante - REA

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che a seguito della variazione del legale rappresentante in un'impresa di settore sussiste l'obbligo di comunicazione della notizia al REA solo allorché il nuovo legale rappresentante abiliti l'impresa come responsabile tecnico.

8. TITOLI DI STUDIO

8.1 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 31 marzo 2014, prot.52038

Idoneità alla classe quinta

Il Mi.S.E. ha rappresentato che sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (d.m. 37/2008), l'idoneità alla classe quinta (nell'indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, rilasciato da un istituto tecnico industriale), non consenta all'interessato l'acquisizione del requisito previsto dall'art.7, comma 2, tenuto conto che alla lettera c) è previsto, ai fini in parola, il "conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado";

Ha altresì specificato in merito alla validità del diploma di "perito industriale capo tecnico specializzazione meccanica", di non essere competente a valutare i titoli di studio o, comunque, a esprimere qualificati pareri al riguardo; ha ritenuto inoltre di suggerire all'interessato, ove lo ritenesse necessario, di valutare l'opportunità di acquisire un parere tecnico autorevole rivolgendosi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico frequentato dall'interessato.

8.2 Parere alla CCIAA Lucca del 6 maggio 2009, prot.40562

Laurea in ingegneria elettrica-indirizzo robotica industriale

Con un quesito è stato chiesto dalla CCIAA di Lucca se possa essere considerato abilitato allo svolgimento dell'attività di gommista -ai sensi della legge 122/92 - un soggetto che sia in possesso di una laurea in ingegneria elettrica - indirizzo robotica industriale.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato preliminarmente che la valutazione dei requisiti rientri non nella propria competenza ma in quella della Camera di commercio proponente ma che, tuttavia, a richiesta della Camera di commercio stessa, può richiedere sulla questione apposito parere al CUN-Consiglio Universitario Nazionale. In tal caso il Mi.S.E. deve acquisire copia del diploma di laurea nonché l'elenco degli esami sostenuti dal soggetto interessato, al fine del relativo conseguimento.

Ha altresì fatto presente che il C.U.N., a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea "contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a

parità di denominazione” è necessario “procedere al puntuale esame del curriculum di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto”.

Ogni parere è pertanto reso sulla base dello specifico curriculum e pertanto è limitato alla persona in questione.

Ne consegue che, come affermato dal C.U.N., il parere reso da questo organo “non potrà essere automaticamente esteso a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio”.

Resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo alla Camera di commercio, salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N..

8.3 Parere a privato del 1° marzo 2010, prot.2764

Diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale

È stato chiesto al Mi.S.E. un parere in merito all’eventuale nomina di responsabile tecnico di un soggetto (per l’esercizio di attività di autoriparazioni nelle ex, ad oggi, sezioni “meccanica-motoristica ed elettrauto”) che possiede come titolo di studio un diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale.

Al riguardo il Ministero ha rappresentato di non essere competente a valutare siffatti titoli. Ha peraltro precisato che mentre per i casi riguardanti lauree o diplomi universitari può attivarsi presso il CUN per ricevere un qualificato parere, non ha per i casi predetti un organismo in grado di fornire un’autorevole valutazione, avendo l’ex Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) da tempo rigettato qualsivoglia richiesta parere. Ha comunque suggerito al proponente quesito di rivolgersi all’Istituto che ha rilasciato a suo tempo il titolo di studio ovvero gli Uffici Scolastici Regionali o sue strutture decentrate (CSA).

8.4 Parere alla CCIAA di Chieti del 19 novembre 2014, prot.205205

Corso di qualificazione del settore autoriparazione accreditato presso la Regione - Termini temporali dell’esperienza professionale rispetto al conseguimento del titolo/attestato di studio

È stato chiesto al Mi.S.E. di esprimersi circa la possibilità di riconoscere i requisiti tecnico professionali di cui all’art.7 della L.122/1992 ad un soggetto che abbia frequentato con esito positivo nell’anno 2014, un apposito corso accreditato dalla Regione Umbria di qualificazione nel settore dell’autoriparazione, il quale sia in possesso di una esperienza professionale di un anno, in qualità di dipendente, acquisita nel corso degli anni 2010/2012, con periodi lavorativi non continuativi.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l’art.7, comma 2, lettera b della legge in parola, laddove prevede che il soggetto deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque, di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, stabilisca espressamente che la frequentazione dell’intero corso (con esito positivo) debba precedere l’acquisizione dell’esperienza professionale (in qualità di operaio qualificato) connessa alla materia oggetto del corso; premesso ciò ne consegue che l’esperienza professionale sopra descritta - oggetto di quesito - non risulta dunque essere utile ai fini in parola.

Ha altresì rappresentato di non essere competente a valutare i titoli di studio nonché ad esprimere pareri circa la validità dei corsi di qualificazione accreditati presso le Regioni.

9. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA

9.1 Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 (stralcio: punto 4d)

Collaborazione tecnica continuativa di: collaboratore familiare, titolare e soci.

“ 4d (prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionale di cui al secondo comma dell’art.7, lettere a-b) La dizione “alle dipendenze di imprese operanti nel settore” di cui alla lettera a) e b) dell’art.7, ad avviso della Scrivente deve intendersi come ricomprensivo non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l’impresa da parte del titolare, dei soci o dei collaboratori familiari...”

9.2 Parere a privato (e p.c. alla C.P.A. di Lecce) dell’11 ottobre 2012, prot.210781

Esperienza professionale come dipendente di concessionario d’auto avente qualifica di operaio-capo officina

Un privato ha chiesto di far conoscere se un dipendente di un concessionario d’auto (con annessa officina di autoriparazione), avente qualifica di *operaio-capo officina*, possa aver maturato i requisiti tecnico professionali di cui all’art.7 della legge in oggetto.

Ha precisato in proposito che la locale Commissione Provinciale Artigianato, che legge per conoscenza, ha negato il nulla osta - ai fini dell’iscrizione nell’Albo Artigiani - all’impresa il cui titolare è il soggetto in parola, poiché l’impresa concessionaria dalla quale il soggetto proviene, per mera negligenza, non aveva a suo tempo provveduto a presentare per l’attività di autoriparazione la *dichiarazione di inizio attività presso il Registro delle imprese della CCIAA di Lecce, anche se la stessa attività era indicata nello statuto societario. Ha altresì specificato che il soggetto in parola può esibire la certificazione dalla quale risulti che lo stesso ha svolto, per un certo numero di anni, l’attività di capo officina meccanica, anche previa presentazione della documentazione dell’impresa stessa (disposta a certificare tale stato di subordinazione).

A sostegno del presente quesito è stato peraltro ricordato quanto rappresentato con circolare ministeriale n.3439/c del 1998 (inerente la L.46/90 - attività di installazione impianti) laddove fu stabilito che “... **Tuttavia, considerate le eventuali finalità di salvaguardare la professionalità comunque acquisita con l’attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art. 3 della Costituzione), il periodo di lavoro prestato da parte dei lavoratori dipendenti all’interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere la regolarizzazione, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare (..omissis..) l’esercizio dell’attività svolta e il possesso dei requisiti richiesti dalla legge”.**

Al riguardo il Mi.S.E. ha dato risposta, come di seguito specificato:

“In proposito, premesso che la legge pone in capo alla C.P.A. di Lecce la titolarità del procedimento in questione e la connessa competenza ad adottare i conseguenti provvedimenti, si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni.

Per il combinato disposto degli artt. 10 e 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999, l'avvio dell'attività di autoriparazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (ora S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (nella formulazione attualmente vigente), obbligo previsto anche per le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli o autotrasporto di merci per conto terzi (iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298), che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché anche per ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Tra gli elementi che devono essere oggetto della predetta dichiarazione vi è la presenza, all'interno dell'impresa, di un soggetto in possesso dei requisiti (art. 7 della legge n.122/1992) che abilitano allo svolgimento dell'attività di autoriparazione.

In mancanza di tale dichiarazione, e della connessa verifica da parte della Camera di commercio/CPA dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, è inibito lo svolgimento dell'attività.

Lo svolgimento, di fatto, di attività lavorativa all'interno di un'impresa che non abbia denunciato l'avvio dell'attività - seppur strumentale/accessoria all'attività principale - non può essere, pertanto, equiparato allo svolgimento dell'attività in un'impresa <<operante nel settore>>, come richiesto dalla legge.

In tal senso si era espressa, d'altra parte, anche la circolare ministeriale n.3502/C del 5.12.2000, dove, nel commento al citato art. 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999 era detto: <<E' necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive>>.

Indicazione che, pur nel mutato tenore dell'art. 19 citato, si ritiene che mantenga in pieno la sua validità.

In conclusione si ritiene, pertanto, che il periodo lavorativo maturato in tale contesto dal soggetto in esame non possa essere utilmente valutato ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali in parola".

* (ora Scia)

9.3 Parere alla CCIAA di Siena del 14.4.2014, prot.60902 **Requisiti professionali - validità temporale**

Il Mi.S.E. ha rappresentato con il presente parere che i requisiti tecnico professionali non possano ritenersi acquisiti per sempre ma che il loro possesso vada dimostrato ogni qualvolta se ne rendesse necessario.

Dunque se un soggetto in passato ha abilitato un'impresa per 15 anni, ad esempio, ma poi l'impresa stessa abbia cessato l'attività, ed oggi, dopo 3 anni, il soggetto stesso intendesse intraprendere nuovamente l'attività di autoriparazione costituendo un'impresa individuale e nominandosi responsabile tecnico, la Camera di commercio dovrà necessariamente verificare "ex-novo" che il soggetto in parola abbia i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art.7 della legge in parola. Pertanto l'interessato dovrà nuovamente dimostrare di possedere, oltre i requisiti personali, anche quelli tecnico professionale *alternativamente* previsti dall'art.7, comma 2 della legge in parola, che qui integralmente si riporta:

"Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre

anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea”.

In linea generale se il soggetto in parola potesse dimostrare l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per “almeno 3 degli ultimi 5 anni”, a prescindere dal possesso della qualifica di “operaio qualificato” prevista dall'art.7, comma 2, lettera a, potrebbe essere nominato o nominarsi (nel caso che la sua figura coincida con quella del titolare di una impresa individuale) responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione.

9.4 Parere alla CCIAA di Parma del 13.11.2015, prot.233658

Attività di autoriparazione su motoveicoli

La Camera di commercio di Parma ha presentato un quesito, che qui si riporta integralmente:

“Questa comunicazione è finalizzata ad acquisire un Vostro parere in merito ad una situazione che si è recentemente delineata e che riguarda imprese che svolgono attività di meccanica motoristica in un settore particolare cioè quello delle moto e dei ciclomotori. La situazione è stata presa in esame dallo scrivente ufficio in quanto una grossa officina sul territorio di competenza, che svolgeva da anni attività esclusivamente nel settore, ha recentemente, causa la crisi economica, dovuto chiudere l'attività e alcuni dipendenti hanno successivamente aperto delle proprie imprese. A tutti loro sono stati riconosciuti i requisiti per l'attività di meccanica-motoristica o elettrauto (o mecatronica), ma non per quella di gommista in quanto l'impresa di provenienza non risultava iscritta nella relativa sezione della legge 122/90.

Uno degli ex-dipendenti tuttavia ha obiettato che l'impresa di provenienza da sempre operava anche sui pneumatici essendo l'attività sui ciclomotori e sulle moto (l'impresa operava anche su moto da corsa) di fatto onnicomprensiva e che ogni distinzione non sarebbe corretta perché non ancorata alle modalità in cui tale tipo di attività concretamente si svolge (così come in passato la legge 224/2012 ha innovato per le sezioni di meccanica ed elettrauto).

In estrema sintesi il tema su cui ci si interroga è quello della possibilità, considerato anche l'attuale contesto economico, in casi come quello illustrato (in cui si possa in un qualche modo dimostrare l'effettivo esercizio da parte dell'impresa, ormai cessata, di un'attività nel settore anche in assenza di requisiti specifici) di riconoscere questo requisito professionale ai dipendenti il più delle volte incolpevoli delle scelte e/o dimenticanze dell'azienda.

In subordine poi se la distinzione operata dalla legge 122/92 in quattro (ora tre) sezioni abbia ancora ragione di esistere considerata anche l'inevitabile mutazione che l'attività ha avuto nel corso degli ultimi anni.

Tutto quanto premesso ci porta a ritenere importante un chiarimento da parte del Mise, considerato l'impegno e la puntualità con cui lo stesso Ministero si muove da

sempre per supportare a livello interpretativo la non semplice applicazione della legge 122/92 dopo più di vent'anni dalla sua applicazione”.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

“In proposito occorre innanzitutto rappresentare che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente responsabile del procedimento ad esso correlato.

Premesso ciò, si ritiene opportuno rappresentare al riguardo che le disposizioni normative di cui alla legge n.122/1992 e al D.P.R. 558/1999 stabiliscono espressamente che l'esercizio dell'attività di autoriparazione (verso terzi o ad esclusivo uso interno) è consentito alle sole imprese che siano in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.7, ovviamente sempreché gli stessi siano stati accertati/riconosciuti dalla Camera di commercio competente per territorio (in caso di impresa artigiana, dalla CPA o da altro organismo/ufficio delegato dalle Regioni). La norma prende in considerazione applicando la medesima disciplina, sia il settore automobilistico e degli altri veicoli a quattro o più ruote destinati a viaggiare su strada, quanto quello dei motoveicoli.

Ne consegue che qualora un'impresa sia stata autorizzata all'esercizio dell'attività nel solo settore della mecatronica (ovvero, parlando nel caso in questione di esperienza professionali risalenti agli anni passati, negli ex settori dell'elettrauto e della meccanica-motoristica) non può svolgere né tantomeno avere svolto altre attività per le quali non siano stati previamente riconosciuti i requisiti professionali stabiliti all'art.7.

Qualora - come parrebbe nel caso in esame - l'impresa avesse svolto anche l'attività di gommista, si potrebbe configurare l'ipotesi di illegittimo esercizio di attività di autoriparazione (gommista), non essendo l'impresa in parola, nel caso ipotizzato, autorizzata a svolgere anche questo tipo di attività. Pare ovvio sottolineare infatti che, fatto salvo il caso di operazioni strumentali strettamente connesse all'attività principale per la quale si è autorizzati, è fatto divieto di svolgere ogni altra attività concernente il settore dell'autoriparazione per la quale non si è abilitati.

Da ciò se ne deduce che qualsivoglia esperienza professionale acquisita presso imprese non abilitate nello specifico settore interessato all'istanza, non può essere presa favorevolmente in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti professionali di cui all'art.7.

Al riguardo si rimette all'autonoma valutazione di codesta Camera la verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di eventuali violazioni commesse dall'impresa in parola oggetto del quesito in questione.

Il presente parere è trasmesso per conoscenza anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti per le eventuali valutazioni di competenza”.

9.5 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Latina) del 29 gennaio 2015, prot.12253

Requisiti tecnico professionali – validità temporale

Il Mi.S.E. ha rappresentato che dal tenore della normativa vigente in materia di autoriparazione i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge 122/1992 non possano ritenersi acquisiti per sempre, ma che il loro possesso e la loro attualità debbano essere dimostrati ogni qualvolta si avvii una nuova attività o si comunichi il nuovo responsabile tecnico per un'impresa già attiva. Ne consegue che l'aver cessato di esercitare l'attività di

autoriparazione, come operaio qualificato o come responsabile tecnico, da più di due anni nel caso di cui alla lettera a), e da più di quattro anni nel caso della lettera b), non consenta di ritenere l'interessato in possesso del requisito richiesto. Ha affermato dunque il Mi.S.E., per il caso in esame oggetto di parere, che ben ha fatto la Camera di commercio di Latina a verificare "ex-novo" se il soggetto in parola avesse i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art.7 della legge in parola.

In tali contesti chiunque dunque voglia essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione, deve nuovamente poter dimostrare di possedere, oltre i requisiti personali, anche quelli tecnico-professionali *alternativamente* previsti dall'art.7, comma 2 della legge in parola.

9.6 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Varese) del 16 febbraio 2017, prot.55099

Esperienza professionale con 2 responsabili tecnici

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale idonea all'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.7, comma 2, lettera a), possa essere legittimamente maturata da parte dell'interessato ancorché la funzione di responsabile tecnico fosse stata regolarmente ricoperta - nel periodo suddetto - da due differenti soggetti. Ha inoltre fatto presente che il quinquennio debba essere calcolato, a ritroso, a partire dalla data di presentazione della SCIA.

Nell'eventualità che il proponente non possa dimostrare il possesso della predetta esperienza triennale nell'ultimo quinquennio, occorrerà che lo stesso maturi il residuo periodo d'applicazione, necessario ai fini dell'acquisizione dei requisiti come sopra specificati, attraverso l'esperienza professionale perfezionata accanto all'attuale responsabile tecnico della propria impresa di autoriparazione.

Nel caso in questione il Mi.S.E. ha inoltre posto il dubbio che il proponente possa poi aver realmente effettivamente acquisito l'esperienza professionale nei settori interessati (carrozzeria e gommista), tenuto conto di quanto dichiarato con il presente quesito: *"...numerosi interventi di piccola carrozzeria, quali sostituzioni di specchietti, sistemazioni di paraurti in seguito a piccoli urti, sostituzioni di guarnizioni (per citare degli esempi) effettuate sulle vetture dei clienti (chiaramente esulanti grosse riparazioni che contemplino l'utilizzo di dime di carrozzeria/scocche e l'uso di forni) e sostituzioni di pneumatici sempre alle vetture dei clienti"*. A parere del Mi.S.E. l'esperienza professionale in parola non sembrerebbe infatti idonea, nel merito, per una completa/soddisfacente maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, poiché sembra limitarsi solamente ad alcuni aspetti (talvolta marginali) dei settori interessati.

Il Mi.S.E. ha comunque ricordato che spetta in ogni caso alla locale Camera di commercio, che legge per conoscenza, in quanto responsabile del procedimento, di valutare attentamente l'istanza nel suo complesso, anche alla luce di quanto dichiarato dal proponente quesito.

Ha inoltre colto l'occasione per fare presente che la circolare n.3659/C dell'11.3.2013, emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, riguarda esclusivamente l'attività meccatronica (ex elettrauto ed ex meccanica motoristica) e non anche gli altri due settori dell'autoriparazione disciplinati dalla legge 122/92 (gommista e elettrauto).

9.7 Parere alla CCIAA di Parma del 27 dicembre 2017, prot.560087

Socio lavoratore - INAIL

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il socio lavoratore, affinché possa far valere la propria esperienza professionale per il lavoro manuale svolto, ai fini del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.7, comma 2 della legge 122/1992, debba essere stato assicurato presso l'INAIL specificatamente per l'esercizio di attività di tipo manuale (nell'ipotesi prospettata con il quesito si evinceva invece che presso l'INAIL era stata aperta una posizione assicurativa dell'interessato come svolgente attività di tipo "amministrativo").

Venendo dunque a mancare un presupposto fondamentale per ritenere utile l'esperienza lavorativa acquisita dal socio lavoratore, il Mi.S.E. ha ritenuto pertanto di doversi esprimere negativamente rispetto al caso proposto.

9.8 Parere alla CCIAA di La Spezia del 3 dicembre 2010, prot.182381

Esperienza professionale acquisita come verniciatore - esperienza acquisita presso impresa di riparazione motoveicoli - responsabile tecnico collaboratore familiare

Con il predetto parere il Mi.S.E. ha risposto a diversi quesiti posti dalla Camera di commercio di La Spezia, come qui appresso indicato:

1) circa la possibilità che un soggetto inquadrato come "verniciatore" possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'intera sezione "carrozzeria", qualora l'impresa di autoriparazione dichiari che l'attività svolta dal soggetto medesimo si sia da sempre estesa a tutta l'attività di carrozzeria, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno precisare che in passato talune sentenze della Corte di Cassazione abbiano evidenziato come l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) non poteva costituire - in assoluto - prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro; infatti, le annotazioni sul libretto del lavoro, avendo natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, secondo la Cassazione, non potevano valere da sole a dimostrare con certezza il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione; ha tuttavia rilevato il Mi.S.E. come la dichiarazione del legale rappresentante e/o dell'ex responsabile tecnico, non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del contenuto del rapporto di lavoro che lega l'impresa al verniciatore e, conseguentemente, della corretta attribuzione dei requisiti previsti dalla legge in parola; pertanto tale dichiarazione va necessariamente riscontrata in maniera inequivocabile da parte della Camera di commercio, rappresentando, peraltro, come un eventuale rideterminazione delle competenze lavorative del verniciatore (per effetto delle dichiarazioni di cui sopra) comporti da parte della Camera di commercio l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc), per quanto di rispettiva competenza; resta comunque inteso che ai fini della nomina a responsabile tecnico debbano ricorrere le condizioni preliminari previste dall'art.7 della legge in parola, inerenti i requisiti personali e tecnico-professionali.

2) in merito alla possibilità che un soggetto che abbia esercitato attività di autoriparazione presso un'impresa del settore "moto e motocicli" possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, ai fini dello svolgimento delle medesime attività aventi però ad oggetto le automobili, il Mi.S.E. ha ritenuto di poter dare il proprio nulla osta al riguardo, tenuto conto che la normativa vigente, in proposito, non dispone diversamente; infatti, a differenza

della normativa in materia di installazione dove, già vigente la legge 46/90, il DPR 558/99 aveva consentito la limitazione in voci all'interno di ogni singola lettera, lo stesso DPR nulla ha previsto riguardo alla disciplina della autoriparazione, di talché l'unica classificazione possibile è quella della divisione nelle quattro sezioni espressamente previste dalla legge 122 stessa.

3) in relazione alla possibilità che un collaboratore familiare possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione il Mi.S.E. ha ritenuto di poter esprimere il proprio nulla osta al riguardo, anche tenuto conto delle direttive impartite con circolare n.3600/C del 6 aprile 2006, sempreché, naturalmente, il collaboratore familiare sia in possesso dei requisiti di cui all'art.7 della legge 122/92.

9.9 Pareri alla Commissione Regionale per l'Artigianato - Regione Veneto del 2 maggio 2011, prot.81575 e alla CCIAA di Agrigento del 17 febbraio 2012, n.34018.

Esperienza acquisita part-time

Il quesito presentato dalla C.R.A. Regione Veneto prende spunto da una richiesta informativa pervenuta dall'Associazione Confartigianato - Imprese Veneto Orientale, con la quale è stato richiesto di conoscere se un soggetto, che abbia lavorato part-time al 50% negli ultimi 5 anni in qualità di operaio qualificato (senza possedere alcun diploma), possa aver acquisito i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.7 della legge in parola.

La C.R.A. ha inoltre richiesto al Mi.S.E. di voler far conoscere se l'esperienza professionale triennale citata e richiesta dall'art.7 suddetto debba essere intesa, nel caso concreto, come esperienza attuale (cioè acquisita negli ultimi 5 anni a partire da oggi) ovvero se tale esperienza possa essere acquisita anche in un quinquennio avente differente collocazione temporale.

Il Mi.S.E., in proposito, ha fatto presente quanto segue:

"... occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione in quanto, trattandosi di artigianato, rientra tra le prerogative della CPA e CRA, responsabili del procedimento, di nomina regionale (organismi autonomi rispetto a questa Amministrazione).

Pur tuttavia, nello spirito di collaborazione tra Enti pubblici, si ritiene opportuno rappresentare che la previsione normativa di cui all'art.7, comma 2, lettera a) laddove è previsto che possiede i requisiti tecnico-professionale colui che dimostra di "avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni", voglia esprimere la volontà del legislatore di far sì che il soggetto interessato all'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali, ai fini della nomina a responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione, debba acquisire la propria esperienza lavorativa in un periodo "recente", cioè sia esperienza lavorativa attuale e non datata nel tempo.

In relazione a quanto richiesto in merito all'esperienza professionale part-time si fa presente che la previsione normativa sopracitata (art.7, comma 2, lettera a) non consente deroghe a quanto ivi stabilito. Quindi l'eventuale esperienza lavorativa part-time potrebbe essere presa in considerazione, ma solo qualora consentisse di acquisire un'esperienza triennale negli ultimi 5 anni.

Tenuto conto di ciò è ovvio che l'esperienza professionale part-time al 50% dell'orario lavorativo non consenta il rispetto di quanto previsto dalla normativa in

riferimento e pertanto questa Amministrazione è nell'impossibilità di poter dare parere favorevole al quesito proposto dalla Confartigianato".

Con il parere rilasciato alla CCIAA di Agrigento il Mi.S.E. ha confermato il parere negativo aggiungendo quanto segue: "...tenuto conto delle direttive impartite da questo Ministero in materia di imprese di facchinaggio con la circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, applicabili al caso in esame in quanto trattasi di situazione perfettamente analoga, i periodi lavorativi debbano essere valutati <secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, va computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno>.

9.10 Parere a privato del 31 maggio 2011, prot.103724

Esperienza come collaboratore familiare con successivo svolgimento di corso di qualificazione presso istituto accreditato dalla Regione

Un privato cittadino ha chiesto di conoscere se, essendo in possesso di una esperienza professionale di autoriparatore acquisita come collaboratore familiare dal giugno 2007 al febbraio 2009, possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.7 della legge in parola nel caso in cui frequenti, con esito positivo, un apposito corso di qualificazione nel settore autoriparazione (carrozziere), organizzato da un Istituto accreditato dalla Regione Basilicata.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto segue:

"In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento.

Premesso ciò, si fa in ogni caso presente che la valutazione dei titoli di studio non rientra comunque tra le competenze di questa Amministrazione.

Qualora la S.V. ritenga opportuno, per la valutazione del citato corso di formazione professionale, che sia necessario acquisire un parere tecnico autorevole, sulla validità e pertinenza dello stesso rispetto all'attività che si intende svolgere (carrozziere), può rivolgersi presso la stessa Regione Basilicata che ha accreditato il corso medesimo.

In merito all'esperienza professionale maturata come collaboratore familiare si rappresenta che la circolare 3286/C del 19 giugno 1992 (riguardante la legge 122/92 in discorso) ha stabilito che tra le prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui alle lettere a-b del secondo comma dell'art.7, devono ricomprendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma anche ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci e dei familiari collaboratori. Conseguentemente, a parere della Scrivente, in linea di principio nulla osta a considerare favorevolmente, tale forma di esperienza lavorativa. Pur tuttavia occorre rappresentare che la disposizione contenuta nell'art.7 in parola stabilisce che l'esperienza formativa sia seguita dall'esperienza professionale (e non viceversa). Conseguentemente risulta impossibile per questa Amministrazione considerare favorevolmente i requisiti in possesso della S.V."

9.11 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 18 giugno 2012, prot.139523

Esperienza come titolare dell'impresa avente responsabile tecnico part-time

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, titolare di un'impresa di autoriparazione che abbia preposto come responsabile tecnico un proprio

Resto inteso, pertanto, che nel caso della legge 46/90 [e, come sopra evidenziato, anche della legge n. 122/1992] il < preposto (responsabile tecnico) > di cui all'art. 2 della stessa legge, è colui che surroga il titolare (privo dei necessari requisiti tecnico-professionali) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico>>.

Indicazioni chiare, in merito all'argomento in esame, sono rinvenibili, d'altra parte, anche nella circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998. Ivi viene richiesto, al responsabile tecnico, di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

<<Il sottoscritto _____, nominato responsabile tecnico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicitare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa>>.

Risulta illogico ritenere che un responsabile tecnico che intrattiene con l'impresa un rapporto di lavoro a tempo parziale, possa esplicitare <<un costante controllo>> sull'attività dalla stessa svolta.

Una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra esposto appare desumibile, ad avviso della Scrivente, anche dalla circolare del Ministero dei trasporti e delle navigazione - Dipartimento trasporti terrestri del 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, si ribadisce che la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.

Si rappresenta infine, in merito alla specifica richiesta contenuta nel presente quesito, che risulterebbero in ogni caso applicabili le direttive impartite da questo Ministero con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 (in materia di imprese di facchinaggio), in quanto trattasi di situazione perfettamente analoga, laddove è previsto che i periodi lavorativi debbano essere valutati "secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, va computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno". Conseguentemente anche l'esperienza professionale acquisita dal titolare deve necessariamente essere considerata maturata in misura proporzionale all'effettiva presenza del responsabile tecnico presso l'officina.

Per le motivazioni di cui alla presente, risulta pertanto ovvio che l'esperienza professionale, così come acquisita, non consenta il rispetto di quanto previsto dalla normativa in riferimento e pertanto questa Amministrazione è nell'impossibilità di poter dare parere favorevole al quesito proposto".

9.12 Parere alla C.R.A.-Regione Lazio del 25 ottobre 2013, prot.174940

Decorrenza esperienza professionale - SCIA

Con il predetto parere destinato alla Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Lazio il Mi.S.E. ha rappresentato di poter condividere l'assunto della Commissione medesima laddove afferma che il periodo di esperienza professionale triennale (nell'ultimo quinquennio) previsto dall'art.7, comma 2, lettera a) debba essere inderogabilmente calcolato a partire dal giorno di presentazione della SCIA

(e non dunque dalla data di presentazione di Comunica, nel caso in cui la SCIA non venga presentata contestualmente).

9.13 Parere alla Camera di commercio di Palermo del 30 ottobre 2013, prot.177768

Responsabile tecnico - validità temporale dell'abilitazione e livello di qualificazione

Il Mi.S.E. con il parere in esame ha rappresentato che in caso di presentazione di una Scia da parte di un soggetto che in passato è già stato legittimamente nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione vada necessariamente dimostrato "ex novo" che lo stesso sia in possesso dei requisiti (personali e tecnico-professionali) previsti dall'art.7 della legge in parola.

Ha altresì chiarito che se un soggetto chiedesse, come ipotizzato, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per effetto di quanto previsto dall'art.7, comma 2, lettera a (*"avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma"*), dimostrando un'esperienza professionale conseguita in qualità di responsabile tecnico con un livello di qualificazione superiore a quella di "operaio qualificato", si ritiene che tale riconoscimento non debba per ciò essere negato, non vada cioè penalizzato, purché ovviamente dimostri che tale esperienza professionale sia stata conseguita con una qualifica che abbia natura squisitamente tecnica/operativa (cioè deve aver concretamente lavorato in officina).

9.14 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Prato) del 15 gennaio 2014, prot.6501

Esperienza professionale presso impresa non abilitata

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale maturata dall'interessato, tenuto conto che è stata **acquisita presso imprese non legittimamente operanti nel settore di autoriparazione**, non possa essere presa favorevolmente in considerazione e che dunque lo stesso non possa essere ritenuto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

In ordine alla possibilità di poter utilizzare l'esperienza professionale così acquisita mediante un'ipotetica regolarizzazione da parte dell'impresa presso la quale l'interessato ha maturato l'esperienza stessa, per effetto di un'eventuale iscrizione retroattiva, il Mi.S.E. ha rappresentato che, già nella vigenza dell'originario art.19 della Legge 241/90, come richiamato dall'art.11 del DPR 558/99, con circolare n. 3502/C del 5 dicembre 2000 affermò che *"è necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive"*. La suddetta considerazione rimane valida nonostante le varie modifiche intervenute nel tempo nella disciplina dell'art.19. Ne consegue che una ex DIA, ora SCIA, se retroattiva, è comunque contraria ai principi della norma. Non è pertanto possibile riconoscere per il passato i suddetti requisiti, che dovranno comunque essere valutati - ex-novo - dalla Camera di commercio di Prato, con eventuale effetto abilitante ex nunc (cioè dal momento della presentazione della Scia), qualora sia stato verificato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico/professionali. In relazione

all'attività svolta in passato dall'impresa in questione, il Mi.S.E. ha segnalato alla Camera di commercio di Prato la necessità di verificare in concreto se la stessa debba essere censurata e sanzionata, avendo l'impresa esercitato abusivamente l'attività di autoriparazione.

9.15 Parere alla CCIAA di Lecce del 13 novembre 2015, prot.233641 Cumulo di esperienze lavorative (come prestatore d'opera e lavoratore dipendente)

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto che è stato prestatore d'opera in una società di persone dal 08/04/11 al 30/04/12 con mansioni di autoriparatore, svolgendo con la supervisione del responsabile tecnico interventi di motoristica, carrozzeria e gommista e che successivamente, in seguito alla trasformazione della società in srl, è stato assunto dal 09/01/13 ad oggi come dipendente specializzato (primo livello) con mansioni di responsabile di officina svolgendo, con la supervisione del responsabile tecnico, le mansioni di autoriparatore ed eseguendo interventi di meccatronica, carrozzeria e gommista, possa cumulare le due fattispecie di esperienza professionale da lui maturata ai fini del riconoscimento di tutte le abilitazioni di cui alla legge n. 122/92.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

"In proposito occorre innanzitutto rappresentare che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente responsabile del procedimento ad esso correlato.

Al riguardo si rappresenta che l'esperienza professionale acquisita in qualità di prestatore d'opera (per un totale di quasi 13 mesi) non può essere presa validamente in considerazione. Si osserva infatti che con il contratto d'opera il soggetto < prestatore d'opera > si obbliga, ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La sua completa indipendenza nella prestazione d'opera con totale assenza di un rapporto diretto e costante con la struttura operativa dell'impresa (committente) rende di fatto impossibile che un rapporto disciplinato dal contratto d'opera possa essere considerato positivamente ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali previsti in materia di autoriparazione (art.7).

Peraltro l'esercizio dell'attività di prestatore d'opera presso un'impresa di autoriparazione con mansioni di autoriparatore e sotto la supervisione del responsabile tecnico potrebbe configurare l'ipotesi di illegittimo esercizio di attività di autoriparazione, poiché svolta dal prestatore d'opera - dal punto di vista formale - in forma autonoma. Il fatto che lo stesso sia stato supportato dal responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione nulla toglie all'evidenza che lo stesso abbia svolto un'attività regolamentata, come è per l'appunto quella di autoriparazione, senza essere in possesso né dei requisiti tecnico professionali né del riconoscimento degli stessi da parte della Camera di commercio. Al riguardo si rimette alla autonoma valutazione di codesta Camera circa la verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di eventuali violazioni commesse dal soggetto in questione e/o dall'impresa di autoriparazione in parola.

Al di là di qualsivoglia altra considerazione circa la natura dell'altra esperienza maturata dall'interessato (...dipendente specializzato - primo livello - con mansioni di responsabile di officina svolgendo, con la supervisione del responsabile tecnico, le mansioni di autoriparatore ed eseguendo interventi di meccatronica, carrozzeria e

gommista), in relazione alla quale, tra l'altro, questa Amministrazione ritiene opportuno di non esprimersi, trattandosi di materia di competenza di altra Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si rappresenta che il soggetto in parola non ha, in ogni caso, maturato i requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7 comma 2, che qui di seguito si riporta:

< 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea>”.

9.16 Parere alla CCIAA di Treviso e Belluno del 5 giugno 2018, prot.197234 Esperienza presso un consorzio di imprese che svolge unicamente attività di revisione auto

A fronte del seguente quesito formulato dalla CCIAA di Treviso e Belluno < Si chiede di conoscere se un soggetto possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per le sezioni “meccatronica”, “carrozzeria” e “gommista” avendo maturato, come operaio qualificato, un periodo di tre anni nell'arco degli ultimi cinque, alle dirette dipendenze di un consorzio che esercita esclusivamente l'attività di revisione autoveicoli, avvalendosi di imprese consorziate abilitate per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 05/02/92, n. 122 (meccatronica, gommista, carrozzeria), con riferimento anche al parere Mi.S.E. prot. n.104096 del 03.05.2012 indirizzato alla CCIAA di Napoli> il Mi.S.E. ha rappresentato che se l'attività svolta dal Consorzio si limitasse esclusivamente alla revisione auto, cioè fosse l'unica attività prevista nell'oggetto sociale consortile, non apparirebbe condivisibile che l'interessato - dipendente della struttura interna del Consorzio - possa acquisire per tale via l'esperienza professionale utile ai fini dell'abilitazione nei 3 settori dell'autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista).

9.17 Parere alla CCIAA Valdostana del 28 dicembre 2018, prot.435310 Esperienza presso un consorzio di imprese che svolge unicamente attività di revisione auto

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora un soggetto potesse dimostrare l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per “almeno 1 degli ultimi 5 anni” sommata all'esperienza professionale maturata per “2 negli ultimi 5 anni” in qualità di titolare dell'impresa (portando dunque l'esperienza professionale complessiva ad un totale di “almeno 3 anni negli ultimi 5”), nulla osterebbe in ordine alla nomina del medesimo a responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione. Ha dunque favorevolmente valutato la sommatoria di queste 2 tipologie di esperienze professionali rappresentando altresì che quella acquisita come responsabile tecnico sia addirittura più qualificante di quella maturata come titolare dell'impresa di autoriparazione. Resta ovviamente inteso, da parte del Mi.S.E., che

le esperienze professionali succitate debbano riferirsi entrambe al settore "gommista".

10. IRRETROATTIVITA' DATA INIZIO ATTIVITA' E DATA NOMINA PREPOSTO

10.1 Parere alla CCIAA di Mantova del 5 aprile 2013, prot.56370

Retroattività nomina responsabile tecnico

In risposta ad un quesito presentato dalla CCIAA di Mantova il MiS.E. ha espresso, in linea generale, parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazione e/o dell'inizio dell'attività dell'impresa.

Già nella vigenza dell'originario art.19 della Legge 241/90, come richiamato dall'art.11 del DPR 558/99, il Mi.S.E. con circolare n.652400 del 5 dicembre 2000, affermò che "è necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive". La suddetta considerazione rimane valida, a parere del Mi.S.E., nonostante le varie modifiche intervenute nel tempo nella disciplina dell'art.19. Ne consegue che una ex DIA, ora SCIA, se retroattiva, è comunque contraria ai principi della norma. Non è pertanto possibile riconoscere, per il passato, i suddetti requisiti, che dovranno dunque essere valutati - ex-novo - dalla Camera di commercio proponente, con eventuale effetto abilitante - qualora sia stato verificato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico/professionali - ex nunc (cioè dal momento della presentazione della Scia). In relazione all'attività svolta in passato dall'impresa, la stessa deve essere censurata e sanzionata, avendo esercitato abusivamente l'attività di autoriparazione.

10.2 Parere alla Regione Autonoma della Sardegna - C.P.A. c/o CCIAA di Nuoro del 21 giugno 2012, prot.142942

Nomina retroattiva del responsabile tecnico

È stato chiesto di conoscere se la nomina "con effetto retroattivo dal 2006" del responsabile tecnico da parte di un'impresa di autoriparazione - effettuata in un primo momento nel 2007 (con iter dell'istanza non concluso) e, in un secondo momento (con presentazione di nuova istanza), nel corso del 2012 - possa essere accettata da codesta Camera e possa quindi consentire l'iscrivibilità dell'impresa medesima nell'Albo delle Imprese Artigiane. È stato altresì chiesto se l'impresa individuale in parola possa ritenersi in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente (art.7) tenuto conto che il summenzionato responsabile tecnico ha prestato la propria opera come "socio partecipante" dal gennaio 1992 al marzo 2006 presso un'impresa artigiana operante nel settore di autoriparazione (cessata e cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane agli inizi del 2006, con provvedimento della CPA; è stato tuttavia segnalato che è emerso da un controllo camerale che la stessa impresa è stata cancellata dall'ex Registro delle Imprese di Autoriparazione nel 1999, per effetto della mancata designazione - nei termini - del responsabile tecnico).

Il Mi.S.E. ha rappresentato in proposito quanto appresso:

"Al riguardo si rappresenta preliminarmente che l'istruttoria in esame, consistente nella verifica del possesso dei requisiti che possano dare titolo ad assumere la qualifica di responsabile tecnico di cui sopra, in quanto trattasi di procedimento di

competenza della Commissione Provinciale Artigianato di Nuoro, è sottratta da ogni forma di controllo da parte di questa Amministrazione, essendo la Commissione <organo> della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto questa Direzione Generale non è competente ad entrare nell'ambito del procedimento amministrativo in questione.

Pur tuttavia, nello spirito di collaborazione tra Enti pubblici, si ritiene comunque opportuno sottolineare che, in linea generale, si esprime parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazione.

Già nella vigenza dell'originario art.19 della Legge 241/90, come richiamato dall'art.11 del DPR 558/99, questo Ministero con circolare n.652400 del 5 dicembre 2000, affermò che < è necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive >. La suddetta considerazione rimane valida nonostante le varie modifiche intervenute nel tempo nella disciplina dell'art.19. Ne consegue che una DIA (quella datata 1996) o una SCIA (quella del 2012), se retroattiva, è comunque contraria ai principi della norma. Non è pertanto possibile riconoscere, per il passato, i suddetti requisiti, che dovranno comunque essere valutati - ex-novo - da codesta Commissione (in relazione ai quali si ritiene opportuno astenersi da ogni tipo di valutazione, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie delle Regioni in materia di artigianato), con eventuale effetto abilitante - qualora sia stato verificato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico/professionali - ex nunc (cioè dal momento della presentazione della Scia).

Peraltro si ritiene in ogni caso opportuno rappresentare che, a seguito della presentazione della prima istanza di iscrizione nell'A.I.A. non si sarebbe dovuto procedere, come invece fatto, all'archiviazione della pratica, poiché il ritardo nella presentazione della ex D.I.A. (ora SCIA) da parte dell'impresa in parola, avrebbe dovuto essere censurato e sanzionato. Si ribadisce la necessità, anche a seguito della ripresentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, di censurare e sanzionare l'impresa in parola poiché ha ripresentato istanza di iscrizione con effetto retroattivo al 1° marzo 2006, poiché ha esercitato abusivamente per ben 6 anni l'attività nel settore autoriparazione (in ordine a ciò che è stato riferito a riprova dell'attività svolta nel periodo dall'impresa individuale medesima, in relazione al quale si manifestano forti perplessità, si rappresenta che nulla può sanare le irregolarità qui evidenziate)".

11. TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO D'AZIENDA

11 Parere a privato del 23 settembre 2016, prot.297318 Conferimento impresa individuale in una S.r.l.

È stato formulato al Mi.S.E. il seguente quesito:

"... in una ditta individuale il titolare, o l'eventuale preposto, sono in possesso dei requisiti per svolgere attività ai sensi della legge 122/1992. Questa ditta individuale sarà conferita in una Srl. L'Amministratore e l'eventuale preposto della nuova Srl sono rispettivamente il titolare e il preposto della precedente ditta individuale. I requisiti in possesso dell'Amministratore o del preposto, in seguito al conferimento, vanno nuovamente verificati o semplicemente si procede automaticamente al passaggio nella nuova società?"

Vorremmo inoltre sapere se lo stesso ragionamento vale anche per un'azienda che svolge attività che necessitano delle abilitazioni per gli impianti come previsto dal D.M. 37/2008....”.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato quanto appresso:

“Al riguardo, nel rappresentare preliminarmente che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della locale Camera di commercio, in quanto territorialmente responsabile dell'eventuale relativo procedimento, si ritiene tuttavia opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente quanto segue.

A parere di questa Amministrazione il responsabile del procedimento della competente Camera di commercio deve procedere all'esame delle SCIA di entrambi i settori - oggetto del quesito preposto - prendendo sì in considerazione i precedenti che risultano a carico dei soggetti o imprese interessate, tuttavia tali elementi informativi così desunti vanno contestualizzati alla nuova istanza che viene prospettata con la SCIA presentata dall'interessato, tenendo in debito conto le modifiche che nel frattempo siano intervenute nella rispettiva normativa di settore.

Nel caso prospettato dalla S.V. non è possibile dunque, in sostanza, procedere alla conversione automatica delle abilitazioni in parola, dovendo ogni SCIA essere contestualizzata e verificata ex novo; resta inteso che gli eventuali elementi informativi di vecchia data, i cosiddetti precedenti, possono, anzi debbono, essere oggetto di valutazione, ma il tutto in un contesto che necessariamente è mutato.

Pertanto, è chiaro il no a qualsiasi forma di automatismo, tuttavia la precedente verifica può costituire il “presupposto” per la valutazione odierna, cioè costituirebbe un elemento procedimentale (un “precedente”) da valutare alla luce della nuova situazione normativa e di fatto, e se rispetterà gli attuali requisiti di legge potrà essere oggetto di una positiva valutazione.

Resta inteso che un giudizio di tipo diverso (prima positivo, poi negativo) sullo “stesso” singolo requisito dovrà essere puntualmente e dettagliatamente motivato dal responsabile del procedimento (a volte il semplice trascorrere del tempo fa sì che, ad esempio, un titolo formativo, a distanza di anni, non sia più idoneo al caso preso in considerazione).

Ad integrazione di quanto sopra detto, si rappresenta che, nel caso dell'attività di autoriparazione, le relative valutazioni possono risultare ulteriormente meno semplificate, tenuto conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa di settore allorquando prevede che i requisiti tecnico professionali possono essere acquisiti attraverso l'esercizio dell'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c del presente comma); se il soggetto interessato avesse - a suo tempo - acquisito in tal modo i requisiti tecnico professionali, dovrà necessariamente dimostrare, ai fini della nuova nomina a responsabile tecnico, l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per “almeno 3 degli ultimi 5 anni” ovvero una esperienza analoga a quella prevista dall'art.7, comma 2 lettera a (sopramenzionata); nel caso che non lo potesse dimostrare dovrà per altra via dimostrare di possedere i requisiti tecnico professionali; ogni nuova SCIA comporta in ogni caso una nuova valutazione complessiva della situazione prospettata in ordine a soggetti e/o imprese, seppur innestandosi in un contesto già definito in passato; va da sé che debba in ogni caso

essere nuovamente dimostrato il possesso dei requisiti personali di cui all'art.7, comma 1, della L.122/92, specificatamente previsti per il settore in esame".

12. LEGGE N. 25 DEL 5 GENNAIO 1996

12.1 Circolare n.3562/C del 7 luglio 2003

Oggetto: Leggi n.46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") e n.122/92 ("Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione") - Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge n.25/96.

Premessa

Da più parti sono stati evidenziati dubbi e perplessità in ordine alla esatta interpretazione dell'art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia".

In particolare il Ministero è stato oggetto di numerosi quesiti, per l'individuazione dell'esatta applicazione temporale della norma, con riferimento al primo alinea del predetto art.6, ove s'afferma che "I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese... hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali".

Riferimenti normativi

La norma dispone una serie di differimenti di termini, regimi transitori e sanatorie di effetti prodotti da decreti legge non convertiti, in materia di attività sulle quali è competente il Ministero.

In particolare l'art. 6 si ricollega, prevedendo un regime speciale e derogatorio, alle leggi 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e all'abrogato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, regolamento d'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Ratio dell'intervento normativo

Il legislatore con l'emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali, previsti dalle due norme richiamate al paragrafo precedente, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni rispettivamente previste dall'art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso nell'art. 109 del DPR 380/01, T.U. dell'edilizia) e dall'art. 7 della legge 122/92.

La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati.

Analisi della fattispecie

I dubbi evidenziati nelle istanze pervenute, riguardano in particolare l'interpretazione dell'inciso << ancorché non più iscritti come titolari, ecc. >>. Secondo un primo indirizzo ermeneutico, si ritiene che tale inciso vada interpretato come ampliativo della disposizione (nel senso che la stessa trovi applicazione anche alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della legge 46/90 e del d.P.R. n.387/94); secondo altra interpretazione si ritiene, invece, che l'inciso abbia carattere restrittivo (nel senso che la disposizione trova applicazione solo alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della predetta legge 46/90 e del d.P.R. n.387).

Il Ministero, fondando la propria interpretazione, sia sul contesto e sulla ratio della norma, sia sul mero dato letterale, è pervenuto alla conclusione che, la

formulazione dell'articolo in parola - anche coordinato con le altre disposizioni della citata legge n.25 del 1996 concernenti le leggi in riferimento, ovvero sia gli articoli 4 e 5 - sembra offrire concreti elementi per una interpretazione in senso ampliativo.

Oltre al mero dato testuale (per cui appare conforme all'uso comune della lingua intendere l'espressione "ancorché" come "anche se"), spingono in tal senso anche considerazioni di ordine logico: appare irragionevole, infatti, pensare che il ripetuto articolo 6 abbia voluto attribuire il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali in parola solo a coloro che possono vantare almeno un anno di regolare attività nei campi in esame prima dell'entrata in vigore, rispettivamente, della legge n. 46/90 e del D.P.R. 387/94, e non anche a coloro che possono vantare la medesima esperienza ed in più quella maturata (ovviamente nell'ambito di un esercizio dell'attività conforme alla legge) dopo l'entrata in vigore delle citate norme.

Non si scorgono, inoltre, ragioni sistematiche o di altra natura che depongano a favore di un'interpretazione antiletterale della norma in questione.

V'è peraltro da rilevare, in conclusione, che il collegamento da taluno avanzato con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, della predetta legge, che porterebbe ad una lettura restrittiva della disposizione di cui all'art. 6, appare inconferente, in quanto il ridetto art. 4, comma 1, si evidenzia chiaramente come norma ad efficacia temporale limitata, destinata ad esaurire la propria portata "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

12.2 Parere alla CCIAA di Sassari 9 novembre 2009, prot.100447

L.25/1996 - titolare di impresa di autoriparazione regolarmente iscritto

Al Mi.S.E. è stato posto il seguente quesito:

"... In particolare codesta Camera ha chiesto di conoscere se un soggetto, che abbia svolto nel periodo 14.10.1984 - 14.12.2004 attività di impresa nel settore dell'autoriparazione in qualità di titolare di impresa artigiana, possa essere nominato responsabile tecnico in virtù della previsione normativa di cui all'art.6 della Legge 25/96 (pur non avendo 3 anni d'attività negli ultimi 5, come previsto dall'art.7, comma 2, lettera a) della Legge 122/92)".

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto di poter rappresentare che, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, per il caso in questione soccorre quanto già stabilito da questa Amministrazione con *Circolare n.3562/C del 7 luglio 2003. È stato dato, dunque, parere favorevole all'ipotesi prospettata con il quesito in parola.

* riportata nel presente massimario

12.3 Parere alla CCIAA di Chieti del 20 settembre 2010, prot.123483

L. 25/1996 - attività di autoriparazione esercitata per un periodo temporale, antecedente all'entrata in vigore della L.25/1996, "inferiore all'anno"

Con un quesito la CCIAA di Chieti ha chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possa ritenersi in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge 122/92 per le sezioni meccanica-motoristica e elettrauto il socio di una s.n.c. che ha denunciato l'inizio dell'attività in questione in data 16-3-1994 e la loro cessazione in data 1-6-2001. L'interessato chiede detto riconoscimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 25/1996.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato quanto appresso:

“Al riguardo, valutato che il d.P.R. n. 387 del 18 aprile 1994 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994, e che ai sensi del suo articolo 5 le sue disposizioni sono entrate in vigore 180 giorni dopo detta pubblicazione, risulta evidente che le attività di meccanica-motoristica e elettrauto sono state svolte dal soggetto in questione per un periodo, antecedente all’entrata in vigore del ridetto d.P.R. n. 387, inferiore all’anno, e che pertanto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del requisito tecnico-professionale ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 25 del 1996”.

12.4 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Perugia) del 15 aprile 2011, prot.71287

L. 25/1996 – esperienza maturata dal coadiuvante del titolare di impresa di autoriparazione

È stato presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“...In particolare è stato chiesto di conoscere se un soggetto che abbia svolto attività di coadiuvante nell’impresa artigiana del padre (gommista) prima del 14 dicembre 1994 possa essere nominato responsabile tecnico di una impresa operante nel settore dell’autoriparazione (gommista), e, qualora non lo possa, con quali modalità può acquisire i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente”.

Il Mi.S.E. ha rappresentato in proposito quanto appresso:

“Al riguardo si fa presente che la previsione normativa contenuta nell’art.6 della L.25/1996 (riconoscimento di requisiti tecnico-professionali) prevede espressamente quanto segue:

< I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali >.

Premesso ciò, si ritiene di condividere quanto stabilito dalla Camera di commercio di Perugia in relazione al respingimento dell’istanza per difetto di possesso dei requisiti tecnico professionali da parte del nominato responsabile tecnico, tenuto conto che la normativa riportata nel capoverso precedente riguarda i soli “titolari o soci” di imprese di autoriparazione, né peraltro dal quesito in esame si rinviene qualsivoglia elemento che possa essere utile ai fini dell’eventuale riconoscimento dei requisiti previsti dall’art.7 della L.122/92.

In relazione a quanto richiesto circa le modalità di acquisizione dei requisiti tecnico professionali da parte dell’interessato si fa riferimento a quanto previsto dall’art.7 medesimo che prevede espressamente quanto appresso:

“1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;

~~e) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività. (la lettera c) è stata poi abrogata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n.35).~~

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845">.

12.5 Parere alla Camera Valdostana del 7 marzo 2014, prot.39525 **Applicabilità della L.25/96**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possa considerarsi superata e dunque tacitamente abrogata la legge 25/96, anche tenuto conto delle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia di autoriparazioni con la legge 224/2012 (meccatronica), se cioè nei confronti della L.25/96 - con particolare riferimento all'art.6 - possa trovare applicazione il principio "lex posterior derogat priori".

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

"... si ritiene di dover fornire risposta al quesito medesimo facendo presente che i requisiti professionali possono essere considerati posseduti solamente qualora ricorrano una delle due seguenti condizioni:

- il soggetto sia in possesso dei requisiti tecnico/professionali di cui all'art.7 della legge 122/92;
- si concretizzino i presupposti previsti dall'art.6 della legge 25/96 che, in quanto normativa ancora vigente, deve essere necessariamente applicata (vedasi, in proposito, anche la circolare n.3562/C del 7 luglio 2003; ovviamente l'articolo in parola trova esclusiva applicazione solo a favore dei titolari di imprese individuali o dei soci di imprese di autoriparazione strutturate nella forma di società); a parere della Scrivente, infatti, le innovazioni introdotte con la recente Legge n.224/2012 di modifica della Legge 122/92 nulla incidono sull'applicabilità della legge 25 in parola".

12.6 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Messina) del 27 maggio 2011, prot.102159

Esperienza maturata come titolare di impresa individuale, anche ai fini dell'applicazione della L.25/96

È stato chiesto da un privato cittadino se possa considerarsi in possesso dei requisiti di cui all'art.7, comma 2, lettera a) della legge in parola un soggetto che sia stato titolare di un'impresa di autoriparazione dal gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.6 della legge 25 del 5 gennaio 1996.

Al riguardo il Ministero ha risposto al presente quesito come appresso indicato:

“In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti tecnico-morali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Messina (o CPA, se artigiano), responsabile del procedimento. La S.V. ha peraltro comunicato che codesta Camera, che legge per conoscenza, ha respinto l'istanza presentata dall'interessato.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno fornire risposta al quesito proposto rappresentando, al riguardo, di poter condividere quanto stabilito da codesta Camera, che legge per conoscenza, in merito all'istanza in parola.

Infatti, in merito all'esperienza professionale maturata come titolare di impresa di autoriparazioni si rappresenta che la circolare 3286/C del 19 giugno 1992 (riguardante la legge 122/92 in discorso) ha stabilito che tra le prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui alle lettere a-b del secondo comma dell'art.7, devono ricomprendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma anche ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci e dei familiari collaboratori. Conseguentemente, a parere della Scrivente, in linea di principio, nulla osta a considerare favorevolmente tale forma di esperienza lavorativa. Malgrado ciò occorre rappresentare che la disposizione contenuta nell'art.7, comma 2, lettera b) stabilisce anche che tale esperienza professionale sia maturata per almeno 3 anni nel corso dell'ultimo quinquennio. Pertanto, alla luce dell'esperienza lavorativa maturata dal soggetto interessato, risulta impossibile per questa Amministrazione considerarne favorevolmente i relativi requisiti.

Peraltro, ai fini di quanto previsto dall'art.6 della legge n.25/1996, tale esperienza è stata altresì maturata oltre il termine utile ivi previsto, e pertanto non può essere presa validamente in considerazione. Si ricorda, infatti, che l'articolo medesimo stabilisce quanto segue: < I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 , dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali >”.

12.7 Parere alla CCIAA di Sassari del 26 marzo 2012, prot.76064

Esperienza maturata come titolare di impresa individuale ai fini dell'applicazione della L.25/96

È stato chiesto dalla Camera di commercio di Sassari di conoscere se possa considerarsi in possesso dei requisiti tecnico professionali nei settori di *elettrauto, gommista e carrozziere*, un soggetto che sia stato titolare di un'impresa di autoriparazione dal 1992 al 2005 (codesta Camera presume che il soggetto in parola abbia esercitato dal 1992 esclusivamente attività di tipo meccanico-motoristica, visto il riconoscimento richiesto e ottenuto al R.I.A. il 30 gennaio 1996), tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.6 della legge 25 del 5.1.1996 e della possibilità da parte del soggetto medesimo di poter presentare fatture comprovanti l'esercizio delle attività sopra citate (elettrauto, gommista e carrozziere), relative al triennio 1992-94.

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato quanto appresso:

"In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera – tramite della Regione Sardegna, trattandosi di artigianato - in quanto responsabile del procedimento.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene di dover fornire risposta al quesito proposto, tralasciando, opportunamente, qualsivoglia altra considerazione/rilievo in ordine al rispetto della legge regionale che regola specificatamente il settore artigianato, limitando pertanto la presente risposta esclusivamente al solo quesito presentato.

In relazione all'attività svolta si ritiene che quanto previsto dall'art.6 della legge n.25/1996 fa sì che l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, in quanto maturata entro il termine utile ivi previsto, può essere presa validamente in considerazione.

Si ricorda, infatti, che l'articolo medesimo stabilisce quanto segue: < I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali >. Tale orientamento è stato, tra l'altro, confermato con la circolare Mi.S.E. n.3562/C del 7 luglio 2003, citata da codesta Camera. Nulla osta, pertanto, alla sua applicazione, trattandosi di normativa vigente.

L'esibizione di fatture, ai fini dell'applicazione della legge n.25, può peraltro risultare accettabile poiché antecedentemente all'entrata in vigore della legge 122, l'attività non era regolamentata, in quanto era sufficiente la sola iscrizione nel registro ditte o nell'AIA. In tali casi le fatture rappresentano, infatti, uno strumento utile a determinare lo specifico ambito in cui il soggetto in questione ha operato (ai fini del riconoscimento dei requisiti)".

12.8 Parere alla CCIAA di Caserta del 9 aprile 2018, prot.133212

Esperienza maturata come titolare di impresa individuale operante nel settore della meccanica-motoristica ai fini dell'applicazione della L.25/96

Con il predetto parere il Mi.S.E. ha rappresentato - in ordine all'esperienza professionale acquisita come titolare di impresa individuale nel settore della meccanica-motoristica - che la disposizione di cui all'art. 6 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25, non può essere fatta valere tenuto conto che il settore della

meccanica motoristica non risulta essere più esistente, essendo subentrata la mecatronica, che ha inglobato in sé anche l'ex settore elettrauto.

13. MECCATRONICA (Legge n. 224/2012)

13.1 Parere alla CCIAA di Torino del 14 gennaio 2013, prot.5538 Cessazione per conferimento o cessione (impresa elettrauto o meccanico-motoristico)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005538 - 14/01/2013 - USCITA

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO
(tramite PEC)

Oggetto: Legge 11 novembre 2012, n. 224 - Quesito

La CCIAA di Torino con mail del giorno 8 gennaio e successiva precisazione del 9 gennaio, chiedeva alla scrivente di esprimersi in materia di applicazione della nuova disciplina recata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224, che dal 5 gennaio 2013 modifica la legge 122 del 1992 in tema di imprese di autoriparazione.

In particolare la CCIAA piemontese rappresenta che "la normativa che disciplina l'attività di autoriparazione, prevede l'unificazione delle sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione mecatronica. La nuova normativa ha determinato una situazione di grave difficoltà, per coloro che, titolari di imprese di autoriparazione per la sezione meccanica-motoristica o elettrauto, hanno deciso, a fine 2012, di cessare l'attività per conferire l'azienda in una società, spesso composta da familiari, o di cedere l'azienda ed assumere la carica di responsabile tecnico presso la nuova impresa. La previsione della legge in questione non permette l'iscrizione per la sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto e l'ufficio dovrà quindi procedere a rifiutare tali iscrizioni con grave danno dei soggetti interessati. Tenuto anche conto dell'attuale situazione economica e delle grosse difficoltà di sopravvivenza delle imprese, si chiede a codesto Ministero di esprimere un parere in merito alle seguenti ipotesi: nel caso di conferimento o cessione d'azienda, si ritiene possibile applicare quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della legge 224/2012, assimilando le imprese di nuova costituzione a quelle che, essendo iscritte alla data del 5 gennaio 2013 nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per le attività di meccanica e motoristica o a di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, nell'attesa che le persone preposte alla gestione tecnica frequentino con esito positivo il corso professionale che le regioni dovranno, nel frattempo, istituire?"

Effettivamente si conviene con l'ufficio del registro delle imprese di Torino, che la nuova disciplina ha inteso prevedere un regime transitorio e privilegiato per le imprese operanti alla data di entrata in vigore della legge, con l'evidente intento di garantire il rispetto dei diritti acquisiti in capo alle imprese stesse, non evidenziando però alcunché in merito alle fattispecie evidenziate dalla CCIAA stessa.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302 - fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



L'analisi interpretativa che deve essere condotta, deve essere di tipo teleologico, partendo dalla esplicita volontà del legislatore, chiaramente espressa all'articolo 3 della legge, di salvaguardare tutte le posizioni in essere, con l'evidente finalità di garantire la permanenza in esercizio di imprese, legittimamente iscritte al registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) nel previgente regime, e che oggi non godrebbero più dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Non si deve inoltre dimenticare che il comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 1 del 2012, ha imposto all'interprete una chiave esegetica profondamente improntata allo spirito filo imprenditoriale, affermando che "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".

A tal uopo si deve rilevare che in materia assolutamente adiacente a quella dell'autoriparazione, il Ministero ha avuto occasione di approfondire le problematiche legate all'esito dei requisiti in ambito di cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni, scissioni...

Sembra infatti possibile fare riferimento alla soluzione già fatta propria dal Ministero in tema di cessione di azienda e maturazione della fasce di classificazione per la partecipazione a pubblici appalti di servizi di rilevanza comunitaria nel settore delle pulizie.

La normativa in materia di pulizia (legge 82/1994 e DM 274/1997) prevede, infatti (art. 3 del DM 274) l'inserimento delle imprese in fasce di classificazione sulla base del fatturato medio nello specifico settore negli ultimi tre anni, sulla base del possesso di una serie di requisiti (ad esempio, avere svolto servizi di una certa entità nel predetto periodo degli ultimi tre anni). Si era posto quasi subito il problema se, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda operante in detto settore, passassero alla cessionaria anche i requisiti per l'inserimento nelle fasce. Per diversi anni, su tale aspetto, si è fatto riferimento ad una decisione del TAR Campania del (mi pare) 1999, in cui era detto che la cessione di azienda riguardava esclusivamente il trasferimento di un insieme di beni, ma non anche il trasferimento di tutti quegli aspetti che inerivano al "soggetto" impresa cedente. Se, per esempio, l'impresa cedente aveva maturato nel settore di attività i tre anni di esperienza richiesti dalla legge, e poi cedeva la propria azienda ad un'altra impresa, alla cessionaria si trasferiva il compendio di beni ma non l'esperienza maturata attraverso lo stesso, in quanto quest'ultima ineriva non all'azienda ma all'impresa come "soggetto".



L'emanazione del codice dei contratti pubblici (DLGS 163/2006) ha mostrato, tuttavia, un diverso approccio del legislatore a tali situazioni, con una maggiore attenzione alla salvaguardia dei requisiti maturati dall'azienda anche dopo la sua eventuale cessione ad un'altra impresa, in un'ottica, evidentemente, del mantenimento del suo valore economico. Si è così ritenuto opportuno acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato che ha, sostanzialmente, superato il pronunciamento del TAR Campania sopra richiamato (il parere è stato diramato con la circolare n. 3632/C). Tale "novità" della posizione è chiarita, in particolare, nel parere reso, per chiarire alcuni punti della circolare, alla CCIAA di Avellino il 16/03/2010, che per comodità di lettura si allega Ivi è spiegato che, ad esempio, il requisito di tre anni di esperienza nel settore delle pulizie potrà essere riconosciuto ad una impresa di nuova costituzione che abbia, contestualmente, acquisito il ramo di azienda di un'altra impresa operante nel settore da almeno tre anni. Cioè, l'impresa è nuova, ma grazie al fatto che ha acquisito l'azienda di una impresa preesistente, è come se operasse nel settore da tre anni (mediante quello stesso compendio aziendale).

Ciò serve, come detto, a non disperdere il valore economico maturato da una determinata azienda in un certo settore.

Analoghi principi sembrerebbero applicabili, tenuto conto anche di quanto premesso a livello generale, anche al caso sottoposto da codesta Camera.

Ne consegue, pertanto, che si esprime parere favorevole a ritenere verificato il requisito garantista di cui all'articolo 3, della legge 224 del 2012, in caso di cessioni d'azienda, conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni e trasformazioni

A parere della scrivente le cessioni dovrebbero essere intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 224 e dovrebbe essere verificata l'effettiva identità del compendio aziendale (comprensivo del responsabile tecnico) della cedente e della cessionaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

13.2 Circolare n.3659/C dell'11 marzo 2013
Direttive in materia di meccatronica ed ex settori "elettrauto e meccanico-motoristico"



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0041348 - 11/03/2013 - 1 SCITA

CIRCOLARE N. 3659/C

del 11.03.2013

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA**
(tramite PEC)

E, *PEC CONOSCENZA*

ALL'UNIONCAMERE TOSCANA
(tramite PEC)

ALLA REGIONE MARCHE
(tramite PEC)

ALL'UNIONCAMERE
(tramite PEC)

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
(via e-mail)

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
VIA CARACI 36 - 00157 ROMA (RM)

**ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME - COORDINAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
PRESSO CINSEDO -
VIA PARIGI, 11 - 00185 ROMA
conferenza@regioni.it

ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
VIA DEI PREFETTI, 46 - 00186 ROMA

ALL'UPI - UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
PIAZZA CARDELLI, 4 - 00186 - ROMA

ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE
LORO SEDE

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4785 5332/5307/5304/5302 - fax +39 06 483891
e-mail marco.mazzoni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



OGGETTO: Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione

Con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU n.297 del 21-12-2012, sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essenzialmente finalizzate all'unificazione nella nuova sezione della "meccatronica" di due sezioni ("meccanica e motoristica" ed "elettrauto") delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività. La medesima nuova normativa contiene anche disposizioni finalizzate all'attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'attività nonché le indispensabili disposizioni transitorie.

In particolare:

- a) l'articolo 1 della legge 224/2012, ha disposto l'introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto, di cui all'articolo 1 della legge 122 del 1992 in materia di autoriparazione;
- b) l'articolo 2 della nuova norma legislativa, detta termini stringenti per il conseguente adeguamento dei programmi di formazione professionale alle intervenute modifiche normative, rinviando la definizione di livelli minimi comuni ad un apposito accordo da stipulare entro sei mesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- c) l'articolo 3, ha poi previsto uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio u.s. (data di entrata in vigore della norma), sterilizzando per la durata di cinque anni le nuove disposizioni normative per le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni sopresse e prorogando tale sistema di salvaguardia fino al raggiungimento dell'età pensionabile per i soggetti che abbiano compiuto cinquantacinque anni d'età e che, al 5 gennaio, operavano in qualità di titolare o responsabile tecnico in un'officina abilitata per una sola delle due sezioni;
- d) il medesimo articolo 3, prevede inoltre che le imprese abilitate ad esercitare in entrambe le sezioni sopresse sono iscritte d'ufficio nella nuova corrispondente sezione, mentre per i soggetti infracinquantacinquenni abilitati per una sola delle due predette sezioni è previsto che durante il periodo transitorio, coloro i quali abilitano le imprese (in qualità di titolare o responsabile tecnico) e, per l'altra sezione, "non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992", devono completare le proprie



competenze, mediante la frequenza di corsi di formazione, per la parte relativa alle carenze formative.

Relativamente all'applicazione di tale nuova disciplina normativa sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti da parte di alcune Camere di commercio, dell'Unione regionale della Toscana, della Regione Marche, di associazioni di categoria, cittadini ed imprese, che inducono questa amministrazione a formulare con la presente circolare alcuni primi chiarimenti operativi ed interpretativi indirizzati, in primo luogo a tutte le Camere di commercio competenti e vigilate e ai singoli enti ed organismi che hanno proposto quesiti e, in secondo luogo, alle organizzazioni rappresentative di tutti gli altri enti ed istituzioni competenti - ai fini di ogni opportuna futura collaborazione nelle successive fasi attuative delle disposizioni in questione, ivi compresa l'eventuale revisione ed integrazione della presente circolare -, ed alle organizzazioni rappresentative di tutti i soggetti interessati, anche in vista di un'opportuna valutazione congiunta dell'impatto dell'attuazione delle nuove norme in questione.

1. Considerazioni preliminari generali sui criteri interpretativi da utilizzare

E' necessario premettere che nel formulare le proprie considerazioni questa Amministrazione ritiene di doversi attenere ad un criterio interpretativo che, ferma restando la necessità (ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) di prendere a base il tenore letterario delle singole disposizioni, ne faccia una lettura sistematica sia con riferimento alla loro completa articolazione fra disposizioni transitorie e disposizioni a regime - che già evidenziano un indirizzo di attuazione graduale che non determini interruzioni di attività economiche in essere e lesioni di interessi ed aspettative consolidate -, sia con riferimento alle altre connesse disposizioni dell'ordinamento e, in particolare, a quelle più recenti che impongono interpretazioni volte a limitare ogni ostacolo all'esercizio delle attività economiche che non sia giustificato da rilevanti motivi di interesse pubblico e caratterizzato da criteri di proporzionalità e razionalità della limitazione rispetto all'esigenza da salvaguardare.

Ci si riferisce in particolare, da un lato, alle altre modifiche che la disciplina in questione ha già subito nel tempo (soprattutto ad opera degli articoli 10 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, e, più recentemente, per effetto dell'articolo 39 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) e, dall'altro, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con*



l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

2. Considerazioni interpretative preliminari specifiche

Occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Il legislatore ha chiaramente voluto perseguire due principali obiettivi:

- 1) superare la dicotomia elettrauto – meccanico/motorista, perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente alla attuale configurazione di tali attività;
- 2) salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime.

Non v'è indubbiamente alcun riferimento da parte del legislatore di tipo ablatorio nei confronti dei soggetti che si siano formati culturalmente, professionalmente o a mero livello di esperienza lavorativa, in un regime giuridico che, fondato sulla dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore), sembrerebbe stridere con la nuova categoria della meccatronica.

Appare altrettanto chiaro, a parere della scrivente, che il legislatore non ha inteso la meccatronica, come la somma algebrica dei due insiemi separati della meccanica/motoristica e dell'elettrauto, bensì come unificazione di due insiemi già nel tempo parzialmente sovrapposti. Il legislatore ha infatti piuttosto preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato ci si è spesso posti il problema su quale abilitazione dovesse possedere l'impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono da almeno dieci anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Si impone dunque una riflessione che si allontani dalla anacronistica dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto, che oggi deve essere definitivamente abbandonata.

3. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti a regime per l'esercizio dell'attività.

Appare allora necessario valutare i requisiti di cui al comma 2, della lettera c) dell'articolo 7 della legge 122 del 1992 (**requisiti esclusivamente culturali**) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica: avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, non deve cioè essere necessariamente dimostrato producendo un titolo culturale che, nel precedente quadro normativo, fossero abilitanti sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ovvero due titoli



culturali abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due soppresse sezioni di attività, bensì anche procedendo ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività e verificando se nel *cursus studiorum* del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente, con riferimento a comma 2, della lettera a) del medesimo articolo 7 (**esperienza qualificata**), si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma anche in relazione all'effettivo lavoro svolto dal richiedente nell'ambito delle proprie competenze, tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività legittimamente svolte dalle imprese iscritte nell'una o nell'altra delle due diverse sezioni soppresse.

Pertanto, indipendentemente dalla formale limitazione di ambito della sezione cui era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) che costui abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.

Si precisa al riguardo che l'elenco di impianti ed attrezzature sopra individuato non assume alcun criterio di tassatività, ma appare solo di indirizzo e ricognitivo.

Si tenga peraltro presente che il criterio temporale stabilito dalla predetta lettera c) per la valutazione di tale esperienza qualificata, tre anni nell'ambito degli ultimi cinque, circoscrive ulteriormente l'esperienza del soggetto ad un periodo recentissimo in cui le considerazioni circa l'impossibilità di scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico sono certamente maggiormente applicabili.

4. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività nella fase transitoria.

Quanto precede non può ovviamente prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso.

Le disposizioni transitorie contenute nella legge in oggetto per le imprese già attive vanno infatti intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui la imprese siano abilitate in entrambi i soppressi settori (nel qual caso sono abilitate d'ufficio per il settore della meccatronica) ovvero nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in uno



solo dei predetti settori soppressi, in cui possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, ma non escludono l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi.

In particolare, quanto chiarito al precedente paragrafo in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (quindi, relativamente ad esempio all'esperienza, la verifica se il responsabile tecnico di impresa attiva nel settore meccanica-motoristica ha operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo - ad esempio le centraline - che sono "a cavallo" tra meccanica-motoristica ed elettrauto, e che possono, in fondo, essere ritenute espressione proprio della nuova categoria della meccatronica, e se l'impresa in questione può esibire delle fatture da cui risulti lo svolgimento di tali lavori) vale sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione della meccatronica.

5. Altri adempimenti attuativi da parte delle Camere di commercio.

In tutti i casi in cui le imprese si avvalgano della transitoria possibilità di continuare a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica motoristica o nel solo settore elettrauto, gli uffici competenti prevedranno a livello di certificazione, la dicitura "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224", ovvero, se l'impresa si avvalga dell'ulteriore deroga prevista per i tecnici ultracinquantacinquenni, la dicitura: "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224".

Appare inoltre necessario ricordare la necessità, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge, che le CCIAA, in coerenza con quanto precisato con la circolare n. 68412 del 19 marzo 2012, in materia di transito delle posizioni ex lege 46/90 al DM 37/08, provvedano all'adeguamento d'ufficio delle posizioni dei soggetti oggi abilitati sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto.

Si rammenta, infine, che il legislatore all'articolo 3 si riferisce sempre alle "imprese" operanti nel settore, quindi ove l'impresa (anche artigiana) risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici, uno per la soppressa sezione meccanica/motoristica, uno per l'elettrauto, l'impresa è abilitata di diritto per la meccatronica, ferma restando la possibilità per i responsabili tecnici (ove ne ricorrano le condizioni) di frequentare i corsi integrativi.



6. Salvaguardia dei diritti acquisiti nel caso di cessazione, trasferimento, trasformazione dell'impresa.

Quanto ai diritti acquisiti dei soggetti che abbiano maturato esperienza qualificata presso imprese di autoriparazione - fermi restando la prescritta durata di tale esperienza ed i limiti temporali entro cui deve essere stata acquisita e, conseguentemente, entro cui può essere fatta valere - si evidenzia che gli stessi devono naturalmente essere garantiti anche nel caso in cui l'impresa presso cui si è prestato servizio è cessata; le Camere, in tal caso, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva (ove essa non potesse essere più resa stante lo stato di cessazione dell'impresa), vorranno prendere in considerazione ogni possibile mezzo di prova da essi dedotto (fatture, mansionari...), purché riscontrabile ex articolo 71 del DPR 445 del 2000.

Quanto alla salvaguardia dei diritti acquisiti dalle imprese e dai relativi tecnici in caso di vicende che interessino l'impresa diverse dalla sua cessazione, questa Direzione ha già avuto occasione di osservare, nel parere reso alla CCIAA di Torino in data 14 gennaio 2013, n. 5338, che l'interesse alla non dispersione del valore economico maturato da un'azienda in un determinato settore, impone di considerare applicabile il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 224, anche nel caso in cui l'impresa, attiva ed abilitata (ad una sola delle due soppresse sezioni) alla data di entrata in vigore della norma, trasferisca la propria sede in altra provincia. In tal caso pertanto l'impresa, che mantiene inalterata la propria struttura ai fini rilevanti per la legge 122 del 1992, come modificata dalla legge 224, avrà diritto al mantenimento del regime transitorio previsto dall'articolo 3, comma 2, per la durata del quinquennio, ferma restando la necessità, per continuare l'attività dopo tale periodo transitorio necessariamente come impresa abilitata per la meccatronica, che il proprio responsabile tecnico frequenti con esito positivo il corso integrativo previsto dalla norma.

Si ritiene, per gli stessi criteri, che possa applicarsi tale principio anche in caso di trasformazione (progressiva o regressiva), fusione e scissione, fermo restando che, in tal ultimo caso, dovrà risultare trasferito il compendio aziendale, comprensivo del responsabile tecnico alla società risultante dalla scissione stessa.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

Anche a questo riguardo occorre tener conto della necessità di non prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie eccessive tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso, oltre che della necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore in attesa della piena attuazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'effettiva operatività dei nuovi corsi di formazione per l'attività di meccatronica e dei



corsi integrativi per abilitare all'attività di meccatronica i tecnici abilitati per una sola delle attività nella stessa confluite.

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, comma 2, fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica, possano essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine meccaniche con attività limitate a uno solo dei due diversi settori accorpate in quello della meccatronica, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina per la relativa soppressa sezione ed impegnandosi ad estendere l'abilitazione di tale titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di quello espressamente previsto dalla predetta disposizione transitoria per le imprese già attive.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

13.3 Parere alla Regione Lazio - C.R.A. (e p.c. alle CCIAA della Regione Lazio) del 17 marzo 2016, prot.76489

Periodo applicazione direttive per le imprese meccanico-motoristiche o elettrauto preesistenti all'entrata in vigore della L.224/2012

La Regione Lazio (Commissione Regionale per l'Artigianato) ha presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“Oggetto: richiesta parere mecatronica

La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, nella seduta del 16 novembre 2015, ha ritenuto di sottoporre all'attenzione di codesto Ministero la problematica connessa all'entrata in vigore della L.224/2012 anche al fine di uniformare l'operato degli albi provinciali alle procedure adottate dal Registro delle imprese.

Con la Circolare n.3659 dell'11 marzo 2013 codesto Ministero ha consentito alle imprese, iscritte alla data di entrata in vigore della L.224/2012 per le attività di meccanica-motoristica o elettrauto, di dimostrare di aver operato su sistemi complessi ritenuti " a cavallo" tra l'attività di meccanica-motoristica e elettrauto al fine di ottenere l'iscrizione nella nuova sezione della mecatronica. La circolare non precisa il periodo temporale di riferimento parlando genericamente di superamento della fase transitoria.

Al riguardo si sono delineate nei vari uffici di gestione degli albi artigiani e dei registri delle imprese discordanti ipotesi interpretative.

Si riassumono di seguito le tipologie enucleate:

1) Possibilità di presentare istanza di riconoscimento requisiti per la mecatronica fino al 5/1/2015, documentando l'esperienza pregressa per il triennio antecedente all'entrata in vigore della novella, 5/1/2010 - 5/1/2013. In tal caso la scadenza prevista al 5 gennaio 2015 rispetta il criterio temporale dei tre anni nell'arco degli ultimi cinque (5/1/2015 - 5/1/2010).

2) Possibilità di presentare istanza di riconoscimento requisiti per la mecatronica fino al 5/1/2018, coincidente con la scadenza del periodo transitorio previsto dalla L224/2012, documentando l'esperienza pregressa per tre anni nel quinquennio antecedente al 5/1/2013, data di entrata in vigore della novella.

3) Possibilità di presentare istanza di riconoscimento requisiti per la mecatronica fino al 5/1/2018, con dimostrazione di aver operato su sistemi complessi per tre anni nel quinquennio 5/1/2013 - 5/1/2018. Tale interpretazione, in considerazione peraltro della circostanza che i corsi nella Regione Lazio sono stati istituiti di recente e attualmente sono operanti soltanto nella provincia di Frosinone, sterilizza per la durata di cinque anni le nuove disposizioni normative per le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse.

4) Non vi sono scadenze. Il quinquennio viene fatto decorrere non dalla data della domanda, ma da quella dell'entrata in vigore della L224/2012 ovvero 5/1/2013 - 5/1/2008 e si potrà in ogni momento dimostrare l'esperienza del triennio ricadente nel citato periodo.

In attesa di un sollecito cortese riscontro si porgono cordiali saluti”.

In proposito il Mi.S.E. ha fornito le seguenti indicazioni:

*“Al riguardo si ritiene di poter affermare che l'esperienza triennale da documentare si debba comunque riferire al **quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge L.224/2012**, avvenuta il 5 gennaio 2013. Da ciò ne discende che, in tale specifico contesto, il termine ultimo utile ai fini dell'applicazione della circolare in parola non potrà che essere in ogni caso quello del 4 gennaio 2015 (cioè entro 2 anni l'entrata in vigore della L.224/2012), semprché ovviamente l'interessato*

possa dimostrare il possesso dell'esperienze oggetto di quesito nei 3 anni che immediatamente precedono l'entrata in vigore della legge 224/2012. Si ritiene dunque che la posizione espressa da codesta Regione al punto 1) possa essere condivisa, anche se il termine ultimo deve intendersi il 4 gennaio 2015".

13.4 Parere alla CCIAA di Latina del 22 dicembre 2016, prot.411197

Periodo applicazione direttive per le imprese meccanico-motoristiche o elettrauto di nuova costituzione

È stato presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

"Si fa riferimento al parere Mi.S.E. n.76489 del 17 marzo 2016 sulle attività di autoriparazioni e in particolare, sulle problematiche connesse all'entrata in vigore della legge n.224/2012, con il quale si è ritenuto di condividere una delle posizioni espresse dalla Regione Lazio nel quesito all'uopo formulato.

La precedente circolare Mi.S.E. n°3659, dell'11 marzo 2013, aveva consentito alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge n.224/2012, per le attività di meccanica-motoristica o elettrauto, di dimostrare di aver operato su sistemi complessi, ritenuti a "cavallo" tra l'attività di meccanica-motoristica e elettrauto, per ottenere l'iscrizione nella nuova sezione della meccatronica; in relazione a ciò, con il successivo indicato parere della Regione Lazio, il Mi.S.E. ha però condiviso la posizione che prevede la possibilità per l'interessato di dimostrare il possesso dell'esperienza con lavori su sistemi complessi nei tre anni che immediatamente precedono l'entrata in vigore della legge nonché, quale termine ultimo ai fini dell'applicazione della circolare, il 04 gennaio 2015 (2 anni dall'entrata in vigore della legge): quindi, l'istanza per il riconoscimento dei requisiti per la meccatronica poteva essere trasmessa fino al 4 gennaio 2015, documentando l'esperienza acquisita esclusivamente per il triennio 5 gennaio 2010/05 gennaio 2013.

A tal riguardo, e richiamando la suddetta circolare n.3659, si evidenziano alcuni dubbi su tale ultima posizione con i formulati chiarimenti operativi ed interpretativi, indirizzati in primis alle Camere di commercio, che di seguito si riportano:

- o al punto 3 – che l'esperienza qualificata dovrà valutarsi (a regime) non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente ma anche in relazione all'effettivo lavoro tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività. Pertanto, se costui ha operato su sistemi complessi non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica;*
- o al punto 4 – che l'effettivo lavoro vale sia per i tecnici che abilitano nuove imprese che per le imprese già in attività. Queste ultime possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza senza la necessità di frequentare corsi integrativi;*
- o al punto 7 – che i criteri desumibili dalle disposizioni transitorie vanno applicati anche alle nuove imprese, sottolineando la necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore in attesa della piena attuazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'effettiva operatività dei nuovi corsi di formazione per l'attività di meccatronica e dei corsi integrativi. Ritenendo, altresì, applicabili eccezionalmente anche alle nuove imprese che intendono avviare officine meccaniche limitatamente ad uno solo dei due diversi settori, fino ad un congruo termine successivo al completamento, in ciascuna Regione, delle prime sessioni dei nuovi corsi per l'attività di*

meccatronica, con l'impegno ad estendere successivamente l'abilitazione prima del 5 gennaio 2018;

Infine, è opportuno rammentare che la Regione Lazio, sulla base di quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 12 giugno 2014, solo dopo quasi due anni, con DGR n°719 del 28 novembre 2014 ha definito lo standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni nei percorsi standard (500 ore), integrativi (100 ore) e speciali (40 ore), e che questi ultimi sono stati già attivati solo in qualche provincia (Frosinone), della Regione Lazio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ravviserebbe un trattamento diverso tra un'officina esistente, dove il riconoscimento del requisito per la meccatronica, poteva essere richiesto fino al 4 gennaio 2015 (attualmente quindi precluso), relativamente al periodo 5 gennaio 2010 / 5 gennaio 2013, e un dipendente (anche della medesima impresa) che avvia o avvierà una nuova officina, anche nella fase a regime e che, invece, potrà far valere (limitatamente ai 5 anni precedenti) l'esperienza qualificata su sistemi complessi, maturata in officine già esistenti, per l'abilitazione alla meccatronica.

Si rileva, ancora, che nella citata circolare veniva chiarito che i criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti si applicano anche alle nuove imprese fino ad un congruo termine successivo al completamento, in ciascuna Regione, delle prime sessioni dei nuovi corsi per l'attività di meccatronica termine che, appunto, contrasta con il successivo orientamento assai più restrittivo per le imprese.

In relazione a quanto sopra rappresentato e per la corretta applicazione della normativa, al fine di evitare sperequazioni o asimmetrie eccessive, si chiede cortesemente a codesto Ministero un ulteriore definitivo chiarimento sulle problematiche esposte”.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

“Al riguardo si ritiene di poter affermare che l'indirizzo fornito da questa Amministrazione - esclusivamente in materia di esperienza professionale maturata - con la nota indirizzata alla Regione Lazio (n.76489 del 17 marzo c.a.), debba essere ovviamente estesa anche alle imprese di nuova costituzione, al fini di evitare una, altrimenti ingiustificabile, disparità di trattamento applicativo della circolare in parola, temuta da codesta Camera”.

13.5 Parere a privato dell'8 gennaio 2018, prot.9665

Impresa di nuova costituzione

È stato sottoposto al Mi.S.E. il seguente quesito:

“..... desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione, per conto di una nostra Associata, la seguente fattispecie concernente i requisiti della sezione meccatronica. Si presenta il caso di un soggetto che vorrebbe abilitare un'impresa di nuova costituzione per la nuova sezione della meccatronica (legge 122/1992 e ss. mm. e ii.). Il soggetto risulta già abilitato, per esperienza lavorativa, secondo la previgente disciplina, per la ex sezione elettrauto della legge 122/1992. L'Associato è altresì in possesso di Diploma I.T.I.S. di maturità tecnica di Perito Industriale capotecnico con specializzazione industrie metalmeccaniche, già considerato idoneo al riconoscimento della ex sezione meccanica motoristica della legge 122/92 (rif. circolare Ministero Pubblica Istruzione nota prot. n.1037 del 29/9/1992). Preciso che il diploma di cui l'interessato è in possesso (e che allego) è un diploma "vecchio ordinamento" che è stato sottoposto alla valutazione di corrispondenza, e di

idoneità ai sensi dell'art. 7 comma 2° della legge 122/92, alla meccatronica da parte dell'Istituto Tecnico Statale che lo ha rilasciato e che non è stato considerato, avendolo, l'interessato, conseguito in anni molto antecedenti, pienamente corrispondente con le competenze richieste dal nuovo settore della meccatronica. Ferma la possibilità concessa, per un tempo transitorio, di riconoscere abilitazioni limitate alle nuove imprese che intendano avviare nuove officine con attività limitate a uno solo dei due diversi settori oggi accorpatis nella meccatronica (completando le proprie competenze per la sezione mancante in un congruo termine), si domanda se il soggetto in questione che parrebbe, per quanto sopra, poter ottenere un'abilitazione limitata alla ex sezione elettrauto come soggetto già abilitato, ma anche, per altro verso, come desumibile dalla circolare MSE n. 3659 del 11.3.2013, punto 7, secondo periodo, un'abilitazione limitata per la ex sezione meccanica motoristica per titolo di studio tecnico attinente a tale soppressa sezione, possa richiedere il riconoscimento della nuova sezione della meccatronica.....”.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato quanto segue:

“Al riguardo si può affermare che alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, non si possa più consentire l'apertura di nuove imprese operanti nel settore ex elettrauto o ex meccanico motoristico.

Nel caso specifico proposto da codesta Associazione, qualora il titolo di studio oggetto di quesito venisse considerato idoneo ai fini abilitativi - per il settore della meccatronica - dalla competente Camera di commercio nulla osterebbe al riguardo da parte di questa Amministrazione che, si ricorda, non è competente a valutare i titoli di studio.

Premesso ciò, qualora invece il titolo di studio non fosse idoneo ai fini abilitativi per l'esercizio dell'attività meccatronica ma solo per l'attività ex meccanico- motoristica, si ritiene che lo stesso non possa in nessun caso essere fatto valere, ancorché l'interessato, come da quesito in esame, fosse già abilitato all'esercizio dell'attività ex elettrauto. Ciò in quanto l'art.7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 non consente una valutazione positiva nei termini così ipotizzati, ovvero sia una miscellanea di “esperienza professionale parziale” in un settore ormai inscindibile come quello della meccatronica, con titolo di studio parzialmente abilitante nel settore della meccatronica”.

13.6 Circolare n.3703/C del 9 gennaio 2018, prot.13757 (testo in versione integrale)

Direttive derivanti dall'applicazione della L.205/2017

Con l'art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente:

“... alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa

definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;
2) all'articolo 3:

2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola.

Tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore - seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'art.1, comma 3 della L.122/1992 - alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato, di 10 anni.

Tanto si precisa per dovuta informazione.

13.7 Parere alla CCIAA di Potenza (e p.c. a tutte le altre CCIAA) del 5 aprile 2018, prot.130778

Direttive derivanti dall'applicazione della L.205/2017

La Camera di commercio di Potenza ha inoltrato il seguente quesito:

“ ... Alla luce dell'entrata in vigore della L. 205/2017 e della successiva circolare ministeriale del 9/01/2018 (n.3703/C), si può ritenere ancora applicabile il principio stabilito al paragrafo 7 della circolare 3659/C del 11/03/2013 in base al quale è possibile (in regime transitorio) avviare l'attività di autoriparazione per una solo delle due "sotto" sezioni della meccatronica? Se è possibile l'adeguamento per le imprese già attive (e per i loro Responsabili Tecnici) entro il prorogato termine di ulteriori 5 anni, si può applicare, sempre al fine di evitare sperequazioni ed asimmetrie, la stessa proroga anche nei confronti delle nuove imprese che

intendono avvalersi di un Responsabile Tecnico non ancora in possesso dei requisiti abilitanti per l'intera meccatronica?...”.

In proposito il Mi.S.E. ha fornito le seguenti delucidazioni:

“Al riguardo si rappresenta che la circolare ministeriale n.3659/C dell'11.3.2013 è stata a suo tempo emanata dalla Scrivente Direzione al fine di evitare che l'impatto della disciplina del nuovo settore della meccatronica, previsto dalla L.224/2012, fosse dirompente sul sistema economico di questo importante settore dell'artigianato.

In particolare fu previsto che, al fine di evitare disparità di trattamento tra coloro che erano già abilitati ad uno degli ex settori dell'autoriparazione (elettrauto o meccanico-motoristico) rispetto a coloro che avessero maturato esperienza professionale in siffatte < imprese abilitate > - in qualità, ad esempio, di dipendenti o titolari - fosse consentito a questi ultimi di poter intraprendere l'attività in uno degli ex settori (elettrauto o meccanica-motoristica), nel caso in cui ovviamente fossero in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Con successive note, che qui si allegano (all.1 e 2), questa Amministrazione ha precisato, pur essendo ovvia la corretta applicazione, che questa specifica direttiva della circolare in parola fosse in ogni caso utilizzabile fintantoché l'esperienza da considerare valida fosse quella maturata antecedentemente l'entrata in vigore della L.224/2012.

*Ad ogni modo, al di là di qualsivoglia questione interpretativa inerente la circolare in parola, si rappresenta la necessità di ribadire che l'esperienza professionale maturata in imprese ex elettrauto o ex meccanico-motoristiche non possa più essere presa in considerazione, né tantomeno si possa più consentire l'apertura di imprese operanti in uno di questi due ex settori dell'autoriparazione, come è stato possibile nel periodo transitorio che la circolare in parola aveva di fatto previsto (le recenti modifiche intervenute alla Legge 224/2012 attraverso le nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non fanno che confermare l'indirizzo assunto al riguardo da questa Amministrazione)”.
”.*

13.8 Parere alla CCIAA di Modena del 23 aprile 2018, prot.146590 Affitto di azienda e trasferimento sede

Al Mi.S.E. è stato sottoposto il seguente quesito:

“...Le sottoporrei, anche se informalmente, due casi:

- Il primo è relativo a società che, già attiva al 5/1/2013 per la sola meccanica-motoristica, non ha provveduto a regolarizzazione né con la presentazione di documentazione né con la partecipazione al corso (in Emilia sono stati attivati). Ora è inattiva poiché con atto notarile ha affittato l'azienda ad altra società che subentra avvalendosi dello stesso Responsabile tecnico e nei medesimi locali. Considerato il regime di "privilegio" da Lei citato nei confronti di chi era in attività al 5/1/2013, la proroga intervenuta nonché la continuità d'impresa, derivante dal subentro relativo al contratto di affitto d'azienda, è possibile permettere l'esercizio alla nuova impresa per la sola meccanica-motoristica?

- il secondo è relativa ad impresa già attiva sempre per la sola sezione di meccanica-motoristica, che presentando il trasferimento della sede ricade nelle previsioni della SCIA per il tramite del SUAP. Trattandosi di impresa che ha diritto alla proroga di ulteriori 5 anni può proseguire l'attività? Come si coniuga tale

possibilità con le previsioni SCIA2 e la modulistica SUAP che non prevede tale casistica?....”.

In proposito il Mi.S.E. ha fornito il seguente avviso:

“Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere ai quesiti posti in essere, facendo presente quanto segue:

1) relativamente al primo quesito si rappresenta che la risposta debba essere necessariamente negativa, essendo il responsabile tecnico abilitato solamente all'ex settore della meccanica-motoristica (e non invece alla mecatronica); non è infatti più possibile consentire l'apertura di imprese operanti in uno dei due ex settori dell'autoriparazione (meccanica motoristica e elettrauto), come è stato invece possibile in un primo momento, nel periodo transitorio, che la circolare 3659/C del 11/03/2013 aveva di fatto previsto; con successive note, che qui si allegano (all.1 e 2), nonché, da ultimo, con lettera circolare n.130778 del 5 aprile 2018, questa Amministrazione ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo; si premette ciò poiché per effetto dell'affitto dell'azienda, l'impresa locataria deve essere identificata come se fosse una nuova impresa del settore e in quanto tale soggetta alla verifica del possesso dei requisiti in capo al rispettivo responsabile tecnico che, potendo vantare l'abilitazione al solo ex settore della meccanica-motoristica, non sarebbe pertanto in grado di abilitare l'impresa locataria, per effetto di quanto pocanzi detto; di fatto è come se si interrompesse il cordone ombelicale, dovendo il responsabile tecnico nuovamente dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla L.122/1992, così come però emendata dalla L.224/2012 attualmente vigente; si ritiene opportuno citare in proposito il pronunciamento del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione Terza del 22 dicembre 2009, n.4047/2009, che è intervenuto proprio su alcuni aspetti connessi alla cessione d'azienda e al mantenimento o meno dei requisiti in capo all'impresa subentrante, che sono alla base del pronunciamento di questa Amministrazione e che, seppur riguardando altra attività regolamentata nonché la cessione di azienda, può essere considerata applicabile anche al caso in esame, per le forti similitudine presenti: <<Ad avviso della Sezione occorre prendere avvio dalla normativa riguardante le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e da quella riguardante le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, prendendo in considerazione più specificamente le disposizioni sull'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Sia la L. 19 gennaio 1994, n. 82, che la L. 5 marzo 2001, n. 57, subordinano la possibilità di esercitare la relativa attività alla suddetta iscrizione, per la quale sono richiesti specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità: l'iscrizione è a sua volta il presupposto della classificazione, sicché mai potrebbe essere classificata un'impresa, che non abbia ottenuto l'iscrizione. La lettera della legge e la stessa ratio riferiscono il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità all'impresa e non all'azienda, che il codice civile (art. 2555) definisce come < il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa >. Sarebbe assurdo che il mero acquisto di un complesso di beni, materiali e immateriali, in seguito a cessione di azienda o ramo di azienda, possa determinare automaticamente l'iscrizione nel

registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane senza un preventivo accertamento della sussistenza in capo al nuovo imprenditore, individuale o collettivo, dei requisiti richiesti dalla legge, che, peraltro, è chiarissima nel volere che l'obbligo di iscrizione sia riferito all' < impresa > e non all'azienda. E se è vero che impresa ed azienda costituiscono due aspetti complementari dell'attività economico-produttiva, è anche vero che, mentre l'impresa necessariamente si ricollega alla persona dell'imprenditore, che svolge l'attività, onde il profilo soggettivo deve ritenersi prevalente, l'azienda ne costituisce l'aspetto statico e si configura come complesso di beni organizzati per uno scopo.

Gli atti di disposizione dell'azienda non danno vita ad una successione nell'impresa, ma determinano piuttosto la cessazione dell'attività di imprenditore da parte di un soggetto, individuale o collettivo, e l'inizio della medesima attività da parte di un altro soggetto in conseguenza dell'acquisto del complesso aziendale. Ciò comporta inevitabilmente che è al nuovo soggetto che bisogna guardare per la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Non può in assoluto ritenersi che < con la cessione di un ramo di azienda si determina il subingresso del cessionario nel complesso dei rapporti, attivi e passivi, del cedente, tra i quali è compreso anche il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell'attività, cui il ramo ceduto era dedicato > (Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2001, n. 2718/02). Tale ultima affermazione non vuole significare che l'acquisizione da parte di un imprenditore notoriamente inadempiente di un'azienda per il passato detenuta da un imprenditore, che si sia comportato sempre correttamente, sia idonea a far ritenere sussistenti nel nuovo titolare i requisiti di affidabilità, che la legge richiede per l'iscrizione al registro o all'albo. Tanto ciò è vero che le stesse norme, che hanno legittimato i nuovi orientamenti della giurisprudenza amministrativa in ordine alla attenuazione del principio della personalizzazione del contratto di appalto (per il quale v. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 1995, n. 761), prevedono che le cessioni di azienda non abbiano singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario non abbia proceduto a documentare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 35, 1° c., l. n. 109 del 1994)..... >>.

2) in relazione al secondo quesito si rappresenta che nulla osta al riguardo; si ritiene infatti possibile che l'impresa mantenga i requisiti pur cambiando sede sociale, un elemento che non costituisce motivo per rimettere in discussione i requisiti a suo tempo accertati dall'Ente camerale presso la quale è stata iscritta l'impresa; resta inteso che ci debba essere continuità nell'attività dell'impresa (cioè il periodo di inattività deve essere necessariamente breve, di pochi giorni e nulla più (il tempo di trasferire le attrezzature) e soprattutto che non risulti cambiato il responsabile tecnico poiché, in caso contrario, varrebbero le considerazioni di cui al punto 1 della presente lettera (ovviamente se fosse nominato un nuovo responsabile tecnico in possesso oltre che dei requisiti morali anche di quelli tecnico professionali di cui ad uno o più dei 3 settori dell'autoriparazione <meccatronica - gommista - carrozzeria>, debitamente verificati da codesta Camera, non potrebbero essere opposte eccezioni all'impresa interessata)".

13.9 Circolare n.3706/C del 23 maggio 2018, prot.176995
Direttive derivanti dall'applicazione della L.205/2017



Ministero delle Attività Economiche
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Roma, 23 maggio 2018, prot. 176995

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
(trasmissione via pec)

CIRCOLARE N. 3706/C

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it
ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
tagliacarne@legalmail.it

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n.205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L.224/2012)

Si fa seguito alla circolare n.3703/C del 9 gennaio 2018 (prot. Mi.S.E. n.13757) con la quale erano stati fornite prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in oggetto.

Tenuto conto che nel frattempo si sono succedute richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in esame si è ritenuto di dover approfondire la materia in oggetto allo scopo di fornire elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni ivi contenute.

Entrando nel dettaglio del dispositivo si ritiene innanzitutto utile ricordare che con l'art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente:

"... alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

• 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055332 - +39 06 47005902 - fax +39 06 47055338
marco.maccioni@mise.gov.it
piero.maccioni@mise.gov.it
www.mise.gov.it
dgncevmtdv08@pec.mise.gov.it

Circolare per il settore dell'autoorganizzazione inerente la L.224-2012 così come modificata dalla L.205-2017



2

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;

2) all'articolo 3:

2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3 ».

La ratio dell'intervento normativo risiede nella richiesta da più parti pervenuta al Legislatore nazionale di intervenire sul settore, profondamente modificato dalla novella del 2012, consentendo d'un lato di garantire una sempre più ampia libertà di impresa, permettendo alle imprese operanti in uno dei settori dell'autoriparazione di estendere la propria attività anche agli altri settori, a condizioni semplificate, dall'altro di venire incontro alle esigenze delle imprese e dei soggetti abilitati, di integrare la propria formazione, come richiesto dalla legge 224, godendo di un ulteriore quinquennio.

Tornando alle richieste informative pervenute alla Scrivente si ritiene utile far presente quanto segue:

➤ **Responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4 gennaio 2013**

La disposizione normativa di cui alla L. 11 dicembre 2012, n.224, art.3, comma 3 (*«Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia»*) è applicabile unicamente, come da rimando al comma 2, per le sole « imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

Si ritiene di dover ulteriormente rappresentare che, qualora le norme in materia pensionistica consentano effettivamente la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo



l'ottenimento dell'assegno pensionistico, la L.224/2012, così come formulata ("...essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia"), tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l'esercizio della funzione di responsabile tecnico nell'ex settore meccanico-motoristico o elettrauto senza il superamento del corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica. Pur tuttavia l'interessato, in tal caso, avrebbe comunque 10 anni di tempo, calcolati a partire dalla data di entrata in vigore della L.224/2012 medesima, per effettuare il corso formativo integrativo in parola (così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni al momento dell'entrata in vigore della L224/2012).

➤ **Estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012**

La previsione normativa di cui all'art.2, comma 1-ter, così come formulata, consente alle imprese di autoriparazione abilitate ad uno/due dei settori dell'autoriparazione (meccatronica - gommista - carrozzeria) di poter estendere la propria abilitazione anche alla restante o restanti settori previa frequentazione, con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis dell'art.2 medesimo. A tali imprese non si applicherebbe infatti l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

È di fondamentale importanza specificare che l'art.2, comma 1-ter, si collega indissolubilmente a quanto previsto dall'art.3, comma 2-bis (*"I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3"*), in quanto quest'ultimo stabilisce anche i termini temporali entro il quale poter usufruire della previsione normativa di cui all'art.2, comma 1-ter medesimo.

Si ritiene di dover sottolineare che la formulazione dell'art. 3, comma 2-bis, della legge 224/2012 ha presentato taluni dubbi interpretativi, che in questa sede si intendono chiarire.

Il combinato disposto (art.2, comma 1-ter ed art.3, comma 2-bis) può innanzitutto trovare applicazione solo per le imprese che risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012 e che abbiano mantenuto lo stesso responsabile tecnico che ricopriva tale funzione alla data di entrata in vigore della L.224/2012.

È necessario tuttavia aggiungere che per motivi di equità sostanziale - al fine di non creare ingiuste penalizzazioni nei confronti di soggetti che già ricoprivano tale funzione, seppur per altre imprese di autoriparazione, alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012, e che, ovviamente, abbiano mantenuto i requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7 della L.122/1992 - il dispositivo in parola possa trovare applicazione anche per quelle imprese di autoriparazione, aventi un responsabile tecnico che rispetti le condizioni predette, che risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle



Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012 seppur ovviamente con altro responsabile tecnico.

Si ritiene infine opportuno precisare che il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis, possa trovare applicazione anche nel caso in cui un'impresa fosse iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane dopo l'entrata in vigore della L.224/2012 sempreché la stessa rappresenti la prosecuzione di altra impresa (per effetto, ad esempio, del conferimento di impresa individuale in società, effetti di fusioni o scissioni, trasformazione da società a impresa individuale), che era già iscritta alla data di entrata in vigore della L.224/2012. Condizione fondamentale affinché in tal caso possa trovare applicazione tale dispositivo è che il responsabile tecnico sia rimasto immutato, cioè lo stesso soggetto deve aver ricoperto tale funzione senza soluzione di continuità sia con la vecchia che con la nuova impresa. Resta inteso che ciascun caso dovrà essere valutato dalla Camera di commercio con la massima attenzione, soprattutto ai fini della verifica del rispetto del nesso di continuità aziendale tra le due imprese.

➤ **Impossibilità dell'applicazione ultrattiva della Circolare 3659/C (punto 7)**

Con la nota Mi.S.E. n.130778 del 5-4-2018, indirizzata alla Camera di commercio di Potenza ed inviata per conoscenza a tutte le Camere di commercio, è stata evidenziata l'impossibilità di consentire l'avvio dell'attività di imprese abilitate ai soppressi settori della meccanica motoristica o elettrauto. Per quanto ivi contenuto si fa rinvio alla predetta nota, costituendo, essa, parte integrante della presente circolare.

Relativamente alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Imprese Artigiani successivamente all'entrata in vigore della L.224/2012 (per effetto di quanto previsto dal punto 7 della circolare Mi.S.E. n.3659/C dell'11 marzo 2013) aventi per oggetto l'esercizio dell'attività della meccanica motoristica o dell'elettrauto, si rappresenta che le stesse non potranno usufruire della proroga dei termini prevista dalla L.224/2012 all'art. 3, comma 2 (da 5 a 10 anni), poiché tale proroga si riferisce unicamente alle imprese che alla data di entrata in vigore della Legge medesima erano già iscritte per il settore elettrauto o per il settore meccanico-motoristico nel R.I. o nell'A.I.A.. Si ricorda infatti che da circolare, il termine previsto per tali imprese ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla mecatronica attraverso l'espletamento del corso formativo, doveva essere necessariamente più breve di quello previsto dalla norma per le imprese già attive alla data di entrata in vigore della normativa vigente (anni 5).

Ne consegue dunque che - salvo casi eccezionali, debitamente giustificati e documentati anche dal ritardo dell'avvio dei corsi formativi regionali - si dovrà procedere alla cancellazione di tali imprese dai predetti registri. Resta ovviamente inteso che, eccezionalmente, potrà essere consentita la proroga per quelle imprese il cui responsabile tecnico stia attualmente frequentando il corso formativo in parola, sempreché l'iscrizione al corso non sia avvenuta posteriormente ai 5 anni dalla data di entrata in vigore della normativa in parola.

➤ **Ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1)**

Resta invece inteso che qualora un soggetto intenda far valere un titolo di studio, di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2 della legge 122, ai fini dell'abilitazione alla attività di mecatronica, anche qualora detto titolo fosse stato già oggetto di valutazione in precedenza e ritenuto valido ai fini dell'abilitazione ad uno solo dei soppressi settori elettrauto o meccanico-motoristico, potrà ovviamente presentare apposita segnalazione



certificata alla Camera di commercio competente per territorio che la esaminerà alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia.

➤ **Applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico**

Tenuto conto dei quesiti pervenuti si ritiene utile ricordare, che le disposizioni in parola trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli. Questo Ministero ritiene infatti da sempre che la previsione normativa di cui all'art.1, comma 1 della legge 122/92 *[Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose; di seguito denominata "attività di autoriparazione"]* si applichi anche ai veicoli a 2 ruote e conseguentemente anche per i motoveicoli vada applicata la tripartizione dell'attività di autoriparazione, prevista al comma 3 dell'art.1 medesimo *[Al fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di mecatronica, carrozzeria e gommista].*

Da ciò ne consegue che un eventuale operatore che si occupi di motoveicoli non debba necessariamente essere abilitato per tutti e tre i settori predetti ma possa essere abilitato anche per solo uno o due dei tre settori in parola, entro i quali potrà legittimamente operare, sempreché ovviamente sia in possesso dei requisiti tecnico professionali debitamente riconosciuti dalla Camera di commercio o, in caso di artigianato, dall'organismo previsto dalla Regione competente per territorio.

➤ **Corsi formativi di cui all'art.2, comma 1-bis**

Si rappresenta infine - relativamente ai corsi previsti dall'art.2, comma 1-bis - che gli stessi debbano necessariamente rispondere ai requisiti indicati nel dispositivo in parola, cioè che si trattino di "nuovi corsi", che saranno prossimamente attivati - entro il 1° luglio 2018 - dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *[previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845].*

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(ovv. Mario Fiorentino)

13.10 Parere alla CCIAA di Trieste del 27 gennaio 2016, prot.20894
Applicabilità della circolare n.3659/C dell'11.3.2013

Il Mi.S.E ha ricevuto il seguente quesito dalla CCIAA di Trieste:

“.....scrivo per chiarire quanto riferitoci da un utente relativamente a delle indicazioni che ha ottenuto contattando il Mi.S.E. relativamente ai requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto.

In particolare gli è stato indicato che viene ritenuto valido per la meccatronica il possesso del diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche senza la necessità di superare il corso previsto dalla legge 224/2012, rimandandolo, a titolo di esempio, a consultare il sito della Camera di Commercio di Torino.

E' corretta, pertanto, la nostra lettura della circolare intesa, nel caso descritto, a riconoscere immediatamente i requisiti limitatamente alla ex sezione elettrauto vincolando l'ottenimento dell'abilitazione completa al superamento dell'apposito corso?”.

In proposito è stato rappresentato alla Camera di commercio quanto appresso:

<Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente interessata all'eventuale relativo procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando al riguardo quanto segue. Si rappresenta, in ordine al diploma di maturità professionale conseguito dalla S.V., che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio e dunque non può esprimere al riguardo alcun tipo di indirizzo. Si fa ad ogni buon conto rinvio anche a quanto stabilito con la circolare n.3659/C dell'11.3.2013, in ordine alle considerazioni espresse relativamente alla valutazione dei titoli di studio, che devono essere considerate valide anche per le imprese di nuova istituzione, come indicato nella circolare in parola.

Pur tuttavia, proprio in riferimento alla previsione contenuta al punto 7 (pagg.7 e 8) della circolare in parola – specificatamente per le imprese di nuova costituzione, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa – occorre procedere ad un attenta riflessione visto ormai il tempo decorso dall'emanazione della circolare stessa. In tale circolare era infatti esplicitamente previsto che la stessa avesse validità transitoria, specie laddove si fa riferimento ad < un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica >”.

S'invita pertanto codesta Camera a valutare - in qualità di responsabile del procedimento - se considerare conclusa l'applicabilità delle direttive transitorie contenute nella circolare specificatamente per le imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti per uno solo dei due ex settori elettrauto o meccanica e motoristica.

Questa Amministrazione ritiene opportuno rappresentare che qualora i corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese già operanti - all'entrata in vigore della nuova normativa sull'autoriparazione - negli ex settori elettrauto o meccanica-motoristica (corsi predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della meccatronica), siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedano l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella meccatronica cioè elettrauto o meccanica/motoristica.

Tenuto conto infatti del tempo trascorso dall'emanazione della circolare, ormai quasi un triennio, si ritiene dunque opportuno che tali indicazioni - si ripete, transitorie - precedentemente fornite per le imprese di nuova costituzione, cessino di essere applicate>.

13.11 Parere alla CCIAA Valdostana del 1° febbraio 2016, prot.24865
Applicabilità della circolare n.3659/C dell'11.3.2013

La Camera di commercio ha formulato il seguente quesito che qui si riproduce fedelmente:

“Oggetto: Richiesta parere sulla corretta interpretazione dei punti 3) e 7) della circolare n. 3659 in data 11.3.2013 – Attività di meccatronica.

Si chiede di voler cortesemente fornire un parere in merito alla corretta applicazione a caso concreto delle indicazioni fornite nella circolare citata in oggetto in relazione all'abilitazione all'attività di meccatronica.

E' stata, infatti, presentata presso la Chambre, SCIA con la quale una ditta individuale, il cui titolare è sprovvisto dei requisiti per l'esercizio delle attività di MECCATRONICA e GOMMISTA, prepone quale responsabile tecnico un soggetto in possesso di diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO, con specializzazione in MECCANICA, conseguito nel 1969, che si allega.

L'istituto di istruzione precisa altresì, a tale proposito, che il corso di studi prevedeva, all'ultimo anno, la materia Elettrotecnica.

L'ufficio scrivente, effettuando la valutazione di tale titolo di studio, così come previsto dal punto 3 della citata circolare, rinveniva un limite insuperabile all'ottenimento dell'abilitazione all'attività di MECCATRONICA nel fatto che il diploma conseguito, (di per sé non abilitante in regime ante legge 224/2012 all'attività di ELETTRAUTO, come indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione nella nota n. 782 del 28/11/1994, richiamata nella circolare ministeriale n.385619 del 10/02/1995), fosse stato acquisito in un periodo nel quale la materia Elettrotecnica, pur presente nel cursus studiorum, non poteva fornire allo studente le conoscenze richieste per l'esercizio dell'attività di MECCATRONICA stante l'attuale stato della tecnologia elettronica applicata alla meccanica motoristica.

La possibilità di un pronunciamento negativo in tal senso, stante anche l'assenza, nelle esperienze lavorative del responsabile tecnico, di attività nel campo della meccanica motoristica o dell'elettrauto, veniva anticipata allo studio professionale che eccepiva diverso orientamento e lettura della circolare da parte della Camera di commercio di Torino, anche sulla scorta di un parere specificamente richiesto alla Camera, che ugualmente si allega, dal quale emerge come alla luce di quanto indicato nel punto 3 della circolare 3659, vengano ritenuti abilitanti tout court per la MECCATRONICA tutti i titoli che in precedenza abilitavano per una sola delle due ex sezioni.

Tale interpretazione è chiaramente in contraddizione con la valutazione effettuata dall'ufficio, ed onde evitare disorientamenti nell'utenza e potenziali disparità di trattamento si chiede quindi di voler fornire un parere in merito.

Si segnala altresì che, sempre in relazione a questo caso, lo studio professionale indica quale prassi frequente di altre Camere (Torino, Milano ed altre – vedi nota allegata) quella di consentire a chiunque sia in possesso di requisiti parziali l'apertura di nuove imprese per la sola attività di meccanica motoristica, stante l'impegno da parte del titolare/responsabile tecnico alla frequenza futura di corsi integrativi, mentre lo scrivente ufficio riserva tale possibilità solo ai soggetti già

abilitati ai sensi della previgente normativa, ritenendo che tale vincolo sia stato esplicitato nel punto 7 della circolare in oggetto < ...si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all'art.3, comma 2, fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica, possano essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine meccaniche con attività limitate ad uno solo dei due diversi settori accorpatis in quello della meccatronica, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina... >. Si tratta anche in questo caso di interpretazione potenzialmente generatrice di sperequazioni di trattamento verso l'utenza, e si chiede quindi di voler cortesemente chiarire anche questo punto”.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato quanto segue:

<Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente interessata all'eventuale relativo procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando al riguardo quanto segue. Si rappresenta preliminarmente, in ordine al diploma di perito industriale conseguito dall'interessato, che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio e dunque non può esprimere al riguardo alcun tipo di indirizzo. Si fa ad ogni buon conto rinvio anche a quanto stabilito con la circolare n.3659/C dell'11.3.2013, in ordine alle considerazioni espresse al punto 3 relativamente alla valutazione dei titoli di studio, che devono essere considerate valide anche per le imprese di nuova istituzione, come indicato nella circolare in parola (< Appare allora necessario valutare i requisiti di cui al comma 2, della lettera c) dell'articolo 7 della legge 122 del 1992 [requisiti esclusivamente culturali] non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica >; non è cioè più necessario dimostrare di < avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, cioè un titolo culturale che, nel precedente quadro normativo, fosse abilitante sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ovvero due titoli culturali abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due soppresse sezioni di attività > ma può essere utile/opportuno procedere < ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività verificando se nel cursus studiorum del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, siano presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica >.

La circolare in parola ha lasciato dunque discrezionalità di valutazione alle Camere di commercio senza tuttavia creare alcun automatismo. Pertanto si ritiene non giustificato qualsivoglia ribaltamento automatico delle posizioni ex elettrauto o ex meccanica/motoristica a meccatronico che non sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Pur tuttavia, proprio in riferimento alla previsione contenuta al punto 7 (pagg.7 e 8) della circolare in parola – specificatamente per le imprese di nuova costituzione, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa – occorre procedere ad un attenta riflessione visto ormai il tempo decorso dall'emanazione della circolare stessa. In tale circolare era infatti esplicitamente previsto che la stessa avesse validità transitoria, specie laddove si fa riferimento ad < un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica >.

S'invita pertanto codesta Camera a valutare - in qualità di responsabile del procedimento - se considerare conclusa l'applicabilità delle direttive transitorie contenute nella circolare specificatamente per le imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti per uno solo dei due ex settori elettrauto o meccanica e motoristica.

Questa Amministrazione ritiene opportuno rappresentare che qualora i corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese già operanti - all'entrata in vigore della nuova normativa sull'autoriparazione - negli ex settori elettrauto o meccanica e motoristica (corsi predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della mecatronica), siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedano l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella mecatronica".

Tenuto conto infatti del tempo trascorso dall'emanazione della circolare, ormai quasi un triennio, si ritiene dunque opportuno che tali indicazioni - si ripete, transitorie - precedentemente fornite per le imprese di nuova costituzione, cessino di essere applicate>.

13.12 Parere alla CCIAA di Biella e Vercelli del 23 agosto 2016, prot.272866 Applicabilità della circolare n.3659/C dell'11.3.2013

È stato chiesto al Mi.S.E. quanto segue:

"...una Srl che utilizza per la propria attività un discreto parco automezzi, sta valutando la possibilità di assumere una persona per la riparazione dei propri mezzi nonché di estendere l'attività di mecatronica anche verso clienti esterni. Avrebbe individuato la persona da assumere nel Sig. "omissis", il quale è stato titolare di impresa che ha cessato in data 17.07.2015, autorizzato esclusivamente per la meccanica motoristica e la carrozzeria.

Si chiede se esiste la possibilità di nominare il Sig. "omissis" come RT per la mecatronica limitatamente alla meccanica motoristica con impegno ad estendere la propria abilitazione entro il 5 gennaio 2018.

La circolare n.3659/C del 11.03.2013 dispone che per le imprese di nuova costituzione o che iniziano l'attività di autoriparazione successivamente al 5.01.2013, possono essere abilitate limitatamente ad una delle 2 sezioni solo se il R.T. ha maturato l'esperienza di 3 anni negli ultimi 5 entro e non oltre il 5.01.2013. In questo caso i 3 anni sfiorano i 5 precedenti la domanda. Come pensa sia superabile questo limite?"

In merito il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

"Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando al riguardo che nulla osterebbe alla possibilità che l'interessato in parola possa utilizzare la propria precedente esperienza professionale - in qualità di responsabile tecnico "meccanico-motoristico" - ai fini della nomina a responsabile tecnico presso un'impresa che intende svolgere (transitoriamente) attività di meccanica-motoristica.

Resta inteso che l'esperienza da dimostrare deve essere necessariamente pari ad almeno 3 degli ultimi 5 anni e che poi lo stesso proceda quanto prima a effettuare il

corso formativo integrativo al fine di abilitarsi (e dunque abilitare l'impresa stessa) all'esercizio dell'attività di mecatronica.

Nella predetta circolare era infatti esplicitamente previsto che eventuali nuove abilitazioni come elettrauto o meccanico-motoristico potessero essere prese validamente in considerazione purché la loro validità fosse solamente transitoria, poiché i soggetti interessati avrebbero in ogni caso dovuto - entro congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività mecatronica - effettuare il corso in parola, in ogni caso in un arco di tempo necessariamente più breve di quello espressamente e transitoriamente previsto dalla Legge 224/2012, posto a carico delle imprese già attive.

Poiché la disposizione transitoria cessa di avere efficacia a decorrere dai 5 anni dall'entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 224, entro tale termine deve necessariamente essere acquisita la qualifica di mecatronico (attraverso, per l'appunto, lo svolgimento con esito positivo del relativo corso formativo), pena la cessazione dell'attività.

Si comunica che nel recente passato, è stata data indicazione ad altro Ente camerale, proprio in riferimento alla previsione contenuta al punto 7 (pagg.7 e 8) della circolare in parola - specificatamente per le imprese di nuova costituzione, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa - che occorre procedere ad un attenta riflessione, visto ormai il tempo decorso dall'emanazione della circolare stessa.

Il quesito sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione concerneva il caso in cui i soggetti interessati alla nomina di responsabile tecnico come elettrauto o meccanico-motoristico avessero acquisito esperienza professionale precedentemente all'entrata in vigore della legge L.224/2012, cioè il 5 gennaio 2013.

In tale specifico contesto, fu rappresentato che il termine ultimo utile ai fini dell'applicazione della circolare in parola non poteva che essere in ogni caso quello del 4 gennaio 2015 (cioè entro 2 anni l'entrata in vigore della L.224/2012), sempreché ovviamente l'interessato avesse potuto dimostrare il possesso dell'esperienze professionali triennale nei 3 anni che immediatamente precedevano l'entrata in vigore della legge 224/2012.

È stata pertanto invitata, in tale sede, la Camera di commercio a valutare - in qualità di responsabile del procedimento - se considerare conclusa l'applicabilità delle direttive transitorie contenute nella circolare specificatamente per le imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti per uno solo dei due ex settori elettrauto o meccanica e motoristica.

Questa Amministrazione ha ritenuto inoltre opportuno in tale sede rappresentare che qualora i corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese già operanti - all'entrata in vigore della nuova normativa sull'autoriparazione - negli ex settori elettrauto o meccanica e motoristica (corsi predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della mecatronica), siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedano l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella mecatronica cioè elettrauto o meccanica/motoristica.

Tenuto conto del tempo trascorso dall'emanazione della circolare, ormai quasi un triennio, questa Amministrazione ha ritenuto inoltre opportuno precisare che le direttive ministeriali di cui alla circolare in parola - si ripete, transitorie - precedentemente fornite per le imprese di nuova costituzione, cessassero di essere applicate.

Nel caso in parola si ritiene invece di poter derogare dall'assunto in parola tenuto conto che trattasi di soggetto (aspirante responsabile tecnico) che anche durante il periodo di applicazione della L.224/2012 è stato responsabile tecnico meccanico-motoristico (seppur fino al 17.7.2015).

Concludendo, affinché l'istanza possa essere presa validamente in considerazione occorre che:

1) l'esperienza professionale utile (cioè valida ai fini abilitativi a meccanico-motoristico) deve essere pari almeno a 3 anni degli ultimi 5;

2) il corso formativo integrativo (per divenire mecatronico) deve essere obbligatoriamente frequentato - con esito positivo - dall'interessato entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Entro tale data deve pertanto aver acquisito l'abilitazione a mecatronico pena, in caso contrario, la sospensione dell'attività dell'impresa dallo stesso abilitata”.

13.13 Parere a privato (e alla CCIAA di Roma) del 19 dicembre 2016, prot.401737

Applicabilità della circolare n.3659/C dell'11.3.2013

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora il diploma in possesso dell'interessato fosse effettivamente idoneo ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista, carrozziere ed ex meccanica-motoristica (ma non ex elettrauto), possa essere valutata la possibilità che l'interessato possa presentare la SCIA per l'esercizio delle 3 attività (per l'appunto, di gommista, carrozziere ed ex meccanica-motoristica), frequentando al contempo uno dei corsi predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della mecatronica (in ossequio a quanto stabilito dalla circolare n.3659/C dell'11.3.2013, emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224).

Tale possibilità, a parere del Mi.S.E., è subordinata al verificarsi dell'ipotesi che gli stessi corsi siano stati attivati e che i primi 2 corsi non siano altresì già conclusi. In tal caso, infatti, non sarebbe più possibile che le Camere di commercio possano prendere in considerazione nuove SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di imprese che richiedono l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella mecatronica, cioè *elettrauto* o *meccanica/motoristica*, considerando, le direttive di cui alla circolare, transitorie e la relativa applicazione limitata al breve periodo.

Inoltre, affinché l'istanza (SCIA) in materia di autoriparazioni possa essere presa validamente in considerazione occorre, a parere del Mi.S.E. che il corso formativo integrativo (per divenire mecatronico) sia in ogni caso, obbligatoriamente frequentato e concluso - con esito positivo - dall'interessato entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

Entro tale data deve pertanto aver acquisito l'abilitazione a mecatronico pena, in caso contrario, la sospensione dell'attività di impresa nel settore della ex meccanica-motoristica.

13.14 Parere alla CCIAA di Biella e Vercelli del 16 febbraio 2018, prot.64877 **Periodo transitorio: imprese di nuova costituzione - avvio di imprese relative agli ex settori “meccanica-motoristica” o “elettrauto”**

A fronte di un quesito camerale il Mi.S.E. ha ritenuto di confermare che resta ormai esclusa la possibilità che possano nascere nuove imprese aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di elettrauto o meccanico motoristiche, in quanto settori di

attività non più contemplati nella previsione normativa che disciplina l'attività di autoriparazione (122/92; 224/2012).

A conferma di quanto detto il Mi.S.E. ha ritenuto utile nonché opportuno rappresentare al riguardo che in materia di circolare n.3659/C del 11/03/2013 questa Amministrazione aveva già espresso - per il periodo transitorio - ulteriori orientamenti circa il passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina, come evidenziato con precedenti *note Mi.S.E. n.411197 del 22 dicembre 2016 e n.76489 del 17 marzo 2016.

* le predette note risultano inserite nel presente massimario.

13.15 Parere a privato del 9 febbraio 2018, prot.59809

Chiarimenti su disposizioni contenute nella L.205/2017 e su applicabilità nei confronti delle imprese operanti su motoveicoli

Il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato che con le nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L.11 dicembre 2012, n.224, è stato prorogato il termine transitorio che consente alle società abilitate alla meccanica-motoristica o elettrauto, di poter continuare ad operare nel rispettivo settore. Tale termine scade decorsi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della L.224/2012, entro il quale gli interessati (responsabili tecnici) dovranno necessariamente frequentare - con esito positivo - il corso formativo integrativo (abilitante alla meccatronica) previsto dalla Legge in parola, pena la decadenza dell'abilitazione già posseduta negli ex settori meccanico-motoristico o elettrauto.

In ordine al quesito proposto il Mi.S.E. ha affermato che i corsi abilitanti alla meccatronica riguardano anche i responsabili tecnici delle imprese operanti esclusivamente su motoveicoli, precedentemente abilitati agli ex settori elettrauto o meccanica-motoristico, in quanto anche tale attività rientra nel campo di applicazione della L.122/1992.

13.16 Parere a privato del 6 marzo 2018, prot.87066

Chiarimenti su disposizioni contenute nella L.205/2017

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la nuova formulazione della L.224/2012 (art.3, comma 1-ter: *“Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”*), permetta di acquisire, qualora si sia già in possesso di almeno un'abilitazione nel settore dell'attività dell'autoriparazione (gommista o meccatronica o carrozzeria), i requisiti tecnico professionali per uno o i restanti altri due settori

dell'autoriparazione medesima, mediante la frequentazione e il superamento di corsi integrativi.

Ha affermato il Mi.S.E. che, in caso contrario, la nuova disciplina non abbia stabilito nulla di nuovo per quanto concerne i soggetti non abilitati, per i quali valgono pertanto le disposizioni di cui alla Legge 122/92 attualmente vigente.

Ne consegue che se il titolo di studio in possesso dell'interessato fosse valido ai sensi delle disposizione contenute nell'art.7, comma 2, l'interessato dovrà in ogni caso maturare l'esperienza professionali ivi prevista (*“almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”*) ai fini del conseguimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente in materia di autoriparazione.

13.17 Parere alla CCIAA di Cuneo del 4 ottobre 2016, prot.308472 Ultracinquantacinquenni – applicazioni delle disposizione contenute nella L.224/2017

È stato chiesto al Mi.S.E. quanto segue:

“.....con la presente sono a porre i seguenti quesiti interpretativi in merito alla legge sulla mecatronica n. 224/2012, con particolare riferimento all'esonero dai corsi previsto dall'art. 3, comma 3, per i soggetti ultra-cinquantacinquenni alla data di entrata in vigore della legge citata.

La norma si riferisce espressamente a chi era preposto alla gestione tecnica, anche se titolare, in imprese iscritte e abilitate per una delle due ex sezioni (meccanica o elettrauto) alla data di entrata in vigore della legge, consentendo loro di proseguire l'attività fino al raggiungimento dell'età pensionabile senza la necessità di regolarizzazione attraverso gli appositi corsi formativi.

1) La norma citata può essere applicata, in virtù della ratio della norma stessa e per analogia, a chi ha il requisito dell'età (almeno 55 anni alla data di entrata in vigore della legge) ma è stato (o viene) nominato preposto alla gestione tecnica per una sola delle due ex sezioni (meccanica o elettrauto) successivamente all'entrata in vigore della legge in questione? Si potrebbe trattare di soggetti che hanno maturato esperienza lavorativa come dipendenti in ditte abilitate per una sola delle due ex sezioni oppure di soggetti titolari di imprese che hanno un preposto alla gestione tecnica per una delle due ex sezione e che hanno quindi maturato il requisito nell'ambito della propria impresa, venendo quindi nominati preposti.

2) L'esonero dai corsi permane anche nel caso in cui si prosegua l'attività anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile?

Per conoscenza, ho inserito anche l'indirizzo e-mail del dott. (...omissis...) che, nello specifico, sta seguendo la pratica di nomina quale preposto per la sezione meccanica-motoristica di un titolare di impresa artigiana (nato nell'anno 1954) che, per la suddetta sezione, si è avvalso fino ad ora di un preposto esterno e che ha nel frattempo maturato gli anni per subentrare nella carica di preposto alla meccanica-motoristica”.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato quanto segue:

“Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto responsabile esclusiva dell'eventuale procedimento ad esso correlato. Pur tuttavia, tenuto conto dell'importanza del quesito proposto, si ritiene opportuno rispondere al medesimo facendo presente quanto segue:

- 1) **la disposizione normativa di cui alla L. 11 dicembre 2012, n.224, art.3, comma 3** (“Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia”) **è applicabile unicamente, come da rimando al comma 2, per le sole “imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”;**
- 2) circa il secondo quesito si ritiene che la risposta sia da considerarsi inutile alla luce di quanto rappresentato al punto precedente”.

13.18 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 26 gennaio 2018, prot.46072
Ultracinquantacinquenni – applicazioni delle disposizione contenute nella L.224/2017

È stato chiesto al Mi.S.E. quanto segue:

“...Vi contatto in merito alla legge 224/12, che modificando l'art. 3 della Legge 122/92 concernente Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione stabilisce che “l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista”.

Essendo io titolare di una officina meccanica e regolarmente iscritto alla CCIAA di Napoli (vi allego visura) mi trovo nella seguente situazione:

Ho attualmente 68 anni e percepisco già pensione di vecchiaia, quindi posso continuare a svolgere l'attività e avvalermi dell'esonero al corso previsto per i responsabili tecnici che hanno già compiuto i cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, essendo io già in possesso di pensione non come previsto dal caso di esonero 'fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia', poiché ho sentito la Camera di commercio di Napoli e non sapendo se potessi o meno mi hanno chiesto di porgere il quesito a Voi...”.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato come segue:

“Relativamente al caso ipotizzato dalla S.V. si rappresenta preliminarmente che questa Amministrazione non è in grado di esprimere un completo e definitivo parere al riguardo, non essendo competente in materia pensionistica.

Si ritiene ad ogni modo di poter rappresentare che ancorché fosse possibile esercitare attività lavorativa (in questo caso, di responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la L.224/2012, così come formulata, tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l'attività di meccanico-motoristico senza effettuare il corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica. Pur tuttavia, in tal caso, avrebbe comunque 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore della L.224/2012 medesima, come per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni al

momento dell'entrata in vigore della L224/2012, per effettuare il corso formativo integrativo in parola”.

13.19 Parere alla CCIAA di Udine (CPA) del 17 gennaio 2018, prot.27185

Esperienza professionale maturata presso imprese meccanico-motoristiche o elettrauto il cui responsabile tecnico abbia già compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della L.224/2012

È stato presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“.....La disturbo relativamente alla legge in oggetto e in particolare su quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della stessa: < 3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'art.10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia>.

Da una interpretazione letterale sembrerebbe che la persona in possesso dei requisiti tecnico professionali, sia essa preposto alla gestione tecnica o titolare, possa continuare ad abilitare l'impresa per l'attività che veniva esercitata prima dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, fino al compimento dell'età pensionabile e pertanto non è "obbligato" a regolarizzare la propria posizione tramite la frequentazione di corsi integrativi.

La domanda che le pongo è questa:

"I dipendenti di tali imprese nel caso in cui volessero intraprendere un'attività autonoma di autoriparazione - meccatronica, facendo riferimento alla sola esperienza professionale, in che modo potranno ritenersi abilitati visto che i corsi che sono stati attivati sono rivolti solo al titolare o al preposto abilitati per una sola parte della meccatronica?"

Si deve ritenere che gli stessi potranno acquisire i requisiti solo a seguito della regolarizzazione dell'impresa presso la quale hanno svolto l'esperienza professionale (quindi o tramite documentazione comprovante l'esercizio dell'attività mancante per almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della normativa o tramite la frequentazione del corso da parte del titolare/preposto) e pertanto decorsi i tre anni dalla data di regolarizzazione della stessa?"

Il Mi.S.E. in proposito ha formulato la seguente risposta:

“Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia (trattandosi di artigianato), in quanto responsabile esclusiva del procedimento in parola. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al medesimo, pur senza entrare nell'ambito del procedimento in parola, specie per la parte interessante l'aspetto normativo dell'impresa in quanto <artigiana>.

Al riguardo si può affermare che alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, non si possa più consentire l'apertura di nuove imprese operanti nel settore ex elettrauto o ex meccanico motoristico.

È inoltre necessario che gli interessati – aspiranti nuovi responsabili tecnici - maturino l'esperienza professionale prevista dall'art.7, comma 2, punti a) e b) della L.122/1992 < a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni > presso un'impresa che sia abilitata all'esercizio dell'attività meccatronica, non essendo più possibile far valere l'esperienza acquisita sulla base della vecchia disciplina - come elettrauto o come meccanico motoristico – in quanto non più applicabile”.

**13.20 Parere alla CCIAA di Bari del 30 novembre 2018, prot.409350
Esperienza professionale maturata presso imprese meccanico-motoristiche o elettrauto e L.25/1996**

La CCIAA ha presentato il quesito che qui si riporta:

“..... pongo sono i seguenti:

1) un meccanico o elettrauto che ha avviato la propria attività prima dell'entrata in vigore della Legge n.ro 122 e l'ha cessata pochi anni fa, potrebbe essere ammesso alla frequenza del corso di 40 ore per acquisire la qualifica di "meccatronico"? In concreto, quindi, ritieni che possa trovare applicazione la Legge n.ro 25 del '96 ?

2) il dipendente qualificato o il collaboratore familiare o il socio che non sono i responsabili tecnici di imprese che, comunque oggi, sono abilitate ad una sola delle due sezioni (meccanica o elettrauto), possono avvalersi del corso delle 40 ore al fine dell'ottenimento/riconoscimento della qualifica relativa alla sezione "meccatronica"?

Anche se il corso fosse stato espletato dagli stessi soggetti durante il periodo transitorio, presumibilmente entro il 31/12/2017?...”.

Al riguardo il MiSE ha rappresentato quanto appresso:

“In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento oppure della locale Regione (o organismo dalla stessa demandato) nel caso che trattasi di impresa artigiana.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito in parola, rappresentando al riguardo quanto segue:

a) circa la fattispecie ipotizzata da codesta Camera con il primo quesito, si ritiene di poter affermare l'impossibilità da parte di ex responsabili tecnici (meccanico-motoristici o elettrauto) di poter acquisire l'abilitazione a meccatronico con la sola frequenza del corso di 40 ore; per costoro valgono infatti le norme previste - in materia di requisiti tecnico professionali - dall'art.7, comma 2 della legge 122/1992; in relazione alla legge 25/1996 si rappresenta che la normativa stessa non è applicabile al caso in questione tenuto conto che i settori di elettrauto o di meccanico-motoristico non risultano più essere esistenti;

b) in merito al secondo quesito si deve rappresentare che la legge 224/2012 riguarda esclusivamente i responsabili tecnici e non anche altri soggetti che

operano all'interno dell'impresa di autoriparazione che non siano in possesso di alcuna abilitazione”.

13.21 Parere alla CCIAA di Cagliari del 30 novembre 2018, prot.409414
Attestato di qualifica

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se un soggetto in possesso di un attestato di qualifica, presentato in sede SCIA ai fini dell'esercizio dell'attività di meccatronica, soggetto che allo stato risulta essere già abilitato all'esercizio dell'attività di gommista, possa, in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni, essere direttamente abilitato alla meccatronica oppure se, viceversa, debba in ogni caso acquisire un anno di esperienza professionale previsto dalla L.122/9, art.7, comma 2. Con il quesito in parola è stato ricordato che la circolare ministeriale emanata nei mesi precedenti sembrerebbe indicare il superamento dell'anno di esperienza considerando il solo titolo relativo al corso come requisito sufficiente per le imprese già in attività.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attestato in parola può essere preso validamente in considerazione solo se il corso di meccatronico fosse stato realizzato dalla Regione o da un Organismo dalla stessa accreditato secondo le modalità previste dall'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 12 giugno 2015. Poiché dalla documentazione pervenuta dalla Regione Toscana con nota prot. n.1732/18/coord Roma del 12 ottobre 2018, il Mi.S.E. non ha potuto riscontrare che la Regione Sardegna abbia effettivamente realizzato corsi per meccatronici, ne è conseguito l'impossibilità da parte del Mi.S.E. stesso di poter esprimere parere favorevole al quesito in parola.

Il Mi.S.E. ha infine ricordato che per l'ipotesi prospettata la normativa vigente prevede altresì, oltre all'idoneità del corso, che l'interessato risulti in possesso dell'abilitazione all'attività di gommista, in termini temporali, *prima dell'entrata in vigore della L.224/2012.*

13.22 Parere alla CCIAA di Treviso, Belluno e Dolomiti del 5 dicembre 2018, prot.417978

Nesso di continuità aziendale e costituzione di nuova impresa meccanica-motoristica

È stato chiesto dalla Camera di commercio in oggetto un chiarimento in ordine a quanto stabilito con circolare n.3706/C del 23.05.2018. È stata prospettata la seguente ipotesi: una neocostituita società a responsabilità limitata intende stipulare un contratto di affitto di azienda per l'esercizio dell'attività di "officina meccanica e motoristica", con una società in nome collettivo. La socia della società in nome collettivo in possesso dei requisiti tecnico professionali per la sezione "meccanica e motoristica" dal 21.12.1993 assumerebbe la carica di preposto alla gestione tecnica, come dipendente a tempo pieno, nella società a responsabilità limitata. L'interessata, nata nel 1956, avrebbe 10 anni di tempo, calcolati a partire dalla data di entrata in vigore della L.224/2012, per effettuare il corso formativo integrativo.

La Camera di commercio al riguardo esprime dubbi circo il fatto che il contratto di affitto d'azienda rispetti il "nesso di continuità aziendale" per la prosecuzione dell'attività "tra la società già iscritta alla data di entrata in vigore della L224/2012 e la nuova società". Secondo la Camera di commercio, qualora venisse a mancare il nesso, si ravviserebbe l'impossibilità di consentire

alla nuova impresa l'avvio di un'attività relativa a uno solo dei soppressi settori (meccanica e motoristica).

In ordine a quanto sopra rappresentato il Mi.S.E. ha fatto presente che la risposta debba essere necessariamente negativa, poiché per effetto dell'affitto dell'azienda, l'impresa locataria deve essere identificata come se fosse una nuova impresa del settore e in quanto tale soggetta alla verifica ex novo del possesso dei requisiti in capo al responsabile tecnico che, potendo vantare l'abilitazione al solo ex settore della meccanica-motoristica, non sarebbe pertanto in grado di abilitare l'impresa locataria (non è infatti più possibile consentire l'apertura di imprese operanti in uno dei due ex settori dell'autoriparazione - meccanica motoristica o elettrauto - come è stato invece possibile in un primo momento, nel periodo transitorio, che la circolare 3659/C del 11/03/2013 aveva di fatto previsto).

A parere del Mi.S.E. è come se si interrompesse il cordone ombelicale tra le due imprese, dovendo dunque il responsabile tecnico nuovamente poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla L.122/1992, così come però emendata dalla L.224/2012 attualmente vigente.

In proposito il Mi.S.E. ha in ogni caso dichiaratamente sorvolato su qualsivoglia altra considerazione/rilievo in ordine all'ipotesi prospettata, dovendo rispondere solo sulla continuità aziendale delle 2 imprese.

13.23 Parere alla CCIAA di Cuneo del 5 febbraio 2019, prot.31749 **Corso mecatronica**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un gommista (iscritto al R.I. fin dal 2005) che frequenti un corso di qualifica professionale da mecatronico da 500 ore (realizzato in ossequio all'accordo Conferenza Stato Regione del 2014), possa considerarsi abilitato senza che lo stesso maturi l'anno di esperienza lavorativa prevista dall'art.7, comma 2, lettera b) della L.205/2007.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora i corsi regionali oggetto di quesito vengano realizzati in ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014, laddove è stato siglato l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sullo standard professionale e formativo del tecnico mecatronico delle autoriparazioni di cui alla legge 224/2012, nulla osterebbe alla diretta acquisizione dei requisiti tecnico professionale di mecatronico da parte del *gommista abilitato a far data dall'anno 2005*, che è dunque esentato dal dover acquisire l'esperienza professionale prevista dalla L.122/1992, rientrando perfettamente nei parametri previsti dalla vigente formulazione della L.224/2012.

Infatti l'art.2, comma 1-ter, stabilisce espressamente che per le imprese di autoriparazione già iscritte - alla data di entrata in vigore della L.224/2012 - nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'art.1 della L.224/2012, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis dell'art.2 medesimo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di

autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

14. SANZIONI

14.1 Parere alla CCIAA di Treviso 29 ottobre 2009, prot.95921

Revisioni veicoli art. 80 Nuovo codice della strada

La Camera di commercio di Treviso ha chiesto di conoscere se, tenuto conto della previsione normativa di cui al comma 16 dell'art. 80 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), qualora ad un'impresa di autoriparazione, autorizzata allo svolgimento di attività di revisione auto, venga accertata la "falsità di una certificazione di revisione" sia necessario procedere oltre che alla revoca della concessione, anche alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato di concordare con questa ipotesi interpretativa tenuto conto del fatto che il "Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" citato ai commi 8 e 16 dell'art. 80 del Codice della strada, è stato eliminato e sostituito dal "Registro delle Imprese", per effetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558 (che ha peraltro espressamente modificato l'art. 239 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e la stessa Legge 5 febbraio 1992, n.122).

14.2 Parere a privato e alla CCIAA di Caserta del 26 luglio 2016, prot.246241

Falsa attestazione revisione autoveicoli - conseguenze sull'iscrizione nel Registro delle Imprese - cancellazione

Il Mi.S.E. ha confermato l'orientamento, già espresso in passato per casi analoghi, affermando che il "Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione" citato ai commi 8 e 16 dell'art.80 del nuovo Codice della strada, è stato eliminato e sostituito dal "Registro delle Imprese", per effetto di quanto stabilito dall'art.10, comma 6 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558 (che ha peraltro espressamente modificato l'art.239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e la stessa legge 5 febbraio 1992, n. 122) e conseguentemente, tenuto conto per l'appunto di quanto previsto dall'art.80, comma 16 del nuovo codice della strada, l'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro delle imprese (il quesito aveva per oggetto un soggetto che solitamente rilasciava falsi attestati di revisione di autoveicoli).

14.3 Parere alla Regione Campania del 25 gennaio 2017, prot.22920

Competenza in materia di sanzioni comminate nei confronti dei consumatori che si affidano a imprese non abilitate

La Regione Campania ha chiesto al Mi.S.E. di fornire indicazioni in merito all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 122/92 e, in particolare, di far conoscere se rientri o meno nella competenza camerale la fattispecie contemplata dall'art. 10 comma 4, nel caso in cui il consumatore si avvallesse di un'officina non autorizzata ai fini della riparazione della propria (o altrui) autovettura.

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che la potestà di emettere l'ordinanza ingiunzione rientri - nella specifica fattispecie oggetto di

quesito - nella competenza della Camera di commercio territorialmente responsabile del procedimento sanzionatorio, anche alla luce delle indicazioni fornite in passato dal Ministero degli Interni che, nel fissare in capo alle Camere di commercio la competenza sanzionatoria già in capo agli ex uffici provinciali dell'industria commercio ed artigianato (UPICA), cita espressamente e specificatamente la legge 122/1994.

14.4 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Avellino) del 26 marzo 2018, prot.120624

Esercizio di attività in altro settore dell'autoriparazione per il quale non si possiede l'abilitazione

La Camera di commercio di Avellino ha presentato il seguente quesito:

“Un artigiano iscritto alla sezione meccatronica di cui alla legge 122/92, nell'ambito della riparazione di un veicolo, può effettuare interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici senza iscrizione alla sezione GOMMISTA considerando quest'ultima operazione come accessoria o strettamente strumentale all'attività principale?”

In proposito il Mi.S.E. ha espresso il seguente avviso:

“Al riguardo questa Amministrazione ritiene di poter rappresentare che l'interessato, abilitato unicamente alla meccatronica, non possa effettuare interventi inerenti esclusivamente il settore gommista come ad esempio < la riparazione e sostituzione di pneumatici > tenuto conto che lo stesso non risulta essere in possesso della specifica abilitazione. Si ricorda in proposito quanto previsto dall'art.10 della L.122/92 in materia di sanzioni:

<Art.10 - Vigilanza e sanzioni

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila>”.

15. RICORSI

15.1 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Roma) del 2 febbraio 2015, prot.13605

Impugnazione provvedimento camerale

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la valutazione dei requisiti tecnico professionali non rientra nella propria competenza ma tra le prerogative della locale Camera di

commercio, in quanto territorialmente responsabile del procedimento oggetto di quesito, specificando inoltre che qualsivoglia intervento da parte del Mi.S.E. non può sostituirsi all'operato del responsabile del procedimento stesso (CCIAA).

Il Mi.S.E. ha fatto presente che nel caso fosse ritenuto opportuno dall'interessato, il provvedimento camerale di respingimento dell'istanza può essere impugnato, rigorosamente entro i termini decadenziali previsti dalla norma e decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione (fatta salva l'eventuale riammissione in termini per errore scusabile), presso il TAR (autorità giurisdizionale a competenza esclusiva in materia <art.19, comma 5 della L.241/90>) ovvero attraverso la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

15.2 Parere alla CCIAA di Taranto del 16 novembre 2011, prot.216488

Iscrizione d'Ufficio al Registro delle imprese (dall'ex R.I.A.) senza nomina del responsabile tecnico

Con un quesito la Camera di commercio di Taranto ha preliminarmente fatto presente che a far data dal 4 luglio 1990 un'impresa di autoriparazione (costituita come società a responsabilità limitata) opera nel settore di "gommista" e che la stessa è stata iscritta d'ufficio nel Registro delle Imprese (ex R.I.A.) il 3 ottobre 1995, riportando i nominativi dei due amministratori in carica alla voce "elenco persone" (non risulta, tuttavia, né l'iscrizione né la nomina del responsabile tecnico). I due amministratori sono nel frattempo cessati dalla carica (uno dal 23.12.1997, l'altro dal 30.11.2010).

Alla luce di quanto sopra ha chiesto al Mi.S.E. di conoscere se:

1. le imprese che si trovano in tale situazione possano ritenersi in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività di autoriparazione;
2. lo svolgimento dell'attività di autoriparazione nelle condizioni sopra descritte debba considerarsi altresì soggetta a sanzioni e, in caso affermativo, quali siano le autorità competenti ad effettuare le conseguenti contestazioni;
3. se le esperienze lavorative maturate alle dirette dipendenze delle predette imprese possano ritenersi valide ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di autoriparazione.

Al riguardo il Mi.S.E. ha fatto preliminarmente presente che, in linea teorica, sulla base di quanto previsto dalla legge 122/92 – anche nella formulazione allora vigente (art.13, comma 2: "*Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7*") - qualora un'impresa avesse esercitato l'attività di autoriparazione senza aver comunicato, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel RIA (ora Registro delle Imprese), il nominativo del responsabile tecnico di cui all'art.7, avrebbe di fatto esercitato in forma abusiva l'attività di autoriparazione.

Pur tuttavia, nel caso in questione, presumendo che trattasi di impresa iscritta nel registro ditte (ora registro delle imprese) in grado di dimostrare che prima dell'entrata in vigore della presente legge svolgeva realmente l'attività di autoriparazione-sezione gommista (attraverso la presentazione della dichiarazione di inizio attività), avrebbe realmente avuto diritto all'iscrizione d'ufficio nel R.I.A., senza obbligo di presentare apposita istanza. Tutto ciò si è puntualmente verificato per effetto dell'iscrizione d'ufficio da parte della Camera di commercio con la determinazione dirigenziale datata 3 ottobre 1995. In quel momento non fu data indicazione del nominativo del responsabile tecnico risultando, invero, solo i nominativi dei due amministratori dell'impresa (in tale sede, potevano essere

nominati loro stessi, come peraltro consentiva la previsione normativa allora vigente, responsabile/i tecnico/i dell'impresa medesima).

Tenuto conto che il nominativo del responsabile tecnico non risulta essere stato poi né comunicato dall'impresa né richiesto dalla Camera di commercio, l'irregolarità si è perpetrata fino ad oggi senza essere stata in qualche modo sanata. Tale criticità è stata causata inizialmente dall'errore amministrativo compiuto dalla Camera di commercio al momento della iscrizione d'ufficio. Essendo indiscutibilmente certo che l'impresa in questione avesse a suo tempo tutti i requisiti per ottenere l'iscrizione al R.I.A., non appare congruo che la Camera di commercio ponga a carico dell'impresa oneri sanzionatori che la medesima poteva tranquillamente evitare facendo valere i propri diritti discendenti dalla corretta applicazione della normativa in parola.

Pertanto, riassumendo, si reputa inopportuno porre a carico dell'impresa oneri sanzionatori fino al 30.11.2010 (data di cessazione dell'ultimo amministratore in carica dal 4.7.1990), così come penalizzare i dipendenti dell'impresa medesima qualora gli stessi, pur in circostanze simili, abbiano esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dirette dipendenze di tale impresa, per almeno tre degli ultimi cinque anni (tale ultimo periodo, da norma, è ridotto ad un anno qualora l'eventuale diretto interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività di gommista diverso da quelli di cui alla lettera c), comma 2 dell'art.7 della legge 122 in parola).

Il Mi.S.E. ha tuttavia precisato che dal conteggio non può tuttavia essere preso in considerazione l'ultimo periodo (dal 30.11.2010 ad oggi), poiché da allora è venuto a mancare l'ultimo amministratore e dunque l'impresa avrebbe "virtualmente" operato in mancanza di un soggetto abilitatore. Tale periodo ovviamente dovrà essere sottoposto a verifica da parte della Camera di commercio e qualora fosse riscontrato che l'impresa abbia esercitato l'attività senza un soggetto abilitato, dovrà necessariamente essere sottoposta a sanzione.

15.3 Parere alla CCIAA di Frosinone del 18 aprile 2011, prot.73048

Esperienza maturata presso impresa non abilitata, esercente attività primaria di commercio di autoveicoli

Con il quesito pervenuto dalla CCIAA di Taranto è stato chiesto di far conoscere se possa essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione un soggetto che abbia, come requisito professionale, l'esperienza maturata - in qualità di meccanico qualificato (IV° livello del contratto industria metalmeccanica) - per tre anni nel corso degli ultimi cinque, regolarmente assunto da un'impresa operante in un settore diverso da quello dell'autoriparazione, e più precisamente "commercio di autoveicoli e loro parti di ricambio", che non risulta essersi mai abilitata ai sensi della L.122/92.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato quanto segue:

" Al riguardo si premette che ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n.558, così come integrato dalla normativa attualmente vigente, ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione è necessario presentare la D.I.A (ora S.C.I.A.).

A tale procedura sono assoggettate anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate.

Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Premesso ciò, venendo a mancare, nel caso in questione, la regolare denuncia presso il Registro delle Imprese dello svolgimento di attività di autoriparazione, anche se strumentale e accessoria rispetto all'attività principale di "vendita autoveicoli", e la conseguente verifica da parte della Camera di commercio dei requisiti tecnico-professionali posseduti dal responsabile tecnico all'uopo nominato, questa Amministrazione, nel censurare il comportamento adottato dall'impresa in parola (peraltro, a parere della Scrivente, da sanzionare), ritiene che l'esperienza professionale così maturata non possa consentire all'interessato l'acquisizione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Peraltro, in mancanza della denuncia e della connessa verifica da parte della Camera di commercio dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, andrebbe anche inibita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte dell'impresa".

16. OFFICINE PRESSO ENTI PUBBLICI

16 Parere alla CCIAA di Pistoia del 3 agosto 2011, prot.150092

Ente comunale – esercizio dell'attività di autoriparazione per il solo parco autoveicoli di proprietà

La Camera di commercio di Pistoia ha chiesto di conoscere se un Comune della Provincia di Pistoia possa svolgere attività di autoriparazione per il proprio parco-auto.

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto utile trasmettere copia della nota ministeriale n.5866 del 21.6.2005 (all.1) - indirizzata al Comune di Verona - con la quale è stato a suo tempo rappresentato che non sussisteva a carico del Comune di Verona alcun obbligo di nomina del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla L.122/92, art. 7, qualora l'officina comunale non fosse strutturata nella forma di "organismo o impresa privatistica", essendo in tal caso sottratta alla disciplina in parola".

Da ciò ne consegue che, a parere di questa Amministrazione, il Comune medesimo potesse comunque svolgere attività di autoriparazione, naturalmente "per esclusivo uso interno, limitatamente, cioè, al proprio parco autovetture".

Alla luce di quanto richiesto da codesta Camera, si ritiene che tale parere ministeriale debba essere confermato e che pertanto il Comune richiedente possa svolgere attività di autoriparazione sempreché, ovviamente, sia per esclusivo uso interno, cioè l'attività sia limitata al solo parco autovetture di proprietà comunale.

17. INCOMPATIBILITA'

17.1 Parere alla CCIAA di Lecce del 29 settembre 2011, prot.181551

Responsabile tecnico - compatibilità con esercizio di attività di commercio su aree pubbliche presso altra impresa

La Camera di commercio di Lecce ha chiesto di conoscere se una Società in accomandita semplice possa nominare come responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (settore meccanico-motoristico) un soggetto che è anche titolare di un'impresa esercente attività di commercio su aree pubbliche. A tal fine è stato inoltre rappresentato che costui esercita l'attività imprenditoriale senza un diretto coinvolgimento nella stessa poiché la gestione dell'impresa commerciale avviene esclusivamente attraverso l'ausilio di personale dipendente. Ciò in quanto la normativa vigente in materia di "commercio ambulante non alimentare" consente - a suo dire - di esercitare l'attività senza ricorrere ad un qualificato preposto.

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato quanto segue:

"In proposito si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive di codesta Camera, in quanto responsabile del procedimento. Pertanto questa Direzione Generale non è competente ad entrare nell'ambito del procedimento amministrativo in questione.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene di dover fornire risposta al quesito proposto, facendo in ogni caso preliminarmente presente che la normativa vigente sul commercio ambulante non rientra tra le materie di competenza di questo Ufficio e, conseguentemente, non saranno oggetto di esame in questa sede.

Premesso ciò, si ritiene opportuno rammentare che il soggetto nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione deve assicurare - nella realtà dei fatti - di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione, poiché deve garantire - con una presenza costante e responsabile - la sicurezza del parco veicoli circolanti.

L'esercizio continuativo delle sue funzioni costituisce, pertanto, principio fondamentale, poiché è essenziale che il responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione sia assiduamente presente presso la sede operativa (officina) dell'impresa di autoriparazione al fine di assicurare ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza sopra menzionato".

17.2 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Modena) del 2 luglio 2012, prot.149174

Attività di autoriparazione in forma itinerante con responsabile tecnico part-time

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, titolare di un'impresa individuale esercente attività di autoriparazione *in forma itinerante* per le sezioni di meccanica-motoristica/elettrauto, possa essere assunto part-time (per n.24 ore settimanali) presso un'altra impresa di autoriparazione, in qualità di responsabile tecnico del settore elettrauto.

Il Dicastero ha rappresentato al riguardo quanto segue:

"In proposito, occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa

tra le prerogative della Camera di commercio di Modena, in quanto responsabile del procedimento.

Pur tuttavia, in quanto richiesto si ritiene opportuno fornire risposta al quesito in parola rappresentando che nel caso in esame occorre far riferimento a quanto previsto dalla circolare 3286/C del 19 giugno 1992, laddove si richiama per la figura del responsabile tecnico, il principio dell'univocità del rapporto: "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa....".

Si rappresenta che questa Amministrazione, con il citato parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto espresso con la circolare suindicata.

In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovvero sia lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica delle 2 imprese e la "continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)", al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti.

Peraltro, già in passato, questo Ministero con nota n.388195 del 2 agosto 1995 aveva consentito, nel caso in cui due diverse officine fossero state contigue tra loro o comunque talmente prossime da consentire - nella realtà dei fatti - al responsabile tecnico di ambedue le sedi, di svolgere - con totale e piena responsabilità - la propria funzione, la possibilità di derogare dal principio di univocità summenzionato.

Ritornando al caso in esame, appare del tutto evidente che la situazione sopra descritta non consente a questa Amministrazione di poter esprimere parere favorevole all'ipotesi prospettata, tenuto conto che le due imprese sono diversamente localizzate poiché una è - addirittura - itinerante, circostanza che non consentirebbe, di fatto, al responsabile tecnico di essere presente nell'altra impresa dislocata in una sede operativa fissa (officina), venendo meno, in tal caso, "l'esercizio continuativo delle sue funzioni" che costituisce, per i motivi di cui sopra, principio cardine/fondamentale.

In merito poi alla possibilità che l'interessato possa essere nominato responsabile tecnico con rapporto di lavoro dipendente "part-time" (per n.24 settimanali) si rappresenta che la situazione descritta configura, a parere della Scrivente, un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n.122, nonché dall'art. 10 del D.P.R. n.558/1999, che impongono, per le imprese svolgenti l'attività in questione, la preposizione all'attività tecnica, in modo costante e continuativa, di un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Si rileva peraltro che tale situazione appare in contrasto con le indicazioni a più riprese fornite dalla scrivente Amministrazione in tema di rapporto di immedesimazione tra impresa e suo responsabile tecnico.

Appare possibile, sotto tale profilo, il rinvio alle indicazioni contenute nella circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, sulla sicurezza degli impianti che, per gli aspetti del rapporto di immedesimazione, come in più occasioni chiarito, può ritenersi applicabile anche alle fattispecie disciplinate dalla legge n.122/1992. Qui, al punto 4d) è detto quanto segue:

<<4d) Si conferma che il termine "immedesimazione", che compare in precedenti circolari, va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza,

oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

Resta inteso, pertanto, che nel caso della legge 46/90 [e, come sopra evidenziato, anche della legge n. 122/1992] il "preposto (responsabile tecnico)" di cui all'art. 2 della stessa legge, è colui che surroga il titolare (privo dei necessari requisiti tecnico-professionali) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico>>.

Indicazioni chiare, in merito all'argomento in esame, sono rinvenibili, d'altra parte, anche nella circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998 laddove viene richiesto, al responsabile tecnico, di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

<<Il sottoscritto _____, nominato responsabile tecnico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa>>.

Risulta illogico ritenere che un responsabile tecnico che intrattiene con l'impresa un rapporto di lavoro a tempo parziale, possa esplicare <<un costante controllo>> sull'attività dalla stessa svolta.

Una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra esposto appare desumibile, ad avviso della Scrivente, anche dalla circolare del Ministero dei trasporti e delle navigazione - Dipartimento trasporti terrestri del 15 dicembre 1999, n.A33/99/MOT, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, si ribadisce che la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.

Per le motivazioni di cui alla presente, risulta pertanto ovvio che anche per tale motivo l'interessato non possa essere nominato responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione operante in sede fissa.

Circa, infine, quanto fatto conoscere in relazione allo svolgimento da parte dell'interessato - in qualità di titolare di impresa individuale - di attività di autoriparazione in forma itinerante, si ritiene opportuno trasmettere copia del parere fornito dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con *nota n.16784 del 12 giugno 2012 (all.1).

Si ritiene, in ogni caso, opportuno sottolineare i presupposti che rendono possibile un intervento di ripristino della funzionalità di un autoveicolo in luoghi diversi dai locali di officina, nonché gli obblighi che discendono a carico delle imprese di autoriparazioni abilitate (inerenti la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, eccetera..), rappresentati con la nota allegata".

* la nota è integralmente riportata nel presente massimario

17.3 Parere a privato del 25 maggio 2018, prot.179432

Esercizio contemporaneo della funzione di responsabile tecnico in un'impresa impiantistica e in altra impresa di autoriparazione

È stato presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“Con la presente si chiede di conoscere se il responsabile tecnico di una ditta individuale incaricato per effetto di una procura institoria soggiace al divieto di cui all’art.3, comma 2, del DM 37 del 2008.

In particolare il responsabile tecnico in questione riveste già la qualifica di responsabile tecnico nel settore di autoriparazione per effetto di un contratto di associazione in partecipazione che si sta accingendo a trasformare in una procura institoria.

Il quesito è questo: è possibile per effetto di un'altra procura institoria che un medesimo soggetto svolga contemporaneamente in due diverse imprese, la qualifica di responsabile tecnico sia nel settore dell'impiantistica sia in quello dell'autoriparazione?.....”.

Il Mi.S.E. ha fornito, in proposito, il seguente avviso:

“Al riguardo, nel premettere che la valutazione dei requisiti tecnico professionali non sia di competenza di questa Amministrazione, rientrando tra le prerogative della Camera di commercio territorialmente interessata al relativo eventuale procedimento, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando quanto appresso.

Circa l'ipotesi che l'interessato venga nominato responsabile tecnico dm37/2008 mediante l'attribuzione di una procura institoria, si rappresenta che l'argomento “istitore/responsabile tecnico” è stato già oggetto di apposito favorevole pronunciamento da parte di questa Amministrazione con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, laddove è stato previsto che < considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'istitore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge >. La predetta circolare concerneva le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, è stata da sempre considerata idonea a disciplinare casi simili connessi alle materie in oggetto.

Si ritiene inoltre di dover aggiungere, ancorché fosse ovvio, che la procura institoria debba necessariamente ricomprendere l'intera attività imprenditoriale (sia pure riferita alla localizzazione o al ramo d'azienda), in ossequio alle disposizioni previste nel codice civile. Non può dunque avere un'efficacia giuridica ristretta ad un solo specifico settore aziendale, poiché in tal caso non avrebbe le caratteristiche e la valenza di una procura < institoria >.

Tornando al quesito proposto si ritiene dunque di poter rappresentare che dal punto di vista della normativa vigente in materia di attività impiantistica nulla osterebbe al riguardo, tenuto conto che le limitazioni previste dall'art.3, comma 2 del DM37/2008 valgono unicamente nei confronti del responsabile tecnico nominato dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante e non anche per costoro o per i loro institori.

Premesso ciò occorre però aggiungere che l'ipotesi prospettata con il quesito in esame confliggerebbe comunque con la necessità che il responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione stazioni presso l'autofficina, dovendo assicurare ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla normativa vigente in

materia e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti.

In passato con circolare 3286/C del 19 giugno 1992, era stato inoltre richiamato - per la figura del responsabile tecnico di una impresa di autoriparazione - il principio dell'univocità del rapporto: < Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa...>. Tale principio è stato poi ribadito più volte da questa Amministrazione con successive note di risposta ai quesiti nel tempo pervenuti.

Conseguentemente, ed in conclusione, non si ritiene possibile che il responsabile tecnico di un impresa impiantistica, la cui attività è, per sua stessa natura, itinerante (in quanto si svolge presso edifici terzi), possa contemporaneamente esercitare la funzione di responsabile tecnico di un impresa di autoriparazione”.

18. IMPRESA ISCRITTA AL RIA

**18.1 Parere a CCIAA di Chieti del 24 settembre 2012, prot.197848
impresa iscritta al R.I.A. ma non denunciata al R.E.A.**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0197848 - 24/09/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
CHIETI

Via mail ordinaria

OGGETTO: Legge 122/1992 (esercizio dell'attività di autoriparazione) - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica dell'11/06/2012 codesta Camera espone quanto segue:

una impresa individuale già esercitante l'attività di officina meccanica, con istanza del 4/08/1997 è stata cancellata dal registro delle imprese per decesso del titolare dal 18/09/1996.

All'impresa è subentrata per successione ereditaria una società in nome collettivo composta dai figli del *de cuius*.

La società di cui trattasi è stata costituita in data 29/10/1996 senza riportare nell'oggetto sociale l'attività di officina meccanica.

In data 1/07/1997 la società ha ottenuto l'iscrizione al RIA (registro delle imprese di autoriparazione) per tutte le sezioni, ma non ha mai denunciato l'attività al registro delle imprese.

L'impresa, ritenendo di essere in regola, ha, di fatto, esercitato l'attività consistente nella modifica, in base alle esigenze del cliente, da apportare agli automezzi nuovi ed usati posti in vendita.

In relazione a quanto descritto si chiede se a parere di codesto Ministero possa riconoscersi, in relazione all'iscrizione al RIA, la qualifica per l'esercizio delle attività di carrozzeria, elettrauto, gommista, meccanica e motoristica, tenuto conto del fatto che alcune Camere riconoscono tale fattispecie.

Al riguardo, si ritiene possibile formulare le considerazioni che seguono.

L'attività di autoriparazione è stata oggetto di una lunga serie di interventi normativi, spesso non accompagnati da norme di coordinamento con le previgenti discipline, che hanno finito,

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.macaroni@sviluppoeconomico.gov.it
gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.it



in effetti, per determinare confusione e disorientamento non solo tra l'utenza, ma tra gli stessi uffici camerali chiamati ad applicare tali normative.

Il caso sottoposto ad esame è emblematico di tale situazione.

La società in questione risulta, infatti, avere ottemperato, al momento dell'avvio dell'attività, agli specifici adempimenti amministrativi legati allo svolgimento della stessa (iscrizione nel RIA che, all'epoca, era regolata dal D.P.R. 387/1994) pur non avendo provveduto, contestualmente, a denunciare l'attività medesima al REA, da poco istituito, in adempimento al generale obbligo pubblicitario previsto dalla legge in caso di avvio di una nuova attività.

Va detto, a tale riguardo, che la formulazione del citato D.P.R. 387 (oggi abrogato) era tale da rendere possibile tale tipo di fraintendimento.

All'art. 3, c. 1, vi si leggeva, infatti:

<<Le imprese, prima di esercitare l'attività di autoriparazione, sono tenute a presentare alla camera di commercio una denuncia d'inizio attività, attestante per ciascuna officina il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nel quale registro le imprese vengono iscritte di diritto>>.

Considerato che già nell'ambito di tale adempimento l'impresa denunciava l'avvio dell'attività alla Camera di commercio, è facile pensare che ritenesse assolto ogni adempimento pubblicitario verso la Camera stessa, in particolare la denuncia di avvio dell'attività (avvio di cui la Camera era perfettamente al corrente) da presentare al REA.

Va detto, d'altra parte, sotto un profilo più sostanziale, che la verifica del possesso dei requisiti di legge e l'individuazione del responsabile tecnico preposto all'attività era già avvenuta in sede di iscrizione nel predetto RIA, con ciò risultando assicurato, in ogni caso, il rispetto delle finalità principali della normativa in parola, e cioè la tutela della sicurezza nella circolazione stradale e la qualificazione dei servizi resi dalle imprese del settore.

Ancora, va sottolineato che, quando poi il RIA è stato formalmente abolito dal D.P.R. 558/1999, l'allora Ministero dell'industria evidenziò nella circolare n. 3502/C del 5/12/2000, nel commento all'art. 10 del D.P.R. medesimo, che: <<Non è prevista alcuna integrazione tra i dati contenuti nel RIA, che viene a cessare, ed il registro delle imprese o l'Albo delle imprese artigiane: gli archivi del RIA, "congelati" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimarranno disponibili come archivio storico>>.



Sembra doversene dedurre - considerato in particolare, come detto, che la società in questione ha già dimostrato a codesta Camera di possedere i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività, presentando contestualmente denuncia del suo avvio - che l'unico "inadempimento" che può essere individuato è quello nei confronti del REA, che potrà essere sanato, ad avviso della Scrivente, presentando una denuncia di avvio dell'attività *ora per allora*, quale mero adeguamento delle risultanze del REA, motivato dal difettoso raccordo tra disciplina regolatoria dell'attività e generale normativa pubblicitaria.

In tale occasione codesta Camera potrà inserire nel medesimo REA anche i dati relativi al responsabile tecnico dell'impresa ed alle qualificazioni dalla stessa possedute.

In via incidentale, e per motivi di completezza informativa, questa Amministrazione, non risultando del tutto chiaro dalla nota di codesta Camera in cosa si sostanzia l'attività di <<modifiche, in base alle esigenze del cliente, da apportare agli automezzi nuovi ed usati posti in vendita>> svolta dalla società in parola, ritiene opportuno allegare copia della lettera-circolare prot. n. 10556 del 18/11/2005 (all. 1) del Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio dell'attività di <<costruzione di veicoli speciali>>.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/L122/1122-AB.502

**18.2 Parere alla CCIAA di Lecce del 2 novembre 2018, prot.379934
impresa iscritta al R.I.A. ma non denunciata al R.E.A.**

La Camera di commercio di Lecce ha presentato al Mi.S.E. il seguente quesito:

“... chiediamo cortesemente un parere sul riconoscimento dei requisiti professionali in merito alla seguente casistica, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 27/12/17.

Un soggetto iscritto al Registro delle Ditte nel 1990 per l'attività di meccanica-motoristica e, successivamente, iscritto al soppresso Registro Imprese Autoriparatori, non ha mai denunciato al Registro Imprese la citata abilitazione, pertanto ad oggi risulta ancora iscritto per la medesima attività di meccanica-motoristica, ma non abilitato ai sensi della legge n. 122/92.

Alle luce delle nuove disposizioni, il soggetto in questione può ritenersi iscritto ed abilitato per la suddetta attività e, quindi, frequentare il corso per poter ottenere la qualifica di mecatronica?....”

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato quanto appresso:

“In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto responsabile del relativo procedimento.

Questa Amministrazione ricorda che, in linea teorica, sulla base di quanto previsto dalla legge 122/92 nella formulazione vigente al momento della sua entrata in vigore (art.13, comma 2: “Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7”), qualora un'impresa avesse esercitato l'attività di autoriparazione senza aver comunicato, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel RIA (ora Registro delle Imprese), il nominativo del responsabile tecnico di cui all'art.7, avrebbe di fatto esercitato in forma abusiva l'attività di autoriparazione.

Premesso ciò si osserva che nel caso in questione trattasi di impresa iscritta a suo tempo nel registro ditte (ora registro delle imprese) potenzialmente in grado di poter dimostrare - a suo tempo - che prima dell'entrata in vigore della legge in parola aveva realmente svolto l'attività di autoriparazione nel settore della meccanica-motoristica (attraverso la presentazione della dichiarazione di inizio attività), avendo dunque tutti i requisiti per poter acquisire l'abilitazione ai sensi della L.122/92.

Tale impresa ha tuttavia omesso di ottemperare al rispetto della normativa in parola (designazione del R.T.) senza che codesta Camera abbia mai rilevato, né sollecitato alcunché al riguardo. Tale irregolarità si è perpetrata fino ad oggi senza essere stata in qualche modo sanata. Tale criticità è stata causata dunque anche dall'omissione di intervento da parte di codesta Camera in sede di iscrizione al RIA, non avendo mai ricordato o osservato all'impresa stessa l'inadempienza in parola.

Essendo indiscutibilmente certo che l'impresa in questione avesse a suo tempo tutti i requisiti per ottenere l'iscrizione al R.I.A. e la relativa abilitazione alla meccanica motoristica, non appare congruo che ora codesta Camera ponga a carico dell'impresa oneri sanzionatori che quest'ultima poteva tranquillamente evitare facendo valere i propri diritti discendenti dalla corretta applicazione della normativa in parola, di cui sicuramente all'epoca non ne aveva perfetta contezza, ferma restando la valutazione delle eventuali sanzioni REA a carico dell'impresa per

l'omessa denuncia dell'attività. Tenuto conto che tale adempimento poteva essere correttamente e facilmente espletato dall'impresa in sede di iscrizione al RIA, senza che la Camera potesse opporre a suo tempo eccezioni di sorta al riguardo, avendo l'impresa i requisiti di iscrizione e di abilitazione, si reputa ora inopportuno non considerarla abilitata alla meccanica motoristica - fin dalla sua lontana costituzione - nella persona di colui che è stato titolare dell'impresa dal 1990 ad oggi. Ne consegue dunque che, a parere di questa Amministrazione, ed in risposta al quesito proposto, la stessa debba dunque ottemperare alle disposizioni di cui alla L.224/2012, in materia di mecatronica.

Si fa in ogni caso presente che quanto previsto dall'art.6 della legge n.25/1996 fa sì che l'esperienza professionale posseduta dall'interessato (titolare dell'impresa individuale), in quanto maturata entro il termine utile ivi previsto, possa essere presa validamente in considerazione, a prescindere da qualsivoglia altra valutazione in ordine alle eventuali sanzioni da disporre a carico dell'impresa, sanzioni che per i motivi di cui sopra si ritiene inopportuna la relativa comminazione da parte di codesta Camera.

Si ricorda, infatti, che l'articolo medesimo stabilisce quanto segue: < I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali >. Tale orientamento è stato, tra l'altro, confermato con la circolare Mi.S.E. n.3562/C del 7 luglio 2003, citata da codesta Camera. Nulla osta, pertanto, alla sua applicazione, trattandosi di normativa vigente”.

ELENCO CRONOLOGICO DEI PARERI

Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 (stralcio: punti 4b e 4c)

Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 (stralcio: punto 4d)

Parere a privato del 19 giugno 1995, prot. 387550 (stralcio: punto e)

Parere alla CCIAA di Parma del 1° agosto 1995, prot.388177

Circolare n.3562/C del 7 luglio 2003

Lettera circolare del 18 novembre 2005, prot.10556

Lettera circolare del 24 novembre 2005, prot.10711

Parere alla CCIAA di Rieti del 27 marzo 2008, prot.2580

Lettera circolare del 31 marzo 2008, prot.2688

Parere alla CCIAA di Lucca del 6 maggio 2009, prot.40562

Parere alla CCIAA di Treviso 29 ottobre 2009, prot.95921

Parere alla CCIAA di Sassari 9 novembre 2009, prot.100447

Parere alla CCIAA di Asti del 9 dicembre 2009, prot.113217

Parere a privato del 1° marzo 2010, prot.2764

Parere alla CCIAA di Chieti del 20 settembre 2010, prot.123483

Parere alla CCIAA di La Spezia del 3 dicembre 2010, prot.182381

Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.9921-RU del 28 marzo 2011

Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Perugia) del 15 aprile 2011, prot.71287

Parere alla CCIAA di Frosinone del 18 aprile 2011, prot.73048
Parere alla Commissione Regionale per l'Artigianato - Regione Veneto del 2 maggio 2011, prot.81575
Parere alla CCIAA di Frosinone del 25 maggio 2011, prot.98947
Parere a privato (e p.c. CCIAA di Napoli) del 25 maggio 2011, prot.98416
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Messina) del 27 maggio 2011, prot.102159
Parere a privato del 31 maggio 2011, prot.103724
Parere alla CCIAA di Pistoia del 3 agosto 2011, prot.150092
Parere alla CCIAA di Pistoia del 21 settembre 2011, prot.174861
Parere alla CCIAA di Lecce del 29 settembre 2011, prot.181551
Parere alla CCIAA di Ferrara (e p.c a tutte le CCIAA) del 14 novembre 2011, prot.214354
Parere alla CCIAA di Taranto del 16 novembre 2011, prot.216488
Parere alla CCIAA di Agrigento del 17 febbraio 2012, n.34018
Parere alla CCIAA di Sassari del 26 marzo 2012, prot.76064
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Bolzano) del 27 marzo 2012, prot.78042
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 18 giugno 2012, prot.139523
Parere alla Regione Autonoma della Sardegna - C.P.A. c/o CCIAA di Nuoro del 21 giugno 2012, prot.142942
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Modena) del 2 luglio 2012, prot.149174
Circolare n.3653/C del 2 luglio 2012, prot.148904 (con allegato parere Ministero Infrastrutture e Trasporti)
Parere alla CCIAA di Lecce del 2 novembre 2012, prot.379934
Parere alla CCIAA Chieti del 24 settembre 2012, prot.197848
Parere a privato (e p.c. alla C.P.A. di Lecce) dell'11 ottobre 2012, prot.210781
Parere alla CCIAA di Napoli del 5 dicembre 2012, prot.249624
Parere alla CCIAA di Torino del 14 gennaio 2013, prot.5538
Circolare n.3659/C dell'11 marzo 2013
Parere a privato del 18 marzo 2013, prot.44773
Parere alla CCIAA di Mantova del 5 aprile 2013, prot.56370
Parere alla CCIAA di Campobasso del 6 maggio 2013, prot.74454
Parere alla CCIAA di Frosinone del 4 luglio 2013, prot.113156
Parere alla C.R.A.-Regione Lazio del 25 ottobre 2013, prot.174940
Parere alla Camera di commercio di Palermo del 30 ottobre 2013, prot.177768
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Prato) del 15 gennaio 2014, prot.6501
Parere alla Camera Valdostana del 7 marzo 2014, prot.39525
Parere a privato (e p.c. alle Camere di commercio di Lecce e Bari) del 31 marzo 2014, prot.52372
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 31 marzo 2014, prot.52038
Parere alla CCIAA di Siena del 14 aprile 2014, prot.60902
Parere a privato del 12 maggio 2014, prot.78415
Parere alla CCIAA di Potenza del 5 giugno 2014, prot.105783
Parere alla CCIAA di Chieti del 19 novembre 2014, prot.205205
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Latina) del 29 gennaio 2015, prot.12253

Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Roma) del 2 febbraio 2015, prot.13605
Parere alla CCIAA di Napoli dell'8 luglio 2015, prot.112052
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Alessandria) del 23 ottobre 2015, prot.212139
Parere alla CCIAA di Parma del 13 novembre 2015, prot.233658
Parere alla CCIAA di Lecce del 13 novembre 2015, prot.233641
Parere a privato del 14 dicembre 2015, prot.271163
Parere alla CCIAA di Taranto del 15 dicembre 2015, prot.273024
Parere alla CCIAA di Napoli del 17 dicembre 2015, prot.275655
Parere alla CCIAA di Terni del 29 dicembre 2015, prot.289723
Parere alla CCIAA di Trieste del 27 gennaio 2016, prot.20894
Parere alla CCIAA Valdostana del 1° febbraio 2016, prot.24865
Parere alla Regione Lazio - C.R.A. (e p.c. alle CCIAA della Regione Lazio) del 17 marzo 2016, prot.76489
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 3 giugno 2016, prot.157733
Parere a privato e alla CCIAA di Caserta del 26 luglio 2016, prot. 246241
Parere alla CCIAA di Biella e Vercelli del 23 agosto 2016, prot.272866
Parere a privato del 23 settembre 2016, prot.297318
Parere a privato (e alla CCIAA di Cagliari) del 3 ottobre 2016, prot.307103
Parere alla CCIAA di Cuneo del 4 ottobre 2016, prot.308472
Parere a privato (e alla CCIAA di Roma) del 19 dicembre 2016, prot.401737
Parere alla CCIAA di Latina del 22 dicembre 2016, prot.411197
Parere alla Regione Campania del 25 gennaio 2017, prot.22920
Parere a privato (e alla CCIAA di Roma) dell'8 febbraio 2017, prot.43813
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Varese) del 16 febbraio 2017, prot.55099
Parere alla CCIAA di Taranto del 18 aprile 2017, prot.150084
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Milano) del 16 ottobre 2017, prot.452084
Parere alla CCIAA di Parma del 27 dicembre 2017, prot.560087
Parere a privato dell'8 gennaio 2018, prot.9665
Circolare n.3703/C del 9 gennaio 2018, prot.13757
Parere alla CCIAA di Udine (CPA) del 17 gennaio 2018, prot.27185
Parere alla CCIAA di Padova del 26 gennaio 2018, prot.46058
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 26 gennaio 2018, prot.46072
Parere a privato del 9 febbraio 2018, prot.59809
Parere alla CCIAA di Biella e Vercelli del 16 febbraio 2018, prot.64877
Parere a privato del 6 marzo 2018, prot.87066
Parere a privato (e alla CCIAA di Perugia) del 21 marzo 2018, prot.116015
Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Avellino) del 26 marzo 2018, prot.120624
Parere alla CCIAA di Potenza (e p.c. a tutte le altre CCIAA) del 5 aprile 2018, prot.130778
Parere alla CCIAA di Caserta del 9 aprile 2018, prot.133212
Parere alla CCIAA di Modena del 23 aprile 2018, prot.146590
Circolare n.3706/C del 23 maggio 2018, prot.176995
Parere a privato del 25 maggio 2018, prot.179432
Parere alla CCIAA di Treviso e Belluno del 5 giugno 2018, prot.197234
Parere alla CCIAA di Bari del 30 novembre 2018, prot.409350

Parere alla CCIAA di Cagliari del 30 novembre 2018, prot.409414
 Parere alla CCIAA di Treviso, Belluno e Dolomiti del 5 dicembre 2018,
 prot.417978
 Parere alla CCIAA Valdostana del 28 dicembre 2018, prot.435310
 Parere alla CCIAA di Cuneo del 5 febbraio 2019, prot.31749